STATUTI
Mss.
530
BIBLIOTECA
DEL SENATO

Statuti Mss. 530

Ad usum B. [illegible] Joan. [illegible]

[illegible]

Iv

[illegible]

In Nomine Domini Amen

Copia Statuti Terræ Cæsarum

Tractatus P.s

SENATO DEL REGNO ... BIBLIOTECA

Giuramento del Sig.r Commissario

Acciochè con maggior timore d'Iddio, e con molto più zelo dell'
honor proprio, Li Rettori, ò vero Officiali deputati ad am=
ministrare La Giustitia in La Terra di Cesi esercitino,
e fedelmente faccino L'Officio, che à Loro spetta. Si statuisce,
et ordina, che il Sig.r Commissario, ò Rettore, che sarà mandato
da Sig.ri Superiori al Governo, e Regimento di essa Terra
sia tenuto, et obligato avanti, che s'ingerisca in modo alcuno
in d.o Officio esibire avanti Li Sig.ri Priori Residenti le Littere
patenti del suo Officio, quali si habbino à registrare al libro
solito del Commune dal Cancelliero della Communità, e nel medem.
Instante alla presenza d'essi Sig.ri Priori nel Palazzo della Loro
solita Residenza debba giurare toccando corporalmente le
Scritture in mani d'esso Cancelliero di bene, e fedelmente eserci=
tare detto Offitio di regere, governare, e mantenere d.a Terra
Commune, et Huomini de Cesi, sotto l'obedienza della S.M.C.,
et della R. C. A. di conservare, difendere, et fare conservare
l'attioni, raggioni, e giurisdittioni di d.o Commune di stare à
sindicato, e di render conto al fine del suo offitio delle sue attioni,

1v

et operationi, et de suoi officiali d'attendere, et osseruare, giure osseruari, tutti, e singoli Capitoli nel presente Statuto contenuti, e finalmente di fare, et osseruare tutte, e singole Cose, le quali saranno utili, e gioueuoli al Commune, et huomini della Terra, e l'inutili, e dannose fuggire, et euitare; e per osseruatione delle Cose predette, i delli Capitoli infrascritti da dechiararsi al suo Offitio, dia, e dare debba nel medemo tempo Idonea sicurtà, e del tutto si faccia mentione, et registro nel sudetto Libro del medemo Cancelliero del Commune

Offitio, e Cose da osseruarsi dal Sig.r Comm.rio

Cap. 2.

Sia, e debbia essere il sig.r Commissario, ò Rettore Giudice Ordinario in tutte, e singole Cause Ciuili, e Criminali, miste straordinarie, e danno dato, che occorreranno nella Terra, Territorio, e Giurisditione di Cesi, le quali auanti di Lui, e non altroue, ne auanti ad altro Giudice deuano, et possino essere agitate, e quelle da Lui si debbano decidere, conoscere, e terminare con quella maggior breuità, e prestezza, che sia possibile, secondo la forma del presente statuto, il quale Capitolo per Capitolo (siccome con giuramento ha promesso) sia tenuto, e debba osseruare sotto la pena di paoli dieci in

Caso,

Caso di contrauentione, e per dar fine alle Liti, sia tenuto, e deb̃a esso Sig.r Commiss.o ogni uolta, che occorrerà, et ad instanza di qualunque person.a andare à uedere tutte Liti, e differenze, che uerteranno, in qualsiuoglia Luogo sottoposto alla sua Iurisd.tione, e quelle finire, e decidere, e terminare, Conforme alla Ragione. Nè le sia Lecito in modo alcuno pigliare, ò riceuere denari d'alcuna pena de malefiçij, ò danni dati, ma' si debba far pagare, e uenire in mani del Depositario della Communità huomo deputato per uia di bollette, ò di suppliche sotto la med.a pena di paoli dieci, facendo un Libro separato dall'altri, Conforme al Libro, che hauerà in mani d.o Depositario deputato, nel quale si debbano scriuere, et annotare tutti quelli che alla giornata pagaranno d.e pene, e chi pagarà pena alcuna contro d.a forma incorra in pena del doppio di quello, che hauerà pagato irremissibilmente.

Arbitrio del Sig.r Comm.rio
Cap. 13.

Perche si come alla giornata si uede l'Impositione di pene Leggiere Cagione di grand inobedienza, e di molti delitti, et eccessi per riprimere dunque l'audacia, e presuntione delli trasgressori, delinquenti, et inobedienti

[library stamp]

Per la presente legge si statuisce, e ordina, che il Commissario ò Rettore d'essa Serra di Cesi habbia arbitrio, e possa di propria aut. ità per ouuiare alli scandali astringere li delinquenti à sicurtà, dare Commandamento à chi occorrerà di ragione di pena sino alla somma di scudi dieci secondo, che l'importanza del negotio riuscirà, et à d.° Commissario, ò Rettore parerà espediente, et opportuno, et in tutti l'altri mandati da farsi per qualsivoglia Causa Ciuile, Criminale, ò di Danni dati per interesse della Corte, ò di particolari di non partirsi di Palazzo, ò d'assegnarli per sicuro Carcere detto Palazzo, ò di qualunque altra qualità la pena d'imporse non possa eccedere la somma d'uno scudo, e dette pene si possino far pagare all'inobedienti di fatto senza strepito ò figura di giuditio.

Archibugio, e Tasse da pagarsi dal Commissario Cap. 4.

Quelche li nostri maggiori hanno ordinato douere è che la Posterità procuri far osseruare, et mandare in essecutione. Però si statuisce, et ordina, che d.° Commissario, ò Rettore sia tenuto, e debba pagare le Tasse solite de Sig.ri Secretary Apostolici.

Apostolici, assieme con li Viatici, e spese de Commissarij, e le d.º Tasse per il tempo uerranno à riscuotere, e di tal pagam.to farsi fare riceuuto, e quello consignare in mano de Priori per il tempo Residenti, e similmente ogni semestro, si come per il passato è stato solito dare, e consegnare à detti Sig.ri Priori un' Archibugio Longo, con tutti i suoi fornimenti di ualore di giulij quindici, e non dandolo, e recusando di darlo, li Sig.ri Priori faccino ritenere il ualsente di d.º Archibugio dal Camerlengo d'essa Communità nel pagamento del suo salario, e tanto s'osserui non hauendo pagato le Tasse sopradette.

Officiali, et Essecutore della Comm.tà

Cap. 5.

Accioche occorrendo in d.a Terra commettersi alcun malefitio, ò danno, ò uero nel suo Territ.º e giurisdit.ne contro detto delinquente, e dannificante, conforme alla ragione commodamente possa procedere, si statuisce, et ordina, che il Sig.r Commissario di d.a Terra sia tenuto, e debba tenere durante il suo Offitio un buono, esperto, e diligente Officiale di danni dati sotto pena d'un giulio per ciascuno giorno, che mancasse, da ritenerseli nel suo salario, quale Officiale debba seruire per mero et Legittimo essecutore in tutte Cause Ciuili, e Criminali, e di danni dati, che alla giornata in detta Terra, ò

3v

suo Territorio, ò giurisditione occorreranno.

Sindicato del Commissario e suoi Officiali Cap.o 6.

Essendo giusto, e ragioneuole, e dalle Sacre Leggi prouisto, et ordinato, che qualsiuoglia Officiale sia tenuto, e debba render' Conto, e ragione dell' Officio da Lui amministrato acciò mai per verun tempo delle Cose da Lui ingiustam.te fatte, e Commesse uanam.te gloriar se possa, si statuisce, et ordina, che li Sig.li Priori residenti nel fine dell' Officio del Sig. Commiss.o, ò Rettore siano obligati elegere, nominare, e deputare doi huomini prouidi, e sagaci per Sindici, e Sindicatori di d.o Commiss.o assieme col Cancelliere della Communità, che in tal caso debba seruire per No=taro, e sia tenuto, e debba scriuere ad instanza di qualsiuoglia persona tutte, e singole petitioni, querele, et atti senza mercede, ò premio alcuno. Quali Sindici, e Sindicatori in tal guisa eletti, e deputati debbano seruare l'infrascritto modo in sindicare esso Sig. Commiss.o, e sua famiglia. Auanti ad ogni altra Cosa si notifichi, e notificar si debba dal Balio publico ne Luoghi soliti per parte, e Commissione de Sig.li Priori, che

che qualunque persona pretende hauere, ò dimandare Cosa
alcuna da esso Commissario, ò sua famiglia, Comparisca
auanti essi Sindicatori, che li sarrà aministrata giustitia, e
fatto ragione. Auertendo anco, che non si possa nè debba
dar principio à d.o Sindicato, che non habbia fatti ultimati,
e saldati d.o Commissario intieramente li Conti con la d.a Commu=
nità, e per essa con i Sig.ri Priori: Et fatto questo nella prima
sessione del Sindicato, nella quale detto Sig. Commissario farà
la sua prima Comparsa auanti li Sindici, sia tenuto, e
debba Consegnare in mano loro tutti i libri, filse, bollette,
et altre scritture spettanti al suo officio, e doppoi rispondere
alla querela, ò inquisitione contro di lui, e sua famiglia for=
mata ad instanza del Sindico, e pagare quel tanto, che di
ragione sarà condannato, tanto à d.a querela, quanto ad
ogn'altra petitione, che da qualsiuoglia particolare
persona contro di lui fosse fatta, sia parimente obligato
confessando, ò negando rispondere incontinenti, ò al più lon=
go per spatio di tre hore ad arbitrio d'essi Sindicatori. Et
in euento, che ciò fare ricusasse, ò contradicesse in qualunque
modo, si habbia per Confesso, e conuinto, e sopra tali cose
non sia più udito, mà di fatto sia astretto pagare la
pena, nella quale fosse incorso, et all' integra sodisfattione

delle cose di detti particolari domandatili; Et per Leuare ogni dubbio, che per l'auuenire potesse nascere per conto del tempo, che deue durare detto Sindicato, S'ordina espressamente, che detto Sindicato duri, e durar' debba sette giorni intieri, et ogni giorno, si debbano fare due sessioni, La mattina, e la sera, et ad ogni sessione debba precedere il suono della Campana, quale debba seruire in Luogo di Citatione, tanto all'Attore, quanto al Reo, e ciascuna sessione debba durare per spatio d'un hora almeno. Delli quali sette giorni, nelli primi cinque si possino, e debbano dare, et hauer' date le querele, petitioni, et altre pretentioni contro esso Commissario, e non altrimente, e nell'altri doi giorni ultimi detti Sindici debbano procedere alla speditione di dette querele, e Sententiare di modo tale, che nell'ultimo, e settimo giorno, e nell'ultima sessione debbano hauerlo Condennato, ò assoluto, altrimente passati detti termini s'habbia per assoluto, e Liberato da tutte, e singole querele, che contro di Lui fossero date. Dalla quale Sentenza nel modo, come sopra da darsi, se la Causa sarà summaria, e di minor' somma, ò uero sarà data à uoto, e Consiglio del Jurisperito, non si possa domandare, ne' domandandosi si debba Concedere ricorso, ò uero Appellatione alcuna. Ordinando di

più,

giu, che in d.a Causa di sindicato si debba procedere som=
mariamente, ò nessun' ordine giudiciario seruato, nelli giorni
feriati, e non feriati, e solo uisto, e considerato la uerità del
fatto. Et al sopradetto Sindicato debba assistere un Procura=
tore generale in fauore, aiuto, e difesa di tutti querelanti,
quali si debbano eleggere, e deputare da detti Sig.i Priori nell'
elettione, e deputatione, che faranno de Sindici, quale sia
tenuto, e senz'altro special' mandato possa ad instanza
d'ogni querelante querelare, dimandare, rispondere, difendere,
e fare tutte altre cose necessarie sino alla speditione
d'esse querele, e li sopradetti Sindici, Cancelliero, e Procura=
tore habbino, et hauer' debbano per loro mercede cinque
paoli per ciascuno, de quali la metà ne paghi detto Com=
missario, e l'altra metà la Communità senza replica, ò
eccettione alcuna.

Modo d'elegere, et imbossolare li Sig.i Priori Cap. 7.

Hauendo l'occhio all'utile, honore, e reputatione pub.ca, e
desiderando, che li negotij di d.a Communità siano con ogni
sollecitudine possibile spediti, e mandati in essecutione, e

5v

d.a Serra per huomini da bene, e sufficienti governata,
si statuisce, et ordina, che nella detta Serra debbia
essere di continuo l'Officio, e magistrato de Sig.ri Priori,
quali siano in numero di quattro, e durare debbiano
per spatio di tre mesi, e non più ne manco, quali si
debbano eleggere, et imbussolare nel modo infrascritto cioè
Che li Sig.ri Priori, che saranno ultimamente cauati dal
bussolo per un mese, e mezzo avanti del fine del loro officio
debbano deputare, et eleggere quattro huomini discreti, ti=
morosi di Dio, e desiderosi dell'utile, et honore publico per
rinovare il magistrato, e fare il nuovo Bussolo d'essi Sig.ri
Priori, quali huomini così deputati assieme con li Priori
Residenti in quel tempo et loro solito Cancelliero, acciò un
atto di tanta importanza spettante al Regimento della
di d.a Serra havendo principio buono sortisca anco ottimo
e felicissimo fine debbano solamente far dire, e celebrare
nella Chiesa di Santa Maria la messa dello Spirito
Santo, e quella udita ritirarsi tutti in sieme nella Cancel-
laria publica implorando di nuovo il divino aiuto,
e favore dicendo. Mentes nostras quas D.ne lumine tuę
claritatis illustra, ut videre possimus, quę aggenda sunt,
et quę recta sunt agere valeamus. Et fatto questo si

Scriuano

Seriuano dal med.o ancelliero tutti l'huomini originarij della Serra di Cesi, e Serrattani, che haueranno habitato per diece anni in essa Serra, quali secondo il loro giuditio conosceranno essere atti all'Offitio del Priorato, cioe uno per fuoco, de quali accompagnando assieme quattro per quattro, ne faranno tanti breuicelli. Auuertendo sempre di mettere per capo Priore in ciascun breuicello uno, che sia alquanto intelligente, e prattico, e detti breuicelli s'inuolgeranno in cera à guisa di Paternoster, e Pallotte, et acciò d.o numero di quattro non resti, ne stia mai per alcun tempo imperfetto. S'ordina parimente, che si debiano descriuere, et imbossolare tutti capi primi da perse per uno per breuicello, quali debano seruire per Spicciolati, et in loco di coloro, che per qualche legitimo impedimento alla giornata occorresse, non potesse, ò non uolesse essere, ò essercitare l'Offitio del Priorato, e d.i Breuicelli ciascuno da perse s'inuolgeranno in cera nel medemo modo, e forma, e fatto questo tanto li Breuicelli, che contengono il num.o perfetto di quattro Priori, quanto quelli, che contengono li Spicciolati inuolti in cera, come sopra si metteranno nel solito bussolo sigillandolo col sigillo del Commune di d.a Serra, et in tal maniera, e non altrimente d.o magistrato rinouato si debbia portare d.o Bossolo Collegiatam.te dal publico Balio nella Chiesa di Santa Maria, e quella riponere nella Sacrestia di essa Chiesa nel loco, ò cassetta deputata sotto due

Chiaui, de quali una debbia hauere in mano il Rettore della Chiesa di S. Angelo, e l'altra si debba conseruare doue si suole custodire il Sigillo della Communità.

Modo d'estradere li SS.ri Priori
Cap.o 10.

E perche più commodam.te uenga à notitia di ciascuno, che per il tempo habbia à regere, e gouernare d.a Serra, si statuisce, et ordina, che un mese auanti, che finisca l'offitio di Priorato, si debbia fare congregare ~~dett~~ il publico, e generale Conseglio al loco solito, e radunato, che sarà, li Sig.ri Priori Collegiatam.te in compagnia del Sig.r Commissario, ò Rettore si conferischino nella Chiesa di S. Maria, è facendo aprire la Cassa oue è riposto il Bussolo lo faccino portare dal publico Balio al loco doue è il Conseglio radunato, e p il Cancell.ro della Comm.tà alla presenza di tutti lo faranno aprire, e cauando tutte le palle, che dentro un bussolo si ritrouano, dal med.o si contaranno publicam.te, de quali messe, che saranno in un Bacile, si pigli una sola da un putto, et Aprendosi dal Cancelliero si notifichino ad alta uoce quelle persone, che nel Breuicello contenuto in essa palla si trouaranno descritti, et annotati, e quelli debbano, è s'intendino

esser

esser Priori della Serra pred.^a doppo la fine dell'altro precedente Priorato, e di nuouo nel modo predetto rinumerare le palle che rimarranno p d.° Cancelliero si debbiano rimettere in d.° Bussolo, in quello sigillato, et con la medema Comitiua fare riportare, e riponere in essa Chiesa, et al loco solito. E s'auuenisse, che in d.^a estrattione alcuno di d.i Priori estratti fusse assente dalla d.^a Serra, e fattoli intendere fra diece giorni doppo tal'estrattione non accettasse tal peso, o'uero fosse morto, o'uero quantunque fosse presente, recusasse accettare tal'officio. All'hora, et in tal Caso d.i Priori seruando il modo sopradetto debbiano, e possino nel Conseglio priuato estradere dalla Bussola delli Spicciolati un'altro, o'uero più secondo bisognasse, quali succedono nel med.° loco di quelli tali, o per morte, o'per assenza, o'altra causa, come sopra non uolessero, o'uero non potessero essercitare l'Offitio del Priorato.

Intrata de nuoui Priori e loro giuramento Cap. IX

Deue ogni nostra attione hauer principio dal culto, e timore Diuino, acciò religiosamente incaminata habbia perfetto fine. Per tanto si statuisce, et ordina, che il primo giorno del mese, che cominciarà il magistrato de Sig.^ri Priori, debbano li moderni assieme col Sig.^re Commissario, e suoi Antecessori radunati

7v

che saranno nel Palazzo del Commune unitamente andare alla Chiesa di S. Maria, et iui udire la messa. E doppo questo ritornati nel medemo Palazzo il Cancelliero debbia fare una breue Informatione delle Cose seguite, e di quelle, che restassero ad esseguire per utile, e benefitio publico mostrando loro il peso, e carico, che sostengono, e la diligenza, che deuono usare per sodisfare à quanto si conuiene con farli giurare toccando corporalmente le Scritture di bene, e fidelmente fare, et esercitare il loro Officio, e quello durante prestare ogni fauore opportuno alla giustitia, e ministri d'essa, e specialm.te alle Chiese, Hospitali, Vedoue, Pupilli, et altre miserabili persone, vedere, e far riuedere terre, Territorio d'essa Communità, e non permettere, che siano occupate da alcuno, ò da alcuna vicina Communità, et far altre Cose, à quali sono tenuti tanto per forma di ragione, quanto d'ogn'altra Laudabile Consuetudine rimosso dall'animo loro, Amore, Timore, odio, et ogn'altra humana gratia, e fatte queste Cose si farà insieme una moderata recreatione e pranzo, dando autorità alli Priori precessori per tal effetto possino spendere fino alla somma di paoli quindici.

Autorità, e Priuileggi de Sig.ri Priori Cap. X.

Desiderando, che con ogni reputatione possibile li Sig.ri Priori esercitino il

il Loro Officio, e più dell'altri siano riconosciuti, obediti, e priuilegia-
ti, si statuisce, et ordina, che li SS.ri Priori, che resederanno per il tempo
habbiano autorità per utile, commodo, e necessità del publico fare
quelle riforme, et ordini, che a loro pareranno espediente, et opportune,
e per essecutione delle Cose, che occorreranno alla giornata al d.o Comune,
Comandare a' chi li parerà, e piacerà imponere pene fino alla Somma
d'un giulio. E quello che da Loro sarà ordinato, e fatto dal publico
generale Consiglio, e detti Sig.ri Priori durante il Loro Officio non pos-
sino da alcuna persona in d.a Terra per qualunque Causa Ciuile auanti
ad alcun' Giudice esser conuenuti, e parimente siano Liberi, et esenti
da ogni peso personale.

Vedi la del Comiss.o

Sopra La residenza de SS.ri Priori cap. XI

Per maggior commodità de' Publico, et acciò li negotij, che alla
Communità concernono, et all'Officio del Priorato spettano habbia-
no quella presta espeditione, che si conuiene. Si statuisce, et
ordina, che li Sig.ri Priori siano obligati far' residenza nel Palazzo
publico tutte le Domeniche, e giorni festiui comandati dalla
S. M. Chiesa, e dal presente Statuto ordinati, nelli quali La matti-
na auanti, che s'ingeriscano ne negotij publici debiano tutti in com-
pagnia dal S.r Commiss.o andare a' Diuini Offitij, e tornati, che sa-
ranno commorare, e risedere in detto Palazzo per tutto il giorno

e trattare, e negotiare quelle Cose, che ad honore, et utile di d.
Terra conuengono.

Sopra Vestimenti, e Prouisione de SS.li Priori Cap. XII

Il decoro, et honesta' ricerca, che quelli, che representassero la Com=
munita' siano con ueri effetti, e con adornato del uestire riconosciuti
da ogn'uno, e quello, che pate fatiga di qualche mercede, ò premio
sia rimunerato. Però si statuisce, et ordina, che la Communità
debbia fare à sue spese quattro Cappe longhe di panno nero
fino, quali habbino à seruire per li Sig.li Priori mentre resede=
ranno in Palazzo, et anderanno Collegiatamente ad altri luoghi, et
il restante de loro uestimenti cioe' Saio, Calze, e Berrette, deb=
biano li Priori fare à sue spese auanti, che entrino in Magistra=
to del medemo Colore, et acciò più uolentieri possino fare tal
spesa, e per parte del premio, e ricognitione, si ordina, che dell'
Entrate della Communità si debbiano assegnare scudi otto ad ogni
Magistrato, che uiene, e toccare scudi due à ciaschedumo de Priori
ogni tre mesi.

Sindicato de Priori, e Camerlengo Cap. XIIJ

Acciò il publico non pata detrimento alcuno per difetto, ò mancam=to

de suoi Offitiali. Si Statuisce, et ordina, che li Sig.li Priori di essa Terra assieme con il Camerlengo siano tenuti, e debbiano finito loro offitio stare à Sindicato, e render conto delle cose amministrate avanti à doi Sindici da elegersi da loro successori quali Sindici fra due giorni doppo saranno entrati debbiano terminare, e finire d.o Sindicato sommariam.te per sentenza assolutoria, ò condennatoria, quale si debbia scrivere dal Cancelliero nel libro, à ciò deputato dalla quale non si possa appellare in modo alcuno sotto pena di scudi cinque. Avvertendo che nel conto, che si farrà à d.o Camerlengo trovaranno nel libro dell'entrata, et uscita essere spesi per altro quei denari, che fossero assegnati à pagare qualche debito, et à sodisfare qualche Officiale etiam che ciò fosse fatto di Commissione, et ordine de Priori tali denari in tal modo malamente spesi non si debbiano in modo alcuno menare buoni nelli Conti, ma si dichiari, e sententij essere pagati à spese, e danno del Camerlengo predetto.

Rivedere Confini, e mura della Terra Cap. XIIIJ

Essendo cosa importantissima la Conservatione della giurisditione, et Confini, et il provedere, che le mura della Terra non siano defettose, e minaccino ruina per la presente Legge si Statuisce, et ordina, che li Sig.li Priori, che saranno in quel tempo siano tenuti, e debbiano del mese di Aprile, e di

9v.

Settembre inanzi alla fine del loro Officio andare à uedere li Confini d'essa Serra, e li suoi termini, e quelli riconoscere e riuedere, e parimente le muraglie, acciò che hauendo bisogno di riparo possino dare opportuno rimedio, che à loro parerà spediente.

Modo di ritenere Sigillo Cap. XV.

Per euitare molti fraudi, e pregiuditio, che ne potriano seguire se il Sigillo della Communità, quale solo si deue adoperare nelle scritture concernenti all'utilità honore publico se in mano de particolari si ritrouasse. Si Statuisce, et ordina, che d.o Sigillo debia continuam.te ritenersi in una Cassetta picola da conseruarsi in un'altra Cassa magg.re esistente nella Cancellaria publica sotto quattro Chiaui, delle quali una, cioè quella, che serrà d.a Cassetta picola debbia tenere presso di se il Capo Priore, e l'altre tre quali serrano la Cassa maggiore, si debbiano tenere dall'altri Priori una per ciascheduno di loro.

Modo di sigillare Lettere e Bollette Cap. XVI

Perche l'interesse n.ro proprio, ò di n.ri Amoreuoli alle

uolte

uolte sotto il nome della Communità occultam.te ne fa fare cose, che col tempo in gran' pregiuditio tornano del publico. Si sta=tuisce, et ordina, che li SS.ri Priori, che sederanno per il tempo non possino fare littere di tenore alcuno, ò far sigillare senza licenza, e consenzo alcuno almeno del Consiglio picciolo di d.a Terra, eccetto le lettere di raccomandat.ne, e quelle, che fossero in euidente utilità del publico, e queste si faccino con consenso di tutti, ò della maggior parte de Priori, e se accaderà fare bolletta ad alcun creditore della Comm.tà non si possa, ne si debba tal bol=letta sigillare, che in essa non si specifichi la quantità, e la causa del debito, e senza interuento di tutti ò la mag.r parte de Priori, e tanto delle Bollette, come delle lettere, che alla gior=nata si fanno si debbia seruare in Cancell.a il registro, e copia, acciò sia palese ad ogn'uno la sincerità, e fede, che in fare tal cosa, che da superiori si usa. Ordinando di più, che non sia lecito tanto alli SS.ri Priori, quanto al loro Cancelliero sigillare, ò fare lettere, ò bollette à beneficio loro, e chi contrafarrà incorra in pena di paoli cinque per ciascuna uolta. Et nondimeno le bollette così fatte s'intendano nulle, e non si possino riscuotere, ne dal Camerlengo si debiano pagare, et pagandole s'intenda hauerle pagate del proprio.

Modo di fare Conseglio gen.le Cap. 17.

Vedi la riforma del Lomellino.

Occorrendo alla giornata negotij d'importanza, che per speditione

Sia bisogno Congregare publico Conseglio, alche uolendo pro
uedere, Si Statuisce, et ordina, che Li SS.ri Priori Residenti
uenendo tali occorrenze debbiano un giorno auanti, che uorran
no fare tal Conseglio La Sera far Sonare dal publico Ba=
lio La Campana del Commune à Longo, e La mattina Se=
guente doppo le messe facendo in tanto annotare, e Scriuere
dal Cancell.ro Le Cose, che intendono, e uogliono proporre, qual
Scritte Li SS.ri Priori Con il Commissario di nuouo si risoni
La Campana dando à fine 15, ò 20. tocchi Con alquanto
interuallo tra l'un, e l'altro, il che fatto ciascun dell'huo
mini di Cesi Originarij, e Serrazzani non forastieri, cioè
uno per famiglia siano tenuti Comparire al d.o Conseglio, ne
partirsi finche non sia finito sotto pena d'un giulio, quale
non si possa far pagare se non à richiesta de Priori, et
in d.o Conseglio sia Lecito ad ogn'uno hauuto prima il
giuramento in mano dal Cancell.ro e fatta l'Inuocat.ne Diui=
na Consultare Sopra proposte quelche giudicarà tornare
in utilità, honore publico Scriuendosi il parere di ciascheduno=
no dal Cancelliero, e quel Consulto, che haurà più conimita=
tioni si metta in partito, e quello s'intenda uinto, et otte=
nuto il che per due parti delle tre, che in esso Conseglio in=
teruerranno sarà approuato, e Confermato. Nell'approba=
tione, e confermatione del quale si debbia seruare il modo
infrascritto

Infrascritto cioè. Il publico Balio contare, che li saranno le faue dal Cancelliero debbia dare una faua per ciascheduno, che in d.° Conseglio interuerrà. Incominciando dalli Sig.li Priori, e poi che da d.° Cancell.° sarà publicato il Consulto, che si mette à partito pigliata in mano la bussola ritorni d.° Balio à ripigliare le faue de Conseglieri. Et se alcuno vsasse presuntione di metter in d.a Bussola più faue di quella, che li sarà data incorra in pena di scudi diece per ciascuna uolta, et il partito così trouato non uaglia, e si habbia per non pallottato, ma di nuouo si habbia à pallottare. Dechiarando per le faue, che saranno trouate nella Bussola bianca essere confirmato d.° Consulto messo à partito, e per quelle trouate nella bussola nera s'intenda perso. Le quali faue trouate nella bussola si debiano publicam.te numerare in un bacile dal Cancell.° et il tutto annotare al libro commune, e quello sarà deliberato in d.° Conseglio li Sig.li Priori siano tenuti mandare ad essecutione quanto prima auanti il fine del loro Offitio sotto pena d'un scudo. Et d.° Conseglio s'intenda

Il Consell.° forma | in numero perfetto ogni uolta, che sarà di 80. persone computatoei i Priori.

Modo di fare Conseglio piccolo

Cap. 10.

Perche alle uolte accaderanno faccende la cui resolutione non pate

dilatione di tempo, ne' ogni occorrenza, e bene incommodar
ogn'uno ogni giorno. Si statuisce, et ordina, che nella d.
Terra debbia continuam.te essere il Conseglio piccolo di num
huomini oltre li SS.ri Priori, quali debbiano elegersi, e rinou
ogni nuouo Magistrato dalli Priori possessori diece gior
auanti il fine del loro Officio Cinque per ciascheduno, alli
li così eletti si debbia notificare dal Balio l'elettione
persona loro fatta, quali giurato, che hauranno di fare
loro Officio siano tenuti in tutte l'occorrenze al suono d
Campana senza alcuna richiesta andare al loco doue è s
pena farsi sotto la pena d'un paolo da pagarsi nel modo, e form
che si contiene nel primo del Conseglio grande, e fatto
e radunati, che saranno li Consiglieri, li Priori con interu
del Sig.r Commiss.o faccino proporre, consultare, et imbus
et esseguire nel med.o modo, che s'usa nel Conseglio gener
come di sopra s'è detto, e quello, che si risoluerà nel pre
Conseglio habbia forza, e uigore, come se in d.o Conseglio ge
fosse stato risoluto. Dechiarando, che sia lecito à
se li parerà espediente oltre il numero soprad.o conuoc
e fare conuocare altri huomini di essa Terra, quali c
mati habbino uoce in d.o Conseglio, come se fossero
numero de Conseglieri.

Sopra che

Sopra quelli, che Consultassero fuora di proposito Cap: 19

Perche doue è moltitudine facilm.te può nascere Confusione. Volendo rimediare à tali inconuenienti. Si Statuisce, et ordina, che à niun Conseglio gen.le, ò priuato Conseglio sia lecito sotto pretesto, ò colore alcuno consultare cosa alcuna oltre le proposte scritte, e publicate dal Cancell.re per ordine de Sig.i Priori sotto pena di tre paoli per ciascheduno, e per ciascuna uolta.

Sopra quelli del cui Interesse si tratta in Conseglio Cap. XX.

Il rispetto della presenza di quelli del cui Interesse si parla, ne moue alle uolte, ò à tacere, ò à dire, e consultare cose, che realmente giudichiamo essere contro l'utile, et honore del publico. Però si Statuisce, che ogni uolta occorrerà trattarsi in Conseglio gen.le, ò priuato del fatto, ò interesse d'alcuna persona particolare, il S.r Commiss.o, ò Rettore, e li S.ri Priori residenti siano tenuti à far partire dal Conseglio quel tale interessato di modo tale, che non possa hauere notitia di quello, che sopra il fatto, ò causa si ragiona.

Elettione del Sindico gen.le ò Procur.e gen.le Cap. XXI.

In una ben ordinata Republica è molto necessario uno,

10v 12v

che delli beni spettanti al gen.le, ne pigli particolare pro-
tettione, e Cura, quale uulgarm.te Procuratore è chiamato
pero il che si Statuisce, et ordina, che li SS.ri Priori residenti
siano tenuti, e debiano quando accade fare il Bussolo de Sig.ri
Priori fare anco una Scelta di 15., ò uero 20. huomini de
più Sufficienti della d.a Serra, quali habino à Seruire per
Sindici Procur.li gen.li del Commune predetto e mettere cia-
no in un breuicello nel modo, che si è detto delli spicciola-
et ogn'uno quando si fà l'estrattione del nuouo Magi-
strato per primo di Xmbre si debbia estrahere uno de
sopradetti, quale Officio debba durare un'Anno intiero
cominciare il p.mo Gennaro susseguente, quale Così estra-
hauuto il giuramento di bene e fedelm.te fare il Suo offi-
sia, et esser debba legmo Procuratore e fiscale d'essa Com-
munità, e per essa doue e quando sarrà bisogno in tutte
Cause Ciuili Criminali e miste senz'altro mandato spec-
possa e debba Comparire e quello, che sarà da lui fatto
utilità del Commune si habbia rato, e fermo, Come se
fosse stato fatto dal publico Conseglio. In oltre sia te-
nuto per quanto le sue forze si stendono difendere ragi-
e beni d'essa Communità con protestare e far protesta
in scritto Contro qualsiuoglia persona, che dentro ò fuor
della Serra hauesse beni Contigui Con quelli della Comm

E trouando alcuno hauere occupato de beni d'esso Commune gli debbia notificare si rilassi in termine di 15. giorni, e passato d.o termine col mezzo della ragione, quale sommariamte gli si debbia aministrare possa fare astringere tal'occupatore alla rilassatione di d.i beni con fargli pagare la pena incorsa, e tutti frutti, che da così illecita possessione hauesse, ò uerun' tempo ricevuti. E sia tenuto d.o Sindico almeno una uolta durante l'Offitio fare una genle Inquisitione contro tutte quelle persone, che hauessero dato danno tanto nella Selua della penna sopra la serra, quanto in tutti l'altri beni di d.o Commune prohibiti per uigore del presente Statuto, ò da prohibirsi per l'auuenire, e sia obligato à fare tutte, e singole altre cose, che al suo officio in qualunque modo aspettano, et appartengono sotto pena di paoli cinque ogni uolta, che mancasse, ò uero usasse negligenza.

Sopra la mercede del Sindico
Cap. XXII

Acciò più uolentieri il Sindico possa fare il suo officio, e con prontezza affatigarsi si statuisce, et ordina, che di tutte le pene, che si pagaranno da quarsiuoglia persona contro il quale ad instanza sua, ò per causa di danno dato, ò p occupatione de beni di Commune, ò per altre cause simili, se

10v 13v

sarà dalla Corte proceduto, et esseguito habbia d.° Sindi[co]
per sua mercede, et recognitione quella parte, erata, che
peruenisse alla Communità di d.e pene.

Locatione della Rocca di Cesi
Cap: xxiii

Perche superfluo saria hauere le fortezze in guardia, e dife[sa]
della terra, se di monitione, e di genti, che alla loro gu[ar]
dia stassero fussero priue, e se non s'hauesse l'occhio a c[he]
si danno in custodia dipendendo la Conseruat.ne del pub[lico]
nella uigilanza, e solersi a loro. Però si statuisce, et ordi[na]
che li Sig.li Priori residenti ogn'anno del mese d'Aprile s[iano]
tenuti far fare tre bandi in tre diuersi giorni dal publi[co]
Balio notificando à tutti, che qualunque persona uolesse p[i]
gliare in guardia la Rocca di Cesi ogn'uno da se dia in[scrit]
to alli S.ri Priori col bollettino in nome loro, e di quelli, che u[o]
gliono hauere per compagni alla d.a guardia, e passati detti
giorni, e fatti d.i bandi, li Sig.i Priori faccino mettere in u[n]
bussolo d.i bollettini, quali giudicaranno contenere person[e]
più esperte, et idonee per far tal guardia, delli quali d[el]
putto si caui uno à sorte di quelli, che saranno scritti
essi siano, e debiano essere Castellani, e Custodi di d.a R[occa]

Pur

per un anno, cominciando al p.mo maggio, e come segue da finire, quali Castellani così deputati alla d.a Rocca debbano obligarsi alli Sig.li Priori per publico Contratto con sicurtà di mille scudi di rendere, e consignare libera, et spedita la Rocca alli Castellani successori alla presenza de Priori assieme con tutte l'Artegliarie, Archibugi, arme, et altre cose a loro inventario al principio del loro Officio dalli medemi Sig.li Priori consegnate.

Provisione de Castellani.
Cap. XXIIII.

Difficilm.te si sopportariano gl'incommodi, e fatighe se dalla speranza di conseguire qualche mercede non fossero sollevate. Il che ben considerando li nri maggiori anticam.te statuirno, et ordinorno, come di presente s'ordina, che essi Castellani per loro salario, e mercede habbino la Gabella già da immemorabile tempo fà à d.a Rocca concessa, e la quale son soliti à pagare à d.i Castellani, e loro Agenti, e deputati tutti i Passaggieri, che con robbe sottoposte à Gabella passaranno per il Territ.o di Iesi, o' vero della Serranissa, la quale Gabella sia lecito à d.i Castellani per se stessi riscuotere, o' per altri à chi loro l'haveranno locate, secondo la clausola e tassa antica, e nel fine del presente trattato descritta. Et se mai per verun tempo nasceranno

in d.i Castellani, ò Loro Appaltatori controuersia alcuna
con d.i Passaggieri, La decisione spetti d'esse differenze a
sig.ri Priori Residenti Sommariam.te da farsi remossa ogni
Appellat.ne ò richiamo da ciascuna delle d.e parti.

Obligo, et Officio de Castellani della Rocca Cap. XXV.

Fra le molte, e diverse Cose alle quali sono tenuti li Castel[lani]
La principale sia guardare, e custodire Con diligenza,
fedeltà d.a Rocca per la S. S. A. e per la R. C. A. e
La Mag.ca Communità di d.a Serra, et in quella stare,
commorare personalmente di Continuo alla d.a guardia
cioè di giorno uno di loro almeno, e di notte doi, Intende[ndosi]
la notte dalla Calata, e Leuata del Sole sotto la pena
[di scudi] due per ciascuno d'essi per ciascuna uolta, che Con
trafacessero se sarà di giorno, e se sarà di notte La [pe]
na raddoppij senza defalco, ò diminutione alcuna spa
gare si debbia. Siano anco d.i Castellani obligati tenere
in d.a Rocca per prouisione e Vettouaglie Continuam.te
mentre durarà il Loro officio mezza Soma di farina lib[re]
15. di poluere fina, e dieci libre di piombo, e tanti archib[ugi]
quanto saranno Castellani à Loro spese. Prohiben[do]

et

et ordinando espressamente, che per verun tempo possano
ritenere, ne accettare in d.a Rocca ne di giorno, ne di notte
sorte alcuna di persone Cesani, ò forastieri senza licenza
de Priori, eccetto non fossero Donne della famiglia di d. Castella
ni sotto pena di dieci scudi per ciascuna volta, che contro facesse
ne meno possino tagliare, ne far legne nella selva della penna
ne rivocalo sotto la pena d'un scudo per ciascuno, e ciascuna volta
siano tenuti oltre di questo i Castellani ogn'anno nel principio
della loro condotta quanto prima spendere in beneficio di
essa Rocca, si come è stato solito per il passato scudi 20. in modo,
e forma, che dalli sig.ri Priori Residenti li sarà ordinato, pur
che il tutto torni in utilità evidente d'essa Rocca, e non altri=
mente, ne in altro modo

Mastro di scola, e Cancell.ro della Communità Cap. XXVI.

Desiderando che la d.a Serra sia adornata d'huomini virtuosi
scientifici, e letterati, e che li negotij, e speditioni publiche
possino ordinariam.te, e d'esse si faccia perpetua mentione
Per la presente Legge si statuisce, et ordina, che in d.a Serra
debbia stare, e continuam.te commorare un Virtuoso, e Litterato
Maestro di scola, per instruire, et ammaestrare nelli virtù, et
honorate lettere li figlioli dell'huomini di essi, quale si

10v 15v

habbi à proponere, et elegere nel publico Conseglio do
mesi auanti, che uadi tal'offitio, quale anco sia tenuto se
uire alla Communità per Cancell.º et annotare, e scriuere
tutti i Consegli, Riforme, et Instromenti, et altre Cose spe
ti alla Communità nel libro da assegnarsi dalli Sig.ri Prio
e sia obligato di tutte le scritture che haurà in mano da
Copie semplici, e publiche à chi le uolesse, sodis facendo
però della sua mercede. Dichiarando, che per seruitio d
Communità, debbia ciò fare senza premio alcuno. E se
la Comm.tà lo uorrà mandare ad alcun loco per il publico
tenuto andarci pagatili le spese e caualcatura, quale Offi
debbia durare uno, ò più anni secondo parerà à essa Comm

Elettione di Medico ò fisico, e suo Off.º

Cap. XXVIJ.

L'Arte di Medicina, e suoi professori deuono stimarsi, e tenere c
appresso ogni ben gouernata Terra, come cosa che è Commu
alla Conseruatione de Corpi, e salute humana, per tan
si statuisce, et ordina, che li SS.ri Priori residenti procu
con ogni diligenza trouare un prattico, e sufficiente Medico
fisico e quello trouato proponerlo in publico Conseglio
Al quale accettato, che sarà nel modo sopradetto si debbi
fare lettere patenti, con quella mercede, e prouisione
che

che in Conseglio sarà ordinato, e risoluto, quale Medico poi che sarà confermato in d.a Terra non si possa assentare, ò partirsi senza espressa licenza de Sig.ri Priori sotto pena d'un scudo il giorno che starà assente.

Elettione del Cancell.ro della Comm.tà e suo officio Cap. 20.

E non meno necess.o che utile, che la Corte dell Commissario sia provista d'un prattico, e fidato Notaro o Cancell.ro. Però p il pnte statuto si statuisce, che ogni volta sarà di bisogno debbiano li S.ri Priori trovare un sufficiente notaro quale eserciti la Cancell.ria della Corte in Civile, e Criminale, quale già tempo fù la Comm.tà compro dalla Rev. Cam. Ap.ca. Avvertendo, che per buon rispetto la Patria d'esso not.o sia distante da Cesi almeno sei miglia, e che d.a Cancell.ria si dia in mano di psona fidata e da bene con quella miglior risposta, che sarà possibile alla Communità di beneficio, e con li Capitoli, e tasse nel fine del presente trattato descritta, e non sia lecito a essi Sig.ri Priori accettare a un tal Officio psona alcuna, che altre volte l'havesse fatto, et esercitato in d.a Terra se prima non sarà proposto, e deliberato nel publico Conseglio sotto pena d'un scudo di ciascun Priore per ciascuna volta, che contrafaranno.

10 16v

Elettione del Camerlengo, e suo Off.°
Cap.° 29.

Fra li molti Offitij, che al Regimento, e governo della Te[rra] di Cesi spettano, e sono di gran Consideratione, e necessa[rio] deue esser l'Officio del Camerlengo, per le cui mani tutt[i] li prouenti, e spese della Comm.tà passano alche volendo p[ro]uedere. Si statuisce, et ordina, che li Sig.ri Priori et huo[]mini, che saranno eletti à fare il bussolo del Magistrat[o] nel med.° tempo, e modo debiano fare il Bussolo del Camerlengo, descriuendo e mettendo in esso quelli, che à loro pareranno idonei ad essercitare tal Officio, eccett[o] Procuratori, Notari, quali si debbano cauare nel med[.°] loco, tempo, e modo, che si sogliono cauare li Sig.ri P[riori] e loro Officio duri, e debbia durare solo tre mesi, e sia obligato in quel tempo, che dalla Comm.tà li sarà ordinato riscuotere tutte, e singole datiue, et Impos[i]tioni in qualunque modo, per qualsiuoglia Causa, e qualunque somma, e quantità sia da imponere [du]rante il suo Offitio da tutti huomini di Cesi, Terraz[za]ni, ò forastieri habitanti, et non habitanti in d.a Te[rra]

pure[...]

pure le di forastieri, e Terrazzani habbino, e possedino beni Stabili nel Terr.rio e giurisdit.ne di Jesi altrim.te passato d.o tempo sia tenuto del proprio all'integra satisfat.ne di tale datiua et Impositioni, et acciò nessuno di tal fatto possa pretendere Ignoranza hauuto, che haurà il Libro della grauezza, e datiua imposta. Debbia far bandire dal publico Balio ne Lochi soliti, e notificare tal Impositione, e della qualità, e quantità Imposta, e che tutti la debbiano pagare in termine di tre giorni, o più o meno secondo sarà ordinato da SS.ri Priori, qual termine passato possa d.o Camerlengo procedere Col mezzo della Ragione Contro tutti quelli, che saranno renitenti e tardi a pagare. E nel principio del suo Officio si farà fare un Libro, doue per mano del Cancell.ro di d.a Terra, e non d'altra persona di Commissione di Priori si debbiano scriuere, et annotare tutti li denari, che giornalm.te li peruerranno alle mani, oltre le d.e Impositioni, et anco quelli, che per ord.e di d.ti Priori uerrà pagando e spendendo, e ritrouandosi partita alcuna pagata da d.o Camerlengo, o scritta dal Cancelliero senza d.a Commissione della mag.r parte de Priori Incorrano in pena, tanto il Camerlengo, quanto il Cancell.ro di scudi doi ciascuno di Loro, e per ciascuna uolta, e nondimeno d.a partita s'intenda nulla, e nelli Conti nõ si faccia buona, e per sua mercede habbia giulij otto da pagarsi al fine de suoi Conti.

10 17v

Elettione di Balio, Officio, e Salario
Cap. 30.

Deue essere di gran fedeltà quello, che l'Offitio del Bali[...]
cita, però si deue hauere gran consideratione in elegerlo o[...]
uolta, che occorrerà. Pertanto si statuisce, et ordina, che non si [...]
fare tal'elettione, senon in publico, e generale Conseglio, e che si hab[...]
sopratutto l'occhio di tali da elegersi sia fidato, e da bene, quale [...]
e giurato, che hauerà in mano del Cancelliero del Commune di be[...]
essercitare fidelm.te il suo officio debbia e sia obligato à seruire [...]
le cose spettanti all'Officio, al Comm.rio, alli Priori, et ad altri [...]
ciali di sorte fare citationi, bannimenti ne luochi soliti, et [...]
ni à richiesta della Corte della Comm.tà, ed altre particolari [...]
et andare ogni uolta, che occorrerà, ò che li sarà commandato co[...]
ò senza per interesse publico à qualunque loco, doue da [...]
Communità, ò Priori li sarà ordinato senza premio, ò merce[...]
alcuna, ma solo per il vitto ad arbitrio de d.i Priori. Et a[...]
d.o Balio da ciascuno sia cognosciuto, si ordina, che la Com[...]
predetta gli debia fare una Cappa di panno rosso listata [...]
torno di bianco, e con l'impronta della Comm.tà, et il suo salari[...]
oltre la d.a Cappa di scudi diece m.ta per ciascun' anno da pa[...]
seli per tre mesi in tre mesi da ogni Magistrato

Mastri d[...]

Mastri di Strada, e Loro Offitio
Cap. 31.

Apartiene al decoro, et honore della Terra provedere, che le Strade tutte siano ben tenute spatiose, Larghe, et accomodate. Però si statuisce, et ordina, che li SS.ri Priori, che resederanno siano tenuti, et obligati elegere, e deputare per Mastri, e Revedittori di Strade, de Quali si usano chiamare quattro huomini da bene, e suffi=cienti di Cesi, de quali due debiano servire per le Strade, che saran=no verso la Città di Terni incominciando a piedi la possessione di Gio: Luca Martoli in Voc.o Collestasi per drittura alla Palombara d'Angelo Modio, come segue la Strada di Collestasi, et indi alla Fontana del Condotto, e da d.a Fontana per Linea diretta ti=rando sù per la valle di S. Andrea fino a' Torre Maggiore fino alli Confini di Porzano, et l'altri dui debbiano servire per le Strade, che staranno dall'altra banda verso la Terra di S. Gemini, et il loro Officio debbia durare un'anno, e siano de continuo tenuti riuedere le Stradi di dentro la Terra, e farle mantenere quanto sarà possibile Larghe, aperte, libere da ogni impedimento, e similmente una volta l'Anno riuedere le Stradi fuori della Terra del mese di Maggio, nel qual tempo con ogni diligenza debiano cercare se alcuno habbia pigliato et occupato in modo alcuno d.e Strade, e quelle far' accomodare

18v

in quella maniera, che à loro parerà spediente. Di modo, c
le strade publiche siano libere e spedite, spatiose, e di la
ghezza di sei piedi di pertica, e le strade vicinali di tre pi
Gli Padroni delle Possessioni, che adiaceranno con d.te strad
siano tenuti in termine d'un mese doppo, che li sarà [...]
mato, e fatto intendere da d.i M.ri di strada tagliare, spia
et affatto rimouere tutti arbori, ripe, lemiti, e siepe, qu
à dd. Viali giudicaranno fare impedimento à d.te strade, e s
altre cose fare, et esseguire, quali dalli medemi per benefi
d'esse strade gli sarà imposto, et ordinato sotto pena di scud
chi contrafacesse, e per ciascuna uolta. Et siano nondimeno ten
di nouo col mezzo di ragione astretti à fare quanto di sopra [...]
tiene, e mancando d.i M.ri di strada fare il debito loro [...]
no nella pena d'uno scudo per ciascheduno, e similm.te siano [...]
nascendo differenza alcuna fra gli huomini di sei per conto dell[e]
de predette à richiesta di qualsiuoglia andare à uedere, [e]
terminare secondo il lor giuditio sotto d.ta pena ricusando, [non]
uolendo andarci. Dichiarando, che per l'esecutione delle [cose]
predette basti l'interuento delli 2 Mastri di strada, [che]
habbiano l'autorità, come se tutti quattro ci fossero [pre-]
senti. Che se le strade publiche senza difetto, ò colpa
di quelli, che ui confinano fossero fangose, e scommode, [si]
debiano salciare, et accomodare, e ridurre in buono stat[o]

Comm[...]

Commune di d.to Serra, e se saranno strade priuate da quelli, che ci hanno il passo, e transito, e d.i M.ri di strada per loro mercede, o salario habbino, e possino conseguire dall'entrate della Communità S. 50 per ciascheduno di essi, per ciascheduno anno.

Estimatori del Commune officio, et mercede Cap. 51.

L'offitio di stimatori si deue dare a persone di giuditio maturo, di coscienza, e prattica; Però si stabilisce, et ordina, che li sig.ri Priori a chi spettarà fare l'elettione, hauere occhio di non deputare per stimatori huomini, che delle sud.e qualità sono priui. L'offitio dunque delli stimatori durerà un'Anno, e l'anno cominciarà il p.mo di Gennaro per commodità d'ogn'uno, saranno almeno sei d.ti stimatori. Quali doppo, che saranno eletti, et haueranno al solito giurato in mano del Cancelliero di fare, come si conuiene l'Officio loro siano tenuti, et obligati à requisit.ne et instanza di qualunque Persona, e sotto pena di paoli cinque per ciascheduno di loro, che mancasse, e per ciascuna volta andare doi per doi à uedere, e stimare tutti li danni di qualunque sorte si siano in qualsiuoglia modo fatti, tanto con bestie, quanto manualm.te nel Territorio e giuridit.ne di Cesi, e per meno loro scommodo, e del publico, due di loro debiano seruire per stimare li danni fatti nelle possessioni esistenti verso Terni, doi per quelli, che saranno

19v.

fatti nelle possessioni poste verso la Serra di S. Gemino
altri due per stimare li danni, che si fanno nella Montagna
incominciando dal fossato di Canale per la strada che viene da
S. Martino a Cesi seguitando per la strada fino alli Confini
Porcaria, e li primi s'intendano incominciando dalla Val
S. Andrea per deritto per la via del Condotto, alla strada di
Collestasi fino alli Confini di S. Gemino. E perche alle volte
certi danni non patiscono dilatione in farli stimare, come
quelli, che sono fatti di fresco nelli grani, biade et l'ue,
ordina espressamente, che tali danni si possino fare stimare
da qualsivoglia persona purche non sia della famiglia
di quello che haverà ricevuto danno, o affine, consanguineo
al secondo grado secondo la ragione Canonica, et essi stima
habbino per loro mercede per qualunque stima, che faranno
se sarà fatta ne piani d. 8. se sarà fatta nelli Monti
dichiarando, che se sarà fatto alcun danno in una possessione
quale sia divisa per qualche forma un solo frutto, tal danno
si possa mettere se non per una stima, e relatione, ma se
fatto danno in diversi frutti etiam in una medema possess.
si faciano tante stime quante sorte di danni saranno
e se una med.a possessione, o tenuta havesse diversi lavori
benche il danno non sia fatto se non in un solo frutto la mer
di d. Stimatori deve essere diversa secondo la quantità de lavori

Pena

Pena di quelli, che ricusaranno l'Offitio
Cap: 33.

Perche uano saria fare l'ordini boni, e gl'Offitiali che li mandassero in essecutione se non si trouassi chi tali officij uolesse esercitare. Però si statuisce, et ordina, che se alcuno, quale sarà eletto, ò estratto à fare alcun' Officio, e quello senza legma causa, e impedimento cioè per infermità, ò Contumacia Criminale, ò per assenza necessaria dalla Terra di Cesi recusasse, se sarà Priore incorra in pena di giulij cinque, se Ambasciatore di paoli quattro, se Procurator Fiscale di paoli tre, se Comm.^o paoli doi, se Stimatore, ò viale b. 25. se Sindicatore b. 20. da pagarsi senza remissione alcuna

Salaviati dalla Communità
Cap. 34.

Non è douere, ne l'honestà il comporta, che chi serue al publico dependa nella sua seruitù dal voleri, interesse, ò Capriccio de Particolari. Pertanto si statuisce, et ordina, che li Priori non possino in modo alcuno rimouere dall'Offitio gli Officiali eletti, e salariati dalla Comm.^tà senza l'ordine espresso del Conseglio genle sotto pena di giulij Cinque per ciascheduno, e ciascuna uolta, che contrafacessero, e quel che da loro contro il presente statuto sarà fatto non vaglia in modo alcuno.

20v

Ragione del Congruo
Cap. 35.

Volendo ouuiare alli scandali, risse, et odij, che alle uolte dalle vendite possono, e sogliono nascere, non seruandosi gl'ordi del'honesta, e giusta ricerca. Si statuisce, et ordina, che q che haueranno possoni, ò altri beni stabili dentro, ò fuori della Terra, tanto Serrazzani, quanto forastieri non li possano debiano vendere se prima non ricercaranno li suoi Consanguin e parenti di Casi sino al secondo grado da comprarle secondo la lege Canonica, alli quali uolendoli debiano uendere d. beni, se non ranno altrim.te d'accordo secondo la stima da farsi p doi huom Communemente da elegersi, e se d. Consanguinei dicessero no hauer'animo far tal compra, siano tenuti essi Venditori ricerca li Conuicini, e quelli, che haueranno beni contigui et adiacenti à q che uogliono uendere, et à loro uenderli p il prezzo stimato, ò tra loro saranno d'accordo, e se saranno più Consanguinei si d al più congionto, ò più uicino, ò se hauesse mag.re quantità de annessi. Et in ogni euento d. Consanguinei, ò uicini respettiua fossero in più gradi, e concorressero insieme, e uolessero comprar la cosa da vendersi p ouuiare ad ogni inconueniente leuar gara et leuare ogni impedim.to, et ad ogni buon fine, et effetto debiano fare tanti breuicelli, ò sorte, quante psone sono, e q

che

che sarà cauato in sorte, s'intenda esser preferito alla vendita, e se li Consanguinei nominati, ò uicini accetteranno l'offerta de beni offerti da uendere habiano dieci giorni di termine dal dì dell'offerta da cominciare à pagare, ò uero concordare il prezzo, e caso, che d.i Consanguinei, e uicini ricusassero di far tal compre sia lecito al venditore uendere li beni à chi li uorrà eccetto che alli forastieri, e dell'offerta da farsi del venditore debia costare per mano di notaro presso l'atti della Corte, e se sarà fatta altrimente la vendita ipso iure sia nulla, e li Consanguinei, ò uicini possino redimere la cosa uenduta fra termine d'un'anno doppo, che sarà fatta la vendita pagandosi il giusto prezzo ne essendo d'accordo per due huomini, come di sopra, e quelli, che uenderanno contro d.a forma incorrano in pena di cinque scudi, come anche il commiss.o, che non mandarà in esecut.ne à richiesta d'alcuno. questo capitolo, e tutto ciò habbia loco nelli contratti delle cose stabili, e tutti altri instrum.ti e conuentioni. eccetto nelli contratti d'assegnatione de beni stabili per fondo dotale, ò per mutatione

Lauoratori Cap. 36.

Per togliere ogni lite potesse nascere fra Lauoratori, e ueri Proni delle possessioni date à Lauoreccio per la prese legge s'ordina che li Lauoratori delle possessioni, e terre alborate, e da grano siano tenuti fedelm.te alli tempi conuenienti arare, coltiuare, seminare le dette possessioni, e terre per tre uolte auanti al seme

21.v

e Stabiare l'arbori fruttiferi almeno una volta in due Anni
zapparli due volte l'anno se si semina, et una volta l'an
se non si semina, e quelli, che saranno Lauoratori di terr
oliuate le debiano arare tre volte l'anno, e Stabiare almen
ogni due anni una uolta, e zapparli due volte l'anno, e p
meno secondo che conuerranno col Padrone delle terre. Et perche
il passato sono nate, e per l'auuenire possono nascere liti, e diffe
renze sopra li frutti dell'arbori fra li Padroni, e Lauoratori
sopradetti, che doppo meterd si ritrouono nell'arbori esistenti
le stoppie; Dichiaramo, che di frutti ne partecipino anco li
uoratori purche per tutto il mese d'Agosto sussequente habbi
arato, e zappato d.ti Arbori nel modo infrascritto cioè. Le
possessioni con arbori fondati si debiano arare tutte inte
mente, e l'altre doue fossero arbori rasi, e di poco numero de
no arare, di modo tale, che discosto da d.i arbori sia arato
meno per tre passi da ogni banda dell'arbero, qual Lauora
non mandando ad essecutione le cose predette nel modo, temp
come di sopra il uero Padrone delle Possessioni le possino fa
fare, et arare a spese, e danno, et interesse de d.i Lauorato

Modo di uendere beni, prouenti, et entrate
della Communità Cap. 37.

Siano solleciti, e vigilanti quelli, che al gouerno del publico
attendono

attendono in uendere et appaltare con quel mag.^{ior} uantaggio, che sarà possibile li beni, et le entrate della Communità che per tal effetto è parso statuire, et ordinare, che ogni uolta che occorrerà uendere, et appaltare d.^i beni, et entrate, et in particolare la Condotta del Macello, Pizzicaria, e Salara, l'Hosteria, e Depositaria, la Gabella dentro la Serra, li grani delle Montagne, Pascoli del Piano, e delli Monti, La Panetteria, Vendere uino à minuto, et altre entrate se ui sono spettanti alla Communità, sempre debiano fare precedere alle d.^e uendite, et Appalti tre bandi da farsi auanti dal publico Balio in tre diuersi giorni secondo il solito, Ordinando espressam.^te, che d.^e uendite non si possino in modo alcuno fare senz'il publico Conseglio, et in giorno festiuo; e li S.^i Priori, e Comm.^rio sopra tutte, e singole vendite, et Appalti possino, et habino autorità di fare quell'ordini, e Capitoli, che à loro pareranno opportuni hauendo sempre l'occhio all'utile, e beneficio del publico, e de particolari

Tauola delle mercedi, et emolum.^ti del Sig.^r Commis.^rio

Prima habbia, e debbia hauere il Sr Comm.^rio, che sarà mandato da Sig.^ri Superiori al Gouerno della Serra di Cesi per sua mercede, et annuale Salario ƶ 36. et oltre d.^o Salario l'infra.^ti emolum.^ti

22v

e proventi In Cause Criminali.

Per Sportule in cause Capitali dove il Reo venisse assoluto sc.
quattro fino al numero di dui per ciascuno per la medema
Sentenza, e per il pred.o delitto venissero assoluti e così fra
tutti doi scudi otto. E se sarranno più di doi li Rei d'asso-
versi, come sopra riceva, e ricevere possa uno scudo per
qualsivoglia oltre li doi predetti purche la distributio
del tutto si faccia equalmente, e si paghi fra d.i rei a
soluti, o' da assolversi dal pred.o Giudice per la med.a
Sentenza, e processo.

Nelle Cause dove venisse imposta pena corporale, e dove n
ne andasse la vita paoli quindici, e se saranno doi paoli
quindici per ciascheduno, e da doi in su siano quanti si v
ghiano oltre li dd. 30 paoli si paghi paol. 4 per qualsivog
oltre li doi predetti da distribuirsi il tutto ut.m.te fra d
et havuta la Consideratione come di sopra e' stato detto.

Nelle pene pecuniarie habia d.o Comm.rio per sue propine fino alla
somma di 25. scudi paoli 3. da venticinque fino a' c
paoli cinque da cento fino a' qualsivoglia somma scudi
e se saranno due ogn'uno paghi l'intiera rata, e com
soprad.a e se più di doi paghi ciascuno oltre a' d.ti do
la quarta parte della d.a Tassa respettivam.te da distr
nel modo sopradetto.

Per

Per Pronuntie, Interlocut.ne non si pagli Cosa alcuna.
Per essamine de testimonij indotti à difesa d'alcuno in Cause Criminali essendo Capitali b. 10. Nelle Cause doue non andasse la Vita e si douesse imponere pena Corporale b. 5. nelle pecuniarie b. 3. per testimonio.

In Cause Civili

Per sentenze diffinitiue, ò che haueranno forza di diffinitiue da dieci paoli fino alla somma di diece scudi, habbia il Com.rio per sportole b. dieci — 10
Da dieci scudi fino à cinquanta b. 30 — 30
Da cinquanta fino à cento paoli cinque — 50
Da Cento fino à qualunque somma un scudo — 1.
Nelle Cause di minor somma secondo la forma dello Statuto e per sentenza date in contumacia, e per pronunzie non si paghi cosa alcuna
Per essame de testimoni con Articoli, et Interrogatorij fatti presente, et assistente esso s. Com.rio — 03
Ma non assistendo all'essame non possa pretendere Cosa alcuna.
Per decreto da imponere nell'Instro, se sarà in Palazzo b. 5. se fuori di Palazzo dentro la terra b. 10. se fuori della terra b. 20.
Per andare à uedere Luochi de differenze, se sarà dentro la Terra b. 25. se fuori della terra b. 50. Per mandato sospetto di fuga b. 5.

23

Tassa di Emolumenti dell'Avvocati

L'Avvocati delle Cause Criminali e Capitali habino per mercede di
di doi, se d.e Cause non saranno Capitali, ma doue non anda
pena Corporale scudo uno, e se ne andasse pena pecuniaria
da 25. scudi ingiù b. 30., da Venticinque sino à Cinqua
ta b. 50. da Cinquanta fino a qualsivoglia somma d.
Dichiarando, che se d.i Rei à quali d.i Avvocati prestano loro p
trocinio sarranno doi ò più Inquisiti, ò processati per la med.
Causa, e delitto, si serue la med.a distint.e, e diuisione, che
sopra è stato ordinato alli Commissarij nelle loro sportole
e propine in Cause Criminali.

Per Patrocinio nelle Cause Civili da uno scudo sino à 10 habino
Avvocati b. 20. da dieci scudi sino à Cinquanta b. 30, d
Cinquanta fino à cento b. 50. da Cento fino à qualsivoglia
somma 1. Dichiarando, che d.i Emolumenti si debiano p
gare à d.i Avvocati finite le Cause intieram.te eccetto
le Parti s'accordaranno auanti la Sentenza. Perche
tal Caso dichiaramo, che se tal'accordo sarrà fatto po
della Contestat.ne della lite detti Avvocati debiano ha
un terzo della Tassa sopradetta doppo la publicatione
del processo doi terzi doppo la Conclusione nella Causa
ancorche non si sententiasse habiano l'intiera merce
et oltre alle d.e mercedi li Clientoli debiano pagare à det

Avvocati

Avvocati le Scritture, che alla giornata in d.e Cause farranno

Tassa, e Mercede de Procuratori.

Li Procuratori quali difenderanno qualche Lite, e Causa Civile, o Criminale habbiano la metà dell'emolum.ti e mercede che hanno l'Avvocati, havuta la med.a considerat.ne e destintione, che nella Tassa dell'Avvocati è stato espresso, e dichiarato in quanto alle Scritture poi habbiano.

Per fare Libello, e Scrittura β. 10.

Per articoli, Interrogatorij, Eccettioni, Replicationi, e Triplicationi β. 15. per ciascuna Scrittura.

Per Confettione di Suppliche tanto in Cause Civili quanto Criminali β. 10.

Per vedere processi con informare il Giudice in voce, ò Scriptis nelle Cause Capitali β. 30. e nelle Corporali citra mortem β. 20. nelle pecuniarie Civili β. 10.

Prohibendo espressam.te, che li Procuratori sopradetti oltre il salario, e mercedi sud.e non possino ricevere, ne dimandare cosa alcuna per atto, Comparsa, ò Instanza da farsi ne Cause de quali saranno Procuratori. Che per ignoranza de Clienti, ò per avaritia de Procuratori si pagherà cosa alcuna oltre la mercede predetta, sia il Procuratore Cassato dal detto offitio di Procuratore con altre pene ad arbitrio de Sig.i Superiori.

10 ... 24v

Tassa de Mercedi del Notaro, e Cancelliero della Corte

Per produttione di Libello, Instrumenti, polise, Libri Articoli, In-terrogatorij, e di qualunque scrittura da fare, si nelle Cause Ciuili, Come Criminali s. 3. assieme coll'atto da farsi men- le produrranno d.e scritture.

Per qualsiuoglia atto, ò semplice petitione, ò replica, ò Instanza s. vno.

Per Copia di Libello s. 3.

Per Copia di petitione s. 2.

Per Copia di processo, ò di qualunque altra scrittura in sem-plice forma s. 2. in publica forma s. 3. per ciascuna Carta purche la Carta contenga inde venti uersi, et ogni uerso cinque dittioni di più sillabe per il manco.

Per sicurtà, ò altra obligatione da farsi s. 3.

Per giuram.to di sospetto di fuga assieme con atto di Comparsa s. ...

Per qualsiuoglia precetto, ò mandato in scritto s. 2.

Per Riuocat.e di d.o mandato, e ridurlo alla uia di ragione s. 2.

Per relatione di stima s. vno.

Per essame de Testimonij senza arti s. 2.

Per essame de Testimonij Con arti, et Interrogatorij s. 4.

Per Copia di sentenze in Cause attitate con tutte e solennità ... Ciuile, et se saranno di mag.r somma s. 5. in Causa di minor ... s. 2. —

Per citationi, et Inhibitioni, che occorresse farsi per qualunque Causa
Commissaria col tenore della Commissione di d.a Causa ß. 20.
Per Lettere remissorie ß. 10. Per Rogito di Deposito ß. 2.
Per estrattione di Sentenza in publica forma in Causa di magg.e
somma ß. 30. in Causa di minor somma ß. 15.
Per Copia di sentenze semplici in Causa di maggior somma ß. 10. In Cause
di minor somma ß. 5.
Per Rogito di polise, e di partite di libri di mercanti, e simili ß. 2.
Per Registro d'Instromenti ß. 4.
Per giuramento decisivo ß. 2.
Per mandato di Procura in qualunque Causa ß. 3.
Per Risposta da farsi alle Cause, ò Inquisitioni Crimli ß. 2.
Per sicurtà di stare à Ragione, ò di non offendere, e simili ß. 2.
Per protestanza ß. 3.
Per Rogito di sentenza assolutoria ß. 5.
Per Cassatura di processo in Cause Capli ß. 50. nelle Cause dove viene
imposta pena corporale ß. 30. nelle pecuniarie ß. 20.
Per Registro di bollette ß. 2.
Per Registro de brevi, ò di gratie riceuute in Cause Capitali ß. 25.
Per Registro di suppliche nell'afflittiuo di Corpo, ò pecuniarie ß. 10
Per Cassatura di sigurtà ß. 2.
Per qualunque Instanza d'abolitione da farsi ß. 5.
Per estrattione di sentenze assolutorie in Cause Capitali ß. 60.
Nell'afflittiue di Corpo ß. 40.

25v

Nelle pecuniarie sino al num.° di 25. scudi b. 20. , da 25. sin

à qualunque p[er]sona b. 30.

Per Inuentario da farsi in Cause Capitali b. 50. nell'afflittiue

di Corpo, e nelle pecuniarie b. 25.

Et siano obligati d.i Not.° Cancell.to e d.ti Auuocati Not.i e Procur.

e Commissario facendone Instanza, quello, che pagherà farglie

Riceuuto, e quietanza, di quello tanto, che p[er] loro mercede

Riceuono, e se pure la pagli con l'Anno, mese, e giorno.

Di più s'ordina, e dichiara, che doue nelle d.e Tasse, e nell'Infra

si è fatto, e farrà mentione di pene in qualunque Causa

si intendano le pene secondo la diffinitione del presente

Statuto, e non altrimenti.

Tassa del Cancelliero della Comm.tà
e suo Officio.

Prima d.° Cancelliero sia tenuto, e debia rogarsi, e fare tutti

Contratti, et altre scritture pertinenti alla Communità

e quelle produrre auanti chi bisognerà, e di essi cauare

Copie publiche, e semplici ad Instanza della Communità

sensa premio alcuno, et ad Instanza de particolari purc

se gli pagli la sua debita mercede.

Di più sia tenuto d.° Cancell.° à richiesta della Comm.tà e delli S.ri Pri

p[er] seruitio publico andare per Ambasc.ie doue, e quante uolte

bisognerà sens'alcun premio, ò mercede contentandosi delle spese p[er]

il Cauallo.

Per

Per ciascuna legalità habbia solo b. 5—

Per scrittura in accomodare al catasto b. uno per parte, e tal de b. 12 per ogni possessione, e tante volte quante bisognarà.

Per Patente di medici, ò altri officiali, che dependono dalla Commun.tà da condursi nella Terra b. 50.

Sia anco tenuto scriuere tutte le lettere, che li sarranno commesse da SS.ri Priori etc. in fauore de particolari senza premio alcuno.

Non si possa partire d.o Cancelliero dalla Terra senza licenza de SS.ri Priori.

Tassa delli Notari

Per regito d'Instromenti Ordinarij b. 5.

Per Rogito d'Instri di Censo, ò vendite, e Testamenti b. 10

Per estrattione d'Instri in publica forma fino alla somma di 50. b. 30. Da scudi Cinquanta fino à Cento, paoli Cinque, da Cento fino à qualunque somma giulij cinque per centenaro.

Per Cassatura d'Instri fino alla somma di 50. b. 15, da Cinquanta sino à Cento b. 25., da Cento fino à qualunque somma b. 25. per Centenaro.

Per estintione d'Instri extragiudiciali b. 5.

Per ostentione in publica forma, e produttione d'Instri in giuditio si pagli un terzo di quelli, che si pagheriano se si estrahessero in publica forma

Per estrattione in publica forma d'Instro di quietanze, Compromessi, e simili b. 25.

26v

Che per l'auuenire auuerrà, se alcuna persona volesse estra-
re qualche Instromento in publica forma, in tal Caso i Not.
che l'estraheno non possino riceuere mercede se non per
quella quantità, che chi la vuole ne haurà bisogno. C
se l'Instro, che si cauarà Contiene ▽ 200. e quello che l
vuole ne hauerà bisogno solo p ▽ 100 purche delli sc
cento n'è sodisfatto paghi solo p ▽ 100. La mercede a esso
Notaro purche si proui il pagamento p li altri scudi cen
Et parimente se il Legatario ne Testamenti p Conseguire
Legato vorrà se li paghi d.° Legato, sia tenuto il Notaro
dargli Copia d'esso Legato in publica forma. In questa
forma cioè. Inter alia que reperiuntur in quodam Testam
facto p H. sub Anno &c adest Legatum tenoris &c et descri-
batur Legatum ad longum et post legatum fuit facta here-
Institutio d. H. prout latius Continetur in eodem Testam
Et per tal Copia in publica forma il Legatario non sia tenuto pa-
al Notaro se non per la Concorrente quantità Contenuta
d.° Legato, e tal Copia p autorità di questo Statuto faccia
come se fosse compresa l'Institutione dell'herede de verbo
verbum a fauore pero solo del Legatario p Conseguire
tal Legato.

Tassa delle Mercedi dell'Essecutori in Cause Crimi

Prima non possa l'Essecutore, nè debbia pigliare alcun
senza

senza mandato del S. Commiss.o, eccetto se nõ fosse bandito, ò con=
dennato, ò vero non fosse trouato con armi, ò in fraganti delitto, ò delin=
quente in casi espressi nel p.nte Statuto ò vero fosse in fuga, ò ap=
parisse di qualche notorio delitto.

Per cattura de condennati, ò da condannarsi in pena della Vita fuori della Terra £ 2. e dentro la Terra £ 1.

Per cattura de condennati, ò da condennarsi in pena corporale fuori della Terra £ 1, e dentro la Terra β. 50.

Per cattura de condennati, ò da condennarsi in pena pecuniaria β. 50 fuori della Terra, e dentro la Terra β. 25.

Per cattura delli sudetti fatta in Palazzo publico si paghi il quarto delle d.e somme.

Per menare carcerati prigione da un loco ad un altro non si paghi

Per accompagnare il Notaro quando anderà à fare qualche inuentario se sarà fuori d. Terra β. 10. se dentro la Terra β. 5.

Dichiarando, che se anderà più d'una volta ad accompagnare d.o Notaro p. il med.o Inuentario, ò anderà dentro ò fuori della Terra, per una mercede possa hauere, di modo tale, che nõ ecceda β. 10, et accompagnando altroue, ò per altro effetto il Notaro nõ debbia, ne possa hauere cosa alcuna.

Per cattura di condennato, che già fosse gratiato, mà non hauesse fatto registrare la supplica, ò vero cassare il Processo della sua condennatione se sarà condennato in pena di Vita β. 50. se in pena corporale, ò pecuniaria β. 25.

Per prigionia de carcerati in carcere secreta per qualunque delitto

e Causa habiano l'Essecutori p ciascun giorno b. 5. q. da cinq
giorni in su nd habbino Cosa alcuna, ne meno mentre dett
prigioni staranno nella publica.

Per essecutione Civile relassata da qualsiuoglia Corte b. uno per scudo
purche non passi n' ecceda l'essecutione per qualsiuoglia somm
S. 15. da pagarsi dalli Rei doppo che si sarà fatta l'essec
nelli bracci secolari la mercede predetta raddoppi.

Per essecutione in qualsiuoglia Causa fatta p interesse della
Corte non si pagli mercede alcuna.

= Tassa delle Mercedi del Balio =

Per Citationi dentro la Terra quatrino uno, fuori della Terra
in qualunque luogo bisognerà sottoposto alla giurisd.ne di
b. 1. e la medema mercede consequisca chiamando per
na alcuna contro la quale fosse rilassata l'essecution
del Balio da farsi ad instanza de particolari quat
ni due.

Per essecutione dentro la Terra q.ni due fuori della Terra b.
Per Inuestitura de Cose stabili dentro la Terra b. 1. fuori b. [illegible]
Per ciascun Bando di pegno in Cose mobili, e stabili q.ni due
Per qualunque mandato in scritto dentro la Terra b. 1. fuori della
Terra b. 2.

Per presentatione de Monitorij, e Relatione, Citat.ni Inhibitioni Cam
ò di Commissarij deputati in qualunque Causa, ò p affissione
di Cedule, Scommuniche dentro la Terra b. 2. fuori della
Terra

Serra d. 4, e tutte le sud.e Cose ad instanza, e seruitio della Communità li debia fare senza mercede alcuna
Per esecut.ne in Cause Criminali, ò danno dato non possa pretendere Cosa alcuna

Gabella della Rocca di Cesi

Per soma di panno fiorentino	20	Per soma di lana nostrana	10
Per soma di Seta	20	Per soma di Lazzaretti	06
Per soma di panno nostrato	10	Per soma di Coltre	05
Per braccio di panno	01	Per soma materazzi	06
Per soma di Cera lavorata	30	Per ciascun materasso	02
Per soma di Cera non lavorata	10	Per ciascuna Coltra	01
Per soma di ferro lavorato	06	Per soma di bombace non filata	08
Per soma di ferro non lavorato	04	Per soma d'Aste	02
Per soma di panno Canavaccio	06	Per soma di Lancie	02
Per soma d'uva passa	04	Per soma Cotelle	06
Per soma nocelle amandole	02	Per soma di rame non lavorato	06
Per soma di spetiaria	30	Per ciascuna macina	20
Per soma di Zuccaro	10	Per soma d'ottone, et stagno	06
Per soma di mercanzia	05	Per soma di acciaio, e metallo	04
Per decina di Zafferano	10	Per soma di piombo	04
Per soma di pepe	20	Per soma di biada, et orzo	02
Per soma di Bordee	10	Per soma di grano	02
Per soma di Cofani d. 8.	08	Per Centinaro de Castrati	30
Per soma d'Anisi	06	Per soma di Carrati	02
Per ciascuna balipia	01	Per soma di legname lavorato	02
Per ciascun fardello	01	Per soma di Vetello	04
Per soma de libri	20	Per castrato, ò porco	02
Per ciascun Libro	01	Per soma di mele	02
Per soma di Lana Aquilana	20	Per soma di Chiodi	06

Per soma de Corami non Conci	d. 04
Per soma di pelle minute	— 06
Per ciascuna pelle di Corame	— 01
Per soma di Guarnelli	— 06
Per soma di Cascio	— 06
Per centinaro d'oua	— 02
Per soma di Lino	— 10
Per soma di pescie	— 02
Per soma di Sale	— 02
Per soma di Vino	— 02.
Per soma di Carne salata	— 04.
Per soma Castagne	— 01.
Per soma Stamegne	— 02
Per soma Noci, et altri frutti	— 01.
Per ciascuna bestia grossa	— 03.
Per soma d'oua	— 03
Per soma d'oliua	— 03
Per soma di Calce, Cenere, e Carbone	— 01
Per legno grosso	— 02

Per soma di Bigliare setaccie, e Cornelli d. [illegible]

Per soma di brocche, pigne, e scudelle d. [illegible]

Per soma di piatti, e vasa d. [illegible]

Per soma Cipolle, Agli, porri, e Caules d. [illegible]

Per soma melangoli d. [illegible]

Per soma meloni, Cetroni, Zucche, et Cocomeri d. [illegible]

Per soma di Canipa d. [illegible]

Per soma d'olio Petrolio d. [illegible]

Per soma di faue d. [illegible]

Per soma di fusti da sella d. [illegible]

Per soma di selle ferrate d. [illegible]

Per ciascuna Cota d. [illegible]

Per soma de Pelliccioni d. [illegible]

Per balla di Pece, e termentina d. [illegible]

Per centanaro di tegole, et Mattoni d. [illegible]

E per l'atre cose delle quali non si fa mentione nella presente tariffa si proceda a simili a simile, hauuta consideratione alle dette cose, e alle quali passaranno.

2°

Fine del primo Trattato

Trattato secondo, Tempo, e modo di render ragio[ne]

Cap. p.mo

Essendo la Giustitia, e ragione potissimo mezzo per conseguire

conseguire ogn'uno quello, che è suo, si statuisce, et ordina che il Sig.r Comm.rio di d.a Serra sia tenuto, e debia ciascun giorno giuridico ogni mattina almeno per un'hora intiera dopò il solito suono di campana resedere, e stare al banco di ragione, à rendere, et amministrare giustitia in tutte, e singole cause à ciascheduno, che gli la dimanderà, et interponere suo decreto, e pronuncia diffinitiua, et interlocutoria auanti, che si parta dal banco à qualunque atto, che auanti à lui in quel tempo si farà sotto pena d'un scudo per ciascuna volta, che contrafacesse, et le pronuncie, e li decreti fatti con questa forma, e fuora di banco ipso iure non vagliano, ne habiano forza, ne da essi non resulti, ne nasca attione alcuna.

Sopra le Citationi, e modo di procedere Contro Contumaci Cap. 7

Non è dubio alcuno, che la citatione è fondam.to principale di ciascuna lite, però si statuisce, et ordina, che il Balio di d.a Serra ad instanza di qualunque persona, tanto Serrazzano, quanto forastiero personalm.te, se potrà, ò uero non potendo à casa della sua solita habitatione debia citare il Reo un giorno per l'altro, che comparisca all'hora

solita della Ragione notificando il nome di quello
che lo fa citare, nella qual hora l'Attoria debia
fare avanti il Sig.re Comm.rio l'Instanza delle sue pre
tensioni contro d.o Reo in tal modo citato, e se d.o R
essendo personalmente citato non comparirà in d.o ter
mine. In tal caso s'habbia per contumace, e contro d
lui si possa commettere, e rilassare l'essecutione
la quale in tal modo commessa, e relassata, non si
possa esseguire se non doppo tre giorni dal dì, che l'
essecutione gli sarà personalm.te ò à casa intimata
e se personalm.te sarà citato d.o Reo ma solo à casa
di nuovo sia citato per il giorno seguente, e così nel
modo predetto citato due volte in dui diversi giorni
à casa della sua solita habitat.ne se non comparirà
in alcuni termine di d.e citationi contro di lui, s'esegui
contro di lui ad instanza dell'Attore, come se per so
nalmente fose citato come sopra è stato detto.
Quanto poi alle citationi da farsi di forastieri, ò Terrani
non habitanti nella giurisdit.ne di Iesi si servi in questo
modo, cioè, quello ad instanza del quale si doveranno ci
tare faccia la sua citat.e in scriptis, e che contenga il
nome del Reo, e dell'Attore, e si spacifichi il

giorno

giorno per il quale è citato, e tal citatione dal Balio si deb=
bia affigere alla Porta di S. Angelo di detta Terra, e le Cita=
tioni in tal guisa fatte habbiano la medesima forza, come
fossero state fatte personalmente, et in tutte le Citationi da
farsi ad instanza dell'Attore, quanto del Reo si servi
il modo e forma sudetta. Aggiungendo che se per sorte quel=
lo alla cui instanza si farà qualche citatione non compa=
rirà nel termine, che deve pagli al Citato comparente d. 4.
per l'interesse del tempo perso.

Allegationi d'assenze d'alcuno
Cap. 13.

Non è cosa ragionevole, che sia gravato, ò si facesse torto
ad alcuno per essere assente dalla Terra predetta e suo Territorio.
Però si statuisce, et ordina per tale assente possa comparire
alcun Parente, ò amico avanti esso S.r Commissario, ò altri Offitiali
ad allegare la detta assenza, purche giuri quello, che comparirà
lisce non essersi assentato doppo la Citatione fattali. Il che
fatto d. S.r Commissario sia tenuto ad assegnare à d. assente Citato
termine Competente à comparire hauuto sopraciò Consideratione
alla lontananza, e distanza del loco, dove sarà andato

d.° assente, e non comparendo fra d.° termine si proceda con[tro]
di Lui, come contro li Contumaci, e tutto ciò habbia Loco tan[to]
nelle Cause Civili, come in Cause Criminali.

Modo di procedere in Cause Sommarie et essecutive Cap. 4

Spesse volte accade mercè la perversità dell'huomini, che le Cau[se]
di pochissimo momento col litigare diventino immortali, e
per espeditione di esse si spenda molto più di quello, che
il negotio principale importa. Volendo dunque à ciò salu[ta]
bremente provedere si statuisce, et ordina, che in tutte le
Cause Sommarie, et essecutive, cioè in tutte le Cause Civ[ili]
che non eccedono la quantità di paoli dieci, gli indiffe[ren]
temente fra qualsivoglia persona verteranno, e nelle es[se]
cutioni de crediti liquidi della Communità il Commiss[ario]
ò Rettore sia obligato à procedere, et esseguire somma
riamente, e basti la semplice annotatione nel libro del
essecutore pretermesse tutte le solennità, et atti giudi
ciarij, e se il Reo doppo l'essecutione fatta, nelle Cause
vertenti fra huomini particolari in termine di due gior[ni]
citato prima esso attore comparirà, e negarà le cose

Somma

somma domandata possa tanto l'Attore, quanto il Reo offerire l'uno, e l'altro il giuram.to, quale non accettandosi, et offerendosi da ciascuna d'esse parti prouare il credito, ò pagamento respettiuam.te se gli statuisca termine di due giorni à prouare, et hauer prouato quanto si pretende sommariamente, e passato d.o termine se l'Attore non prouerà, il Reo s'intenda assoluto, e se il Reo non giustificarà le cose da lui allegate non possa più essere inteso passato d.o termine, e contro di lui si possa eseguire, come sopra è stato dichiarato.

Modo di procedere nelle cause di maggior somma Cap. V.

Nelle cause, che à mag. somma, che uno scudo ascendono, il douere comporta, che più maturam.te si proceda. Però si statuisce, et ordina, che in tal cause si proceda secondo l'ordine infra cioè. Citato, che sarà il Reo secondo la forma predetta, l'Attore produca auanti il Comm.rio il suo libello et in loco di libello, l'Instromento, polizza, ò altra scrittura, che contenga credito di es.so Attore, e se il Reo comparirà intermine della Cit.ne, e domandarà la copia del libello, ò domanda fattali dall'Attore, il Rettore debba concedere con termine di tre giorni à rispondere, e se nel fine di d.o termine comparirà d.o Reo,

31v

et allegando Causa giusta dimandarà la seconda dilatio[ne]
il Rettore la debia concedere con termine di doi giorni
e passati d.i due giorni sia tenuto, e ~~debba~~ il Reo, o
in voce, o in scriptis confessando, o negando, e se confessarà
possa domandare, et il Rettore li debia concedere termi[ne]
e dilatione di dieci giorni à pagare, e sodisfare il Credito[re]
quali passati, et il Reo non pagando possa, e debia esse[re]
astretto realmente, o personalm.te ad arbitrio del Creditore a[ll']
integro pagamento del debito da lui confessato, e se neg[arà]
o contro d.o Libello o proponerà eccettioni, e delle eccettioni
prodotte, l'Attore domandarà copia se gli debia concedere
come di sopra con termine di tre giorni à replicare, e ta[nto]
il Reo quanto l'Attore s'ammettano sino alle triplicati[oni]
e ricusandosi, e non volendosi far tal replice da alcun[a]
delle parti, ò vero ambedue non si possa fare per questo ecce[t]-
tione di nullità di processo, mà il Commiss.o hauuta, o
haurà la risposta legitimi le persone, e loro mandati
faccia contestare la lite, dia anco giuramento alle
parti di calunnia, e fatto questo prefiga all'una, e l'a[l]-
tra parte ad arbitrio suo un termine competente a
prouare quanto pretendono, di modo tale che prodotto, e
allegato, e prouato, che haueranno quanto intendono, e fa[tte]
l'eccettioni la causa sia, e s'intenda instrutta, et à regu[la]

di qualunque delle parti si publichi il processo con termine di cinque giorni all'una, e l'altra parte ad opponere, e contradire, e passati d.i cinque giorni si concluda nella causa come sopra, e doppo fatta d.a conclusione, facendone instanza alcuna delle parti si prefiga dal Com.sio il termine ad udire la sentenza nella quale termina d.o Rettore, hauendo Dio auanti l'occhi et indifferentem.te a ciascuno amministrando la giustitia promulghi, e dia sopra questa causa la sentenza. Dalla quale se in termine di dieci giorni correnti non si sarà appellato da alcuna delle parti d.o Rettore passati, che saranno d.i diece giorni sia tenuto mandare ad essecutione la d.a sentenza. Ordinando ancora che in tutte le cause, nelle quali si domandarà la restitut.ne de possessioni, si possa, e debia procedere sommariamente pretermesse tutte le solennità, e termini sopradetti, ma solo uisto la uerità, e consideratione del fatto.

Sopra l'esecutioni delle sentenze
Caso 6.

Perche sarebbe nulla, e poco giouaria dare le sentenze, se non ci fosse chi le mandasse alla debita essecut.ne Per il presente inuiolabil decreto si statuisce, et ordina, che

il Commissario d'essa Terra di Cesi sia tenuto, e debia
eseguire tutte, e singole sentenze, tanto da Lui, quant
da suoi Precessori per dieci Anni auanti date ad elettione
et arbitrio de Creditori nell' obligationi però Camerali, e
nell' altre, che ascenderanno sino alla somma di tre scud
e se l'Attore, ò Creditore uorrà l'esecut.ne personale, detto
Commissario riterrà in Palazzo à suo arbitrio il Reo, ò de
bitore fin' tanto che interam.te hauerà sodisfatto al credit
re delle cose contenute in d.a Sentenza, ò con Lui si sarà
Concordato. Ma offerendo il Reo, ò debitore all' Attore, e s
Creditore li suoi beni insoluto, ò pagamento, sia tenut
Creditore accettarli à stima di doi huomini Communem.te
da elegersi, e d.o Reo non habia termine alcuno à ricupe
rare, e reluare d.i beni da Lui offerti. Atteso però non po
essere astretto il Creditore, il cui credito constarà per Instr
esecutiuo, e giurato. Ma se l'Attore uorrà l'esecutione
reale all'hora in tal caso esso Comm.rio ponga in tenuta, e
possesso il Creditore nelli beni mobili, e stabili del deb
à sua elettione per la somma contenuta in d.a sentenz
e se tali beni saranno mobili, d.o Comm.rio prefigerà al de
tore quale à tal atto debia essere citato. Termine
tre

tre giorni a' recuperarli, e se in d.° tempo per Contumacia ò per altra Causa non li recuperarà, si faccino Subhastare essi beni precedendoci sopradciò tre bandi da farsi dal publico Balio avanti la Porta del Palazzo d'essa Terra in tre diversi giorni, e nell'ultimo bando si deliberino al più offerente. E se per sorte non sarà stato chi habbia offerto cosa alcuna a' d.i beni si concedino al Creditore a stima fare per doi huomini da eleggersi, come sopra. E se in termine di venti giorni doppo quest.a comparirà il debitore, e sodisfarà il Creditore intieram.te, ò vero si concorderà con il Creditore della somma contenuta in essa sentenza recuperi, e s'intenda recuperati d.i beni. Ma passato d.° termine di venti giorni, quali vogliono computarsi dalla prima tenuta, et giorno, che sarà pigliato il primo possesso al d.° Attore, e Creditore, e prodotta la sentenza avanti d.° Comm.rio e la prima investitura citato l'Avversario, e suo debitore, e gli debia per vigore del secondo decreto adiudicare d.a tenuta in soluto, e giusto pagamento, e tall'ordine si debia servare tanto nelle esecutioni commesse in contumacia come in esecutione di tutte l'altre sentenze da Giudici ordinarij, ò d'arbitri date. Nell'obligationi camerali sia in arbitrio dell'Attore avanti la subhastatione

330

et Inuestitura de beni per uigore del secondo decreto da Essecutioni reali unire alla personale, e dalla personale Reale.

La Prescrittione Cap. 7°

Occorre molte uolte, che alcuni huomini mossi più da uitio, che dal zelo di Carità differiscono per longo temp li denari, ò robbe, che per hauerli impestato ò per altra qualsiuoglia Causa se gli deuono. Volendo dunque inconuenienti, che possono succedere dare qualche oppor rimedio, si statuisce, et ordina, che nessuna persona di qualsiuoglia grado, ò Conditione si sia tanto Terrazza quanto forastiera possa ò debia in qualsiuoglia mo causa ò maniera sotto qualsiuoglia pretesto dimand ò far dimandare ad alcuno di d.a Terra, ò habitan in essa la Annuale, ò quotidiana mercede, se non termine di un'anno, e l'altri debiti di qualsiuoglia qu tà, quantità, e somma si siano, se di essi ne apparir scrittura autentica fatta per mano di persona priuata debiano dimandare in termine di sei anni, ma se sia fatta per mano di Notaro publico con obligatione in

Camera

Camera per spatio di doci anni; ma se tal debito apparirà per publico instro, all'hora, et in tal caso d.o debito si possa domandare, et esigere in termine di 25. anni, e passati d.i termini, s'intendino d.i debiti prescritti, e quello che li domandarà incorra in pena di dieci scudi, e nella med.a pena incorra il Com.rio se ammetterà domanda alcuna passati detti termini. Aggiungendo, che li Creditori del Commune per qualsivoglia causa non havendo bollette non si prescriva il loro credito per sei mesi dal dì, che saranno stati creditori, se haueranno bollette, e non riscuoteranno fra quattro anni dal giorno che si sarà fatta d.a bolletta cadino da ogni ragione, che per vigore di d.a bolletta contro la Comm.tà havessero d.e bollette siano, e debbiano essere prescritte, et in modo alcuno più non le possino riscuotere, domandare, ò pretendere dalla Comm.tà.

Sopra li Contumaci Cap.o 8.

Accio le buone ragioni di quelli contro quelli in contumacia è stato esequito mai per difetto di tempo periscano, et accio la giustitia habbia il loco suo si statuisce, et ordina, che se alcuno legitimam.te citato sarà contumace e contro di lui sarà commessa l'essecut.ne per le cose domandate dall'Attore nel modo, e forma, che nel Capitolo fatto sopra le Citationi è stato

ordinato, e d.° Contumace comparirà in termine di sei giorni doppo, che contro di lui è stato eseguito avanti il S.r Commis.rio possa purgare la sua contumacia, riducendosi la causa nel pristino stato, e questo habia loco nelle cause sommarie et essecutive, mà nelle cause di mag.r somma, se il Contumace sarà citato personalm.te habia termine diece giorni, et ma se la citatione sarà fatta solo à casa, e non personalm.te habia termine fino alla sub Hasta.ne inclusive, cioè venti giorni à purgare la sua contumacia, facendosi però in tutti li sopradetti casi legitimam.te citare la parte, e cui facendosi effettualm.te avanti le spese contumaciali, dichiarando, che in tutti termini, et altri, che dal Giudice si statuiranno li giorni s'intendano correnti, e sia in arbitrio del Commiss.rio e prorogare et abreviare li termini espressi nel presente stabilim.to secondo l'importanza, e qualità della causa, lite, e controversia.

Sopra le Cose nelle quali non si può far essecutione Cap.o 9.°

Avviene, che il più delle volte li Sbirri, Balij, et Essecutori usano pochissima discretione, et honestà, in eseguire, Però si

Stabiisce

Statuisce et ordina, che l'Esecutori in cause ciuili di Comissione del S.r Commiss.o si faranno in tutti, e singoli beni, e Cose mobili si posino, e debiano fare eccetto nelli Letti, e loro fornimenti, nelli panni, et ornamenti delle Donne, ne' manco essendoci altri beni mobili nelli boui, et altri instrumenti per arare appartenenti e se d.i Officiali Contrafacessero incorrano in pena di Cinque paol. per ciascheduno, e per ciascuna uolta e tali pegni subito de fatto si debano restituire.

Sopra il Sospetto di fuga Cap. X.

Perche non sempre accade trattare con persone facultose, e che beni Stabili sottoposti alla giurisdit.ne di Cesi posedono, si Statuisce et ordina, che se alcuno principal Creditore, ò uero fideiussore, ò Sicurta' d'alcuno comparira' auanti il S.r Comm.rio, et asserira' hauere sospetto alcuno suo debitore, ò per il quale habbia fatto la sicurta' dubitando, che non si parta, ò fuga, e non habia modo di pagarlo, e non possieda beni Stabili nella d.a Terra, ò suo Territ.o per la Concorrente quantita' giusta del debito, e con effetto Corporalm.te toccando le Scritture giurera' hauerlo sospetto sia tenuto, e debia il Com.rio farlo pigliare dal suo Esecutore, e ritenerlo in prigione fin tanto, che

interam.te hauerà sodisfatto al suo Cred.re, tanto della sorte principale, quanto delle spese, che hauerà fatto per conseguire il credito, ò per meno ne hauerà dato sicurtà di stare à ragione, e pagare quel tanto, che sarà condennato

Modo di pagare l'essecutioni all'Officiali Cap. XI.

Perche l'esperienza maestra d'ogni cosa alla giornata insegna tornare in gran pregiuditio pagare auanti tempo l'opera. Per tanto si statuisce, et ordina, che da ueruno officiale si possa, ò debbia in modo alcuno dimandare, ò far dare mercede alcuna per l'essecutione da farsise non doppo, che sarà fatta la d.a essecutione, cioè doppo, che haueranno preso il pegno, ò in beni mobili, ò uero stabili, se l'essecut.ne sarà reale, ò doppo, che sarà concordato il principale, ò uero poi il Reo sarà ritenuto in Palazzo, se tal essecutione sarà personale, e contrafacendo siano tenuti à restituire la mercede in tal modo auanti il tempo debito pigliata, et incorrano nella pena d'un scudo per ciascheduno, e per ciascuna uolta, et in ciò si dia fede, e credenza all'assertione di quello, che

hauerà

hauerà pagato con un Testim.º degno di fede, et per nessun Conto se non per una sola esecutione si possa, ò deba hauere dall'esecutori.

Sopra li Compromessi, e modo da seruarsi in essi Cap. XIJ

Per euitare odio, rancore, e maleuolenza, quali ordinariam.te sogliono procedere dalle Liti, che uertono fra qualsiuoglia sorte di persona, ma specialmente fra parenti, et Congionti; nelli quali molto più douerebbe regnare l'Amoreuolezza, e Carità; si statuisce, che nascendo qualche Lite ò Controuersia frà d.i Parenti e Congionte persone sino al terzo grado d'affinità, et Consanguinità da Computarse secondo la ragione Canonica il S.r Comm.rio sia tenuto, e debia ad instanza di qualsiuoglia delle parti da farsi fra quindici giorni doppo la data petitione Compromettersla, ò farla Compromettere in uno, ò più Parenti ò Amici Communi nel modo, che le parti saranno Concordi, et à d.i huomini Così eletti, e nelli quali d.e Cause, e differenze saranno Compromesse. Il S.r Commiss.º possa Commandare sotto le pene che à Lui parerà, che d. Cause, e Liti in loro Compromesse debiano diffinire, e terminare nel termine assegnato, et per

tale effetto, se sia bisogno possa anco ritenersi in Palazzo
se d.i arbitri non saranno d'accordo in decidere, e terminar
d.e Cause si debia elegere per terzo un altro Amico, o Paren
a'esse parti non sospetto, e si debia sententiare secondo la vo
lontà di quello, che sarà d'accordo con il terzo, la cui se
tenza s'habbia rata, e ferma inviolabilmente si debia
osservare, e da essa per veruna delle parti si possa appella
o richiamare sotto pena di dieci scudi da applicarsi la me
alla parte osservante, o l'altra metà alla Communità e
esecutore per egual parte oltre la pena contenuta ne
Instro del Compromesso fatto: Avvertendo, che tutto ciò no
habbia luogo nelle Cause de Pupilli, di minori, e di Don
e nelle Cause liquide, e dove appaiono Instromenti esecu
e Camerali. Dichiarando, che se in d.o Instro non si spec
o prefigerà termine alcuno il termine s'intenda, e des
essere di doi mesi, e la Causa una volta Compromessa
d.e parti si debia compromettere più, e più volte fin
tanto, che d.a Causa e Lite sarà decisa, e terminata.

Sopra Tutori, e Curatori Cap. 13.

Desiderando provedere all'Indennità di coloro, che per

esser

Uscire anco in età matura non possono le loro ragioni difen=
dere. Si Statuisce, et ordina, che il S.r Commissario, che sarà per il
tempo sia tenuto, e debba à requisitione di qualunque persona
dare, e decretare à ciascuno minore due Tutori, e Curatori pa=
renti, ò congionte persone à d.o minore uno dalla banda della
Madre, e l'altro descendente dalla linea Paterna, non ha=
uendo però legitimi, e Testamentarij Tutori, e Curatori, quali
Tutori, ò nell'uno, ò uero nell'altro modo deputati, poiche li
Minori peruerranno all'età di 25. anni possono esser astret=
ti à render conto, e ragione della Tutela, e Cura da loro
amministrata fra spatio però di tre anni, qual termine
passato non si possino più astringere à render conto in modo
alcuno.

Modo d'essaminare Donne
Cap.o 14.

Volendo conseruare in quell'honestà, che si conviene il stato,
grado, e conditione delle Donne della Terra, ò uero habitanti
in essa. Per il presente Capitolo, che nessuna Donna di
qualunque qualità si sia possa esser esaminata dal Sig.

Commissario, ò suoi Officiali in qualunque Causa, ò Ciu[ile]
ò uero Criminale senza la presenza, ò Interuento almen[o]
un suo parente, ò uero d'un de Sig.ri Priori di d.a Terra [e il]
nome delli gli così assistenti, ò uero debbiano scriuere d[al]
Notaro nel principio dell'esame, e contrafacendo incorrano [in]
pena d'uno scudo per ciascuna uolta, nel quale de fatto [si]
debbiano condennare nel tempo del loro Sindicato.

Sopra li Contratti delle Donne, e Minori
Cap: 15.

Sicome li Minori per defetto dell'età, così anco le Donne pe[r]
natura, e fragilità propria facilm.te potriano incampar[e]
et esser fraudate nell'obligationi, che facessero seguitan[do]
l'appetito proprio, e non il Conseglio maturo dell'h[uomini]
si statuisce, et ordina, che nessuna Donna di d.a Ter[ra]
ò in essa Maritata, ne huomo Minore di 20. anni p[...]
e debbia in modo alcuno uedere, ò alienare sorte a[lcu]
na di beni donare, rimettere, cedere, ò quietare, n[e]
altrimente obligare per qualsiuoglia Causa, ò sotto qua[lsi]
uoglia forma de Contratti, ò di altre scritture sen[za]

l'Interuento

l'Interuento, Consenso, presenza, e uolontà de 3., ò uero due almeno più propinquij Consanguinei hauendoli, ò uero Affini, et indifetto di questi tali con assistenza de d.[ti] Sig.ri pro tempo residenti con l'Interpositione di decreto del Giudice del quale Consenso, presenza, e decreto si debia fare mentione nelli d.[i] Contratti, et Instri di tali persone altrim.[te] fatti, et non seruate le sud.[e] solennità, siano di nessun ualore, come se non fossero fatti. Ma se d.[i] propinqui, et affini ricercati non uolessero interuenire, et esibirsi personalm.[te] alli d.[i] Contratti da farse come di sopra in tal caso si debia Im=petrare la Cit.[ne] del Giudice un giorno p.ma, che si habbia à fare l'Instro, nel quale non comparendo li d.[i] Citati si habbia à fare mentione della Citatione fatta, e qualmente non son uoluti comparire, e presentare la loro presenza, e li Contratti così fatti habiano, et hauere debiano quella med.[a] forza, e uigore quale haueriboero quelli, che fossero stati fatti con loro presenza, e Consenso.

Sopra la 4.[a] parte delle dote, che guadagna il Marito morendo la Moglie senza figlioli Cap. 16.

Il marito guadagni, e debia guadagnare la 4.[a] parte della dote

della sua moglie da qualunque persona gli sarà stata data, ò promessa, morta senza figlioli uno, ò più hauu dal d.o Marito, doppo, che l'hauerà menata nella sua propria Casa, ò uero da lui tenuta à pigione, ò uer doppo che esso Marito andarà ad habitare con d.a sua Mo glie, et hauerà consumato il Matrimonio, senza alcun deduttione di funerali fatti nella morte di d.a sua Mog. Il che habbia luogo tanto nelle maritate al presen quanto anco in quello che si mariteranno per l'auueni statuendo, et ordinando parimente, che tutto quello che lassato dalla Moglie al Marito, e per ciascun titolo lito, ò uero legato si debia computare nella d.a quar parte, la quale deue conseguire il Marito, come di sop eccetto, che per testamento non apparisse di contrari uolontà della predetta, che hauerà fatto il legato.

Sopra Donna Dotata Cap: 17.

Volendo con qualche opportuno rimedio prouedere alle m liti, e differenze, che alla giornata possino nascere fr li fig.li maschi, e femine, e loro heredi, e successori pe

Causa

Causa, et occasione dell'heredità, et beni di quelli, che senza fare testamento morono per pace, e Concordia d'ogn'uno, si statuisce, et ordina, che nessuna Donna Dotata, ò uero da dotarsi dal Padre, Madre, Auo, Auia, fratello, ò Zio, ò da qualsiuoglia altra persona non possa succedere ab intestato Lo pred.o Dotante, ò uero ad alcuna persona delli nominati di sopra standoci figli maschi nel med.o, ò uero paro grado di quella tale Donna, che parim.te uenisse alla successione ab intestato al predetto Dotante, ò uero ad alcuna delle persone sopranominate. Con questo però, che La d.a Donna debia essere dotata dal prenominato, quale è preferito à Lei nella heredità predetta secondo Le stato, e facoltà Loro ad arbitrio, e dichiarat.ne di doi parenti più prossimi, uno dalla banda del Padre, e l'altro dalla banda della Madre, quali non essendo d'accordo ... Commiss.e ci debba interuenire à fare assieme con Loro tal dichiarat.ne

Sopra le Donne à quale succedendo heredità alcuna si maritano fuori della Terra Cap: 18.

Acciò Li beni, e facoltà da nri precessori acquistati rimanghino, e si Conseruino fra L'huomini della nra Terra si statuisce

39v

et ordina, che nessuna Donna quale havesse, e di ragion
à lei succedesse heredità alcuna notabile possa mari
fuori della Terra di Cesi ad alcun forastiere et mari
dosi habia, e debia havere solo la loro condecente do
al grado suo, havuta consideratione alla qualità della p
et importanza de beni testateli, e nel restante dd. beni
dano, e debiano succedere li più prossimi secondo, che di ra
ne non ci essendo lei doveriano succedere.

Testimonij ad perpetuam rei mem: Cap. 19.

Sia lecito fare esaminare, et esaminati publicare per
qualsivoglia Notaro in d.a Terra Testimonij ad p
tuam rei mem: pur che legitimamente prima
stato citato l'Avversario à veder giurare
Testimonij, e dare se vorrà l'Interrogatorij, e
Testimonij così esaminati habiano perpetua
fede, e fermezza.

Sopra li giorni feriati Cap. 20.

Non è cosa, che inquieti, ò travagli più la mente de
huomi

huomini, che il continuo litigare però per quiete dell'animo in q.^{ti} giorni, ne quali particolarm.^{te} al culto diuino si deue attendere, e per riposo del Corpo in quelli tempi, che le persone spendono, e recogliono li frutti necessarij al uitto humano, si statuisce, et ordina che le ferie, e giorni feriati debiano essere l'infri: Cioè In termine Honore, e riuerenza della Natiuità di N.ro Sig.^{re} del giorno di S. Tomasso, fino alla festiuità dell'Epifania. Dalla Domenica delle Palme fino all'Ottaua di Pasqua di Resurrettione, et tutti l'altri giorni festiui Commandati dalla S. M. Chiesa nel p.nte Statuto espressi, et ordinati: Il Lunedì, et il Martedì di Carneuale, et il primo giorno di quaresima, e p commodità di raccogliere le biade nel giorno di S. Gio: Battista del mese di Giugno fino alli 15. del mese d'Agosto, e per Comodità delle vendemie del giorno di S. Matteo Apostolo del mese di settembre fino alla festa di S. Francesco Confessore del mese d'Ottobre nelli quali giorni, e tempi non sia lecito nella Corte di d.^{a} Terra fare alcun'atto Ciuile, e facendosi, sia, et s'intenda nullo ipso Jure, e non Corra tempo, ò termine alle Cause Ciuili Cominciate auanti a' d.^{i} tempi, e giorni, ma rimanghino, e rimaner debiano nel medemo stato, e termine, che auanti si trouauano.

40r.

Sopra l'Appellationi Cap. 21.

Che perche il beneficio dell'Appellatione suol essere oppor
rimedio contro l'inique sentenze de giudicanti, e
acciò l'oppressi, e grauati possino esser' intesi nelle su
ragioni. Ordiniamo, che à ciascuno sia lecito app
alla R. C. A., et altri Sig.ri Superiori da qual si
glia sentenza diffinitiua fra dieci giorni dop
che sarà data, ò che hauerà forza di diffinitiu
et il cui grauam.to non potesse essere riparato nell
pellatione della diffinitiua, che alla giornat
darà dal Commissario di Cesi, et in quelli Ca
lamente, e nel modo, e forma espressi nelle sa
Costitutioni Egidiane, et il tempo, e fattele pro
re, et fare determinare l'Appellationi da q
Come di sopra, sia, et esser' debia in tutto, e per t
secondo la dispositione di d.e Sac. Constitutioni Egid
e perche suole ben spesso uenire in dubio qua
delle parti litiganti debia produrre il reg
et atti della Causa. Però ordiniamo, che l'App
te sia obligato à sue spese far' estraere integra
tutto il processo, et atti della prima Instanza, e
produrre

produrre auanti il Giudice, al quale sarà appellato, Con facoltà, che subito, che sarà fatta tal produttione dell' appellante possa ripetere, e con effetto Conseguire dalla parte appellata la portione delle spese d'esso Registro secondo la quantità dell'atti, ò scritture, che ci saranno per la parte sua, Conforme allo stile della Romana Corte. Et in euento, che nelli sopradetti Casi l' Appellante non si Curarà proseguire, ò produrre il processo, et atti, Come sopra possa l'Appellato far Cauare d.° processo, e quello produrre auanti il Giudice al quale sarà appellato, e subito possa far astringere l'Appellante a farse integralm.te Restituire la parte delle spese d'esso Registro, e la portione Come di sopra

Fine del secondo Trattato

Trattato Terzo

Sopra li Biastematori Cap.mo p.°

Desiderando prouedere al pacifico, e quieto uiuere della Terra di Cesi, e di quelli, che in essa habitano, e Considerando che ciò non si può fare se non si dà principal Cura, che Dio non s'offenda, essendo più graue l'offesa, che si fà contro la

Divina Maestà, che quella, che si fa contro l'huomini temporali. Inprima si statuisce, et ordina, che nessuna persona di qualunque grado, ò conditione si sia, ardisca, ne presumi maledire, ò biastemare il San.mo Nome di Dio, e della Gloriosa Vergine M. A. R. I. A., ne disonestamente nominarlo sotto pena la p.ma volta di cinque scudi, e per la seconda volta cadi in pena del doppio, e per la terza di 20. e se il delinquente fosse persona vile, et non havesse modo à pagare fra diece giorni le d. pene per la p.a volta sia posto per un giorno Intiero avanti la Porta della Chiesa, e per la seconda sia frustato, e per la terza, come incorrigibile gli sia forata la lingua, e s'intenda essere infame, e per due anni habia l'esilio dalla Terra, e suo Tenim. e se alcuno biastemerà alcun Santo, ò Santa di Dio, ò loro nome, ò membro disonestam.te nominarà secondo la qualità della biastema, e della persona sia punito, però che tal punitione non ecceda la metà delle d.e pene statuite per la prima per la 2.a e 3.a volta ad arbitrio del Com.rio e nelli casi sopradetti si possa procedere per via di accusa, Denuntia, ò Inquisit.ne e le pene sopradette si debbano intieram.te pagare senza ammissione di beneficio alcuno

Sopra

Sopra al Portar l'Armi Cap. 2.do

Volendo provedere alli scandali, che dal portare dell'Armi sogliono succedere si statuisce, et ordina, che nessuno, come sopra ardisca, ò presumi in qualunque tempo portare per d.a Terra alcuna sorte d'armi offensiua sotto pena della perdita d'esso, e di dieci scudi d'oro, dichiarando, che in questa prohibitione si comprendano piombarole, Piombarelle più longhe d'un palmo, eccettuando quelli, che per loro esercitij, come macellari, et altri simili ne portano, e d.a pena raddoppij, e sia duplicata portandosi dd. armi di notte, ò nel Palazzo publico del S.r Commissario, ò uero SS.ri Priori, et in simili casi non si possa procedere se non p. inuentione, ò leuatione d'esse armi, e tutto ciò si intenda dell'armi magiori di tre palmi, perche portandosi armi minori, e prohibiti de motu proprio de Sommi Pontefici si dichiara, che s'incorra nella pena contenuta in essi moto proprio, alli quali in tal caso il presente Statuto si riferisca.

Sopra la percussione con Armi. Cap. 3.o

Se non ci fosse il timore della pena, molto più di quello, che alla giornata si fa si trasgrederia. Però si statuisce, et ordina, che se alcuna persona percoterà alcuno con qualsiuoglia sorte d'armi, Piere, bastoni, e simili in capo

Con Cattura di Coccia caschi in pena di ciascuna ferita
di £ 25. e se d.a percossa in testa sarà solo con effusione
di sangue caschi solo in pena di £ 10. Come di sopra e se
alcuno con dette armi percoterà alcuna persona in fa
di modo tale, che per d.a percossa, e ferita resti in viso
cicatrice, e segno enorme perpetuo caschi in pena di £ 50
e se tal percossa sarà nella gola, e per essa ne rimarrà
segno come sopra incorra nella pena di £ 15. Ma se d.e
percosse, e ferite saranno solo con effusione di sangue
caschi in pena di £ 8. e se d.e percossioni tanto in capo
quanto in faccia, e nella gola saranno senza effusione
di sangue. Si incorra nella pena di £ 4. per ciascuna
percossa, come sopra. E se d.e percussioni fatte dal collo
in giù con effusione di sangue e pericolo di vita, del
qual pericolo di vita, si stia e creda alla dichiara-
tione di Medici, incorra nella pena di £ di 25, ma se
sarà ferita non pericolosa con effusione di sangue
si incorra nella pena di £ 8. e se d.e percosse saran-
no senza sangue pericolose, come sopra della vi
si paghi, e debbia pagare £ 12. e se saranno senza
pericolo si paghi £ 4. —

Sopra l'amputatione

Sopra l'amputatione, e deliberatione di membri Cap. 4.

Volendo reprimere l'Insolenze delli trasgressori, e le trasgressioni, et eccessi dell'Insolenti raffrenare, e debitamente gastigare per la presente Legge si statuisce, et ordina, che se alcuno tagliarà, ò amputarà la mano, piedi, naso, ò altro membro principale, ò vero studiosamente gli cauarà l'occhio incorra nella pena di £ 100. di oro, e se gli tagliarà un dito della mano, ò piedi caschi in pena di £ 50. simili; mà se d.i membri non tagliarà affatto, mà in tal modo li debilitarà che d'essi l'offeso non si possa più seruire incorra nella metà di d.e pene respettiuamente. e se alcuno percotendo un'altro gli farà cascare li denti incorra nella pena di £ 5= per ciascheduno dente, mà se non cascassero, e per tal percossa si rompessero incorra nella metà di d.a pena, come sopra qual pena non pagandosi nel termine, quale dal Giudice sarà assegnato, siano li delinquenti più acerbamente puniti ad arbitrio de S.ri Superiori.

Sopra le percosse, et offese fatte senz'armi Cap. 5.

Sono alle volte di così consideratione l'offese, e percosse fatte senz'armi, come quelli, che con'armi si commettono. Però si statuisce, et ordina, che se alcuno percotesse un'altro

dandoli ingiuriosam.te un pugno, ò schiaffo nella faccia con effusione di sangue incorra nella pena di ∇ 20. e senza sangue di dieci, e se lo percoterà inqualsivoglia altra parte del corpo inqualunque modo senz'armi come sopra caschi in pena di ∇ 5. e se sarà con sangue tal percossa se senza nella pena di ∇ 25. paoli, e tali percosse senza armi, s'intendano quando si percote alcuno con mano uota e non altrim.te. E se alcuno morderà un' altro in faccia ingiuriosam.te, di modo che ne' resti segno, ò cicatrice notabile e perpetua incorra in pena di ∇ 12. e se non ne' rimarrà segno come sopra paghi la metà di d.a pena; E se alcuno pigliarà ingiuriosam.te per la barba alcuna persona, ò la pelarà caschi in pena di ∇ 8., e se alcuno scapigliarà un' altro ingiuriosam.te lo farà cadere in terra, ò per dispregio se sarà huomo gli leuarà il cappello, ò uero berretta, se sarà donna la scuffia, ò uero velo incorra in pena di ∇ ò più, e meno ad arbitrio del S. Giudice hauuto consideratione alla qualità, e conditione della persona offesa, e se per tal eccesso potesse succedere qualche notabile, e publico scandalo, e se auuerrà se alcuno pigli un altro per li panni al petto, ò alla collarina incorra nella med.a pena di ∇ 3., e se lo spingerà talmente che lo faccia cadere, e se

tal

tal Cascata ne uscisse sangue dalla faccia incorra in pena di £ 8, e se uscirà da altra parte del corpo di £ 4 se non ne uscirà sangue di £ 2. e non cadendo in terra paghi di pena £ uno, e se ingiuriosam.te alcuno pigliarà un'altro p il naso, ò uero p la gola, di modo, che esce sangue incorra nella pena di £ 10. e non uscendo sangue di £ 5. E se al medemo modo alcuno Strascinerà un'altro per terra cascli in pena di £ 4, e di più ad arbitrio del Commiss.o hauuta la Considerat.ne soprad.a; Et se alcuno sputerà, ò buttarà qualche immonditia ad un'altro con animo di farli ingiuria incorra la med.a pena e se habia il med.o riguardo e Consideratione e non facendosi tal ingiuria nella faccia, ma in qualunque altro loco del corpo incorra nella metà respettiuam.te della d.a pena, come di sopra.

Sopra l'Insulto. Cap. VI.

Deuono essere di consideratione appresso quelli, che al pacifico uiuere di d.a Terra desiderano prouedere l'Insulti et assalti, che con l'Armi alla giornata si fanno, però si statuisce et ordina, che se alcuno insulterà, ò assaltarà alcuna psona con armi nella propria Casa, ò da lui habitata e ui entrarà dentro incorra in pena di £ 15, e se

farà tal'insulto, ò assalto incompagnia di più persone
conuocate à tal effetto caschi in pena di £ 25. e se
non entrarà dentro in Casa incorra in pena di £ 7. e se
le Cose predette farà senz'armi sia punito, e Castiga
d'una piccola, e moderata pena, e se alcuno in altro
Loco insultarà, ò assaltarà alcuna persona Con armi
Caschi in pena di Paoli 25. e se per sorte in d.o assalto
ò insulto ò poco dopoi offenderà in altro modo d.o insulta
to, della quale offesa ne' risultasse magg. pena delle pre
dette, sia punito di quella magg. pena, e non dell'Insulto
e se alcuno contro qualsiuoglia euaginarà alcuna sorte
d'armi offensiue, e Con essa, ò altre armi li minaccia
rà non procedendo però ad offesa personale Caschi in
pena di £ 5. e se sfuaginarà, e non minacciarà ò mi
nacciarà, e non euaginarà Caschi nella metà della d.a
pena.

Quelli che prouocassero altri à Risse, e questioni Cap. 7.

Considerando in prouedere, che la Terra di Cesi, remossi per
quanto si può li scandali in pace, e quiete si riposi, e uiua
si statuisce, et ordina, che se alcuno studiosam.te, e con
mali

mal'modo cominciarà con qualsivoglia Sorte di armi alcuna questione, ò vero prouocarà, ò incitarà altri à farla incorra per ciascuna volta in pena di 20. paoli, e se Commetterà le d.e Cose senz'armi, mà con sassi, ò vero bastoni in tal caso incorra nella metà della pena predetta.

Sopra le parole ingiuriose Cap. 8.

Considerando le questioni, e scandali, che dalle parole, che ad altri ingiuriosam.te dicono possono succedere, si statuisce, et ordina, che se alcuno dirà parole ingiuriose simili à qualsivoglia persona menti per la gola, Bugiardo, Traditore, homicidiale, Ladro, Periurio, Heretico, Puttana, Cornuto, ò Cornuta, et altre parole simili, ò li rinfacciarà la morte violenta de suoi Parenti sino al 3.o grado, caschi in pena di paoli dieci per ciascuna volta, e ciascuna parola ingiuriosa, e dicendo altre parole di minor momento, le quali però si possino reputare per parole ingiuriose incorra nella metà di d.a pena, ordinando espressam.te, che sopra ciò dalla Corte, et Officiali non si possa procedere, se non à querela della parte offesa, eccetto, che tali parole non fussero dette alla presenza del Commissario, e d.e pene senza alcuna diminut.e si debbiano pagare.

Sopra quelli, che mettessero avanti l'altrui Case Cose sporche, e diffamatorie Cap. 9.

Volendo anco Castigare in modo, che siano esempio à ciascuna

45v

[per]sona, quelle persone, che non hauendo cura delle Casate, e
famiglie d'infiniti scandali possono essere occasione; si sta-
tuisce, et ordina, che qualunque persona ardirà studiosamente
mettere, ò posare auanti la Casa, ò nella porta, ò dentro di
essa Casa Corno, ò Corni di bestia, Cose sporche fetose, ò in qua-
lunque altro modo brutto, ò scrittura, ò Cedula, che contenga
ingiuria, ò diffamatione del uero Padrone della Casa predetta, ò
uero di qualunque, che in essa habitasse, se sarà di notte Caschi
in pena di £ 10, se di giorno di £ 5. per ciascuna uolta, li ser[à]
in arbitrio del Giudice il crescere, et augumentare dd. pene pecu-
niarie, et anco il Castigare il delinquente [per]sonalm.te se hauen[do]
Consideratione alla qualità della persona offesa giudicar[à]
[per] tale eccesso soprastare, e poter nascere qualche notabile, ò
graue Scandolo.

Sopra li delitti de Minori Cap. X

Doue manco regna malitia, e non ci sono manco l'anni maturi
della discretione deuono esser li delitti puniti con manco
asprezza, e rigore, però si statuisce, et ordina, che li mino[ri]
di diece anni non possino esser puniti d'alcuno malefici[o]
ò delitto, nè d'offesa da loro fatta di qualsiuoglia sorte
se non à querela, e causa data, ò fatta per parte della
[per]sona offesa, et in tal caso non possino esser puniti [se]
non nella

Non nella metà di quelle pene, nelle quali secondo la forma del presente Statuto li magiori per simil delitto venissero casti=gati, e puniti in pene pecuniarie.

Sopra le turbatione Cap. XI

Essendo da Dio Datore di tutti li beni la giustitia ordinata, acciò ad ogn'uno dia, e renda il suo. Deue l'huomo sentendosi agrauato in modo alcuno à quella ricorrere, però è parso statuire, et ordinare, che nessuna persona ardisca di propria auto=rità, turbare, Inquietare, impedire, ò uero spogliare alcuno della sua possessione, tanto di beni stabili, quanto mobili per se, ò per altri, sotto pena se saranno beni stabili di ₤ due, e se saranno mobili di ₤ uno, oltre alla qual pena li delin=quenti, e contrafacienti cascdino anco di tutte le ragioni, che hauessero, ò pretendessero hauere sopra d. beni, et non s'intenda uno turbare l'altro se realmente non costarà hauer fatti atti possessorij, come saria à dire lauoran=do il terreno, tagliando le meti, mozzando affatto arbori, leuando le fratte, e siepe, et altre cose simili facendo.

Sopra li periurij e falsarij Cap. XII.

Essendo il Peccato del periuro, e del falso così graue si per l'offesa

del Sig.e Dio, come per il danno, che si fa al prossimo, si sta-
tuisce, et ordina, che quello quale farrà Instro, ò scrittura
falsa, ò uero le farà fare la produrrà, ò uero fraudolentem.te
l'Vsarà, indurrà testamenti falsi, ò per propria confessio-
ne ò per testimonio giurarà il falso in giuditio dolosamente in-
corra nella pena di ₮ 25 ciascuno e per ciascuna uolta
e sia tenuto all'interesse della parte, in pregiuditio della
quale sarà stato falsario. Perda la causa, e lite, e sia repu-
tato per infame, e peruenendo in mano della Corte tali de-
quenti se non potranno pagare la pena sud.a siano per essa
Terra publicam.te frustati, et il Notaro falsario in loco della
frusta sia priuato d'offitio, e gli sia tagliata la mano de-
stra non potendo come sopra pagare la sud.a pena incorsa
Et se alcuno falzificarà lettere di terze persone caschi in
pena di ₮ 6. e se falsificarà lettere, ò uero Priuileggij de
Sig.ri Superiori sia ad arbitrio loro punito, e castigato nelle
pene sopradette ma solo di ₮ due essendo fatte da mag-
giori e di ₮ uno se saranno fatto da minori, usq. ad
14 anni addietr.

Sopra l'Homicidiali Cap. 13.

Non senza gran rossore appresso il Re Pacifico e Dio onnipoten-

sono sommam.te odiati quell'huomini, che contro la propria na=tura incrudeliti cercano in un' med.o tempo, non solo delli corpi, ma anco dell'anime di quelli, che amazzano la perditione, e ruina. Laonde desiderando raffrenare l'audacia temerità di questi tali; si statuisce, et ordina, che se alcuna persona di qualunque stato, grado, ò conditione voglia essere, ò sia, amaz=zarà, ò darà la morte ad alcuno nella d.a Serra, suo Territorio, ò Giurisditione peruenendo in mano della Corte debba essere in publico, ò loco doue hauerà commesso tal homicidio corporalm.te punito, di modo tale, che l'anima dal corpo resti separata, et in tutto, e per tutto della propria vita rimanga priuo, e se per sorte tal malfattore non capitarà, come di sopra in mano della Ragione, si proceda contro di lui con li debiti termini alla condennatione della vita, e confiscatione di tutti i beni suoi, riseruato sempre la legitima alli figlioli di tal condennato, ò nepoti maschi, ò femine, che siano, ma se alcuno casualm.te, e fuora di suo intent.o senza propria colpa, ò difetto, ò per difesa propria, ò perche così la Ragione permette, commetterà homicidio alcuno non si possa procedere contro lui se non con quel debito modo, e forma che dalle sacre leggi e stato prouisto, et ordinato.

Sopra all'occisori, che non succedono all'occiso Cap. 14

Perche l'hiedità, e sete di conseguire la robba altrui induce alle

47v

uolte l'huomo tentato dallo Spirito Diabolico ad imbrattare le mano nel sangue proprio; si stabilisce, et ordina, che se alcuno ammazzasse, ò facesse amazzare alcuna persona, la cui robba, ò parte di qua ragioneuolm.te, ò per testamento, ò per qualunque altro modo li peruenisse, ò uero à suoi figlioli spettasse casch'i e sia priuo tanto d.o homicida, quanto li priuati suoi figlioli della d.a heredità, e successione da ogni ragione che hauessero, ò potessero pretendere, nella robba, e beni dell'occiso.

Sopra quelli, che dassero Veneno ad altri Cap. 15.

Fra le molte sorti d'homicidij, che si commettono, il magiore, e più graue è quello, che si fà con Veneno. Però si statuisce et ordina, che qualunque persona ardirà in tal modo, e guisa amazzare alcuno. Incorra nella med.a pena, che nel capitolo sopra l'homicidiali si contiene, e della med.a pena sia castigato, e punito quello, che uenderà, ò in altro modo concederà ad alcuno il Veneno, dal quale, ò per lo quale ne seguirà alcun homicidio facendolo d'industria, ò malitiosam.te Mà se alcuno semplice, ò ignorantem.te il uenderà, ò concederà etiam che perciò, ne segua la morte di alcuno sia punito

nel

nel modo, che merita, quello, che casualm.te amazzasse un'albero e nella medema pena caschi quello, che a' posta dasse il vino per amazzare alcuno benche non ne seguisse la morte.

Sopra quelli, che commettessero furti Cap: 16.

Desiderando per quanto si può estirpare ogni sorte di delitto, ma specialmente quelli, che a' danno, biasimo, e vergogna del publico concernono si statuisce, et ordina, che qualunque persona haura' ardire nella Terra, o' Territorio di Cesi rubare, e furare robba di valore, e prezzo d'un fiorino in giu' paghi per pena il valsente, e prezzo quadruplicato della cosa rubata. E da cinque paoli in su' fino al numero di paoli 25. paghi per pena ₰ 20. e non potendo pagare essa pena sia publicam.te frustato per la Terra. E se alcuno furara' da venticinque paoli in su sino alla somma di ₰ 5. incorra nella pena di ₰ 50. la quale non potendo pagare sia come sopra frustato, e bollato in fronte, e da cinque scudi in su sino alla somma di ₰ 15. caschi in pena di ₰ 100., quali non potendo pagare in termine di diece giorni doppo la condannatione sia mandato in Galera per cinque anni, e da quindici scudi fino al numero di ₰ 30. incorra in pena di ₰ 150. i quali non pagandosi in d.o termine sia mandato in galera perpetua, e da ₰ 30. fino

a' cinquanta per pena sia frustato, e mandato in Galera perpetua et in tutti d.i Casi sempre il danno si rifaccia al Paziente, e se alcuno Contro la volontà del Padrone, ò suo Fattore ardirà entrare in Casa d'alcuno incorra in pena di Scudi Cinque, e se per forza, ò violentem.te taglierà, ò ruberà ad alcuno qualche Cosa ò quantità di denaro soggiaccia alle pene sudette duplicate hauuto Consideratione al ualore della Cosa per forza tolta, e rubbata. Aggiungendo che se alcuno Consapeuolmente riceuerà, et appresso di se riterrà le Cose furtiue sia punito, e Castigato, Come principalmente l'auesse Commesso il furto, e nondimeno sia obligato à restituire la Cosa rubata. Ma li publici, e famosi Ladri, et assassini di Strada Conforme alle Sacre Leggi siano puniti, e Castigati. Auuertendo che inevento, che alcuno fosse solito à furare per tale praua Vsanza, e consuetudine se tutti li furti ascendessero al ualore di [illegible] debia essere impiccato, Come anco per un furto notabile ascendente alla somma di [illegible] 50. E se alcuno fosse solito, ò auuezzo furare etiam sotto la somma di [illegible] 15. sia punito di pena [illegible], ancora fino alla morte naturale.

Rubar Donne

Rubare Donne, Commettere adulterio, Incesto, e stupro, et nefando à dirsi Cap. 17.

Quanto sia graue il peccato della Carne si per la trasgressione, che si fà verso la Diuina Legge, come per molti scandali, Ruine, e pericoli, che da quello procedono Le sacre scritture ne fanno piena fede, e Testimonianza. Acciò dunque uolendo prouedere si statuisce, et ordina, che qualunque persona uiolentem.te rubarà Donna alcuna maritata, Vergine, ò Vedoua di buona fama, e Conditione, ò uero per uiolenza Carnalm.te La conoscerà, ò uero à guisa di bestia insensata Commetterà nefando facinus, peccato abomineuole sia punito, e Castigato se sarà magiore di 20. Anni secondo la dispositione delle sacre Leggi, e se alcuno contro la uolontà del marito riterrà la moglie uiolentemente incorra in pena di [illegible] 50. d'oro, e se appresso di se non la riterrà, ma Carnalm.te La conoscerà, Incorra in pena di scudi dieci, simili è quello, che abandonarà la propria moglie, e terrà la Concubina Caschi in pena di [illegible] 25. d'oro, e se alcuno temerariamente farà proue, e cercherà di conoscere carnalmente qualche Donna da bene, e di buona fama benche non segua l'effetto caschi in pena di [illegible] 5., e quello, che hauerà ardire, e presuntione di bagiarle nelle strade publiche publicamente ò in qualunque modo difamare, dishonorare, e uituperare

alcuna delle Donne predette caschi in pena della Confiscatione di tutti suoi beni, e publicamente sia frustato per la Terra, e per rimediare parimente alli molti odij, e scandali, che sogliono preuenire, e nascere per le false relationi de molti maleuoli sopra li d.i peccati dell'Incesto, et Adulterio per la p.nte legge s'ordina che nelli d.i eccessi, e delitti, dell'Adulterio, Incesto, e stupro, e fornicatione non si ammetta à fare di ciò accusa, ò uero denuntia publicamente, ò priuatamente, se non fosse Padre, Madre, fratello, Auo, Aua, figlioli, e Nepoti sino in secondo grado, et ad accusa d'altri non si possa in modo alcuno sopra d.i delitti procedere, e se si contrafarrà ipso Jure non uaglia, ne tenghi, e ne peccati nefandi si possa procedere secondo la ragione Commune.

Sopra quelli rompessero la pace Cap. 18.

Non con minor prudenza, che con utilità li legislatori si sono affatigati per la Conseruatione della Pace, eccellente Dono, la quale Xpto N.ro Sig.re per una ricca, e pretiosa heredità lasciò alli suoi Apostoli. Pertanto si statuisce, et ordina che qualunque persona ardirà rompere, e uiolare la pace fatta con alcuno paghi, e debba pagare la pena duplicata contenuta, e stipulata nel Jnstro. della Pace, e non potendo pagare la pena predetta sia

punito

punito ad arbitrio de Sig.ri Superiori, come anco se non costasse detta pace per instro, ma solo per testimonij.

Fautori di qualche delitto Cap: 19.

Stando tuttauia intento a prouedere al quieto, e pacifico uiuere della Terra si statuisce, et ordina, che se alcuno comandando lo sarà autore di qualche malefitio, e di esso ne seguirà realmente l'effetto, o uero accompagnarà alcuno a commettere qualche delitto, o uero gli prestarà, o porgerà aiuto e fauore auanti il fatto, e doppo il fatto sia punito della med.ma pena, che sarà punito quello, che principalmente hauerà commesso il delitto, eccetto nelli casi, nelli quali per alcun capitolo del presente statuto altrimente è stato prouisto, e quello che commetterà farsi ingiuria ad alcuno, e non ne sarà seguito l'effetto essendo l'ingiuria d'importanza e qualità incorra in pena di s. uno e nell'ingiurie di minor importanza, sia condennato nella metà di d.a pena.

Quelli, che offendessero il Commiss.rio: Cap. 20.

Quelli ueramente mostrano resistere alla legge diuina, et humana o fare poco conto del Prencipe e de Sig.ri Superiori, che li suoi Officiali, e Ministri poco stimano, e temerariam.te ardiscono

50v

offendere, et il loro officio impedire. Volendo dunque impedire e reprimere una si temeraria audacia, si statuisce, et ordina che quello, quale offenderà in alcun modo con fatti, o con parole alcun Officiale mandato, o da mandarsi al Governo della Terra di Cesi da Padroni, e Superiori sia punito, e castigato ad arbitrio di Loro Sig.rie secondo la qualità dell'offesa fatta.

Offendere Essecutori, et altri Officiali di Corte
Cap. CXI.

Gran pericolo di ruina soprasta a' quelli Popoli, che permettessero siano profanati, offesi, e castigati, e maltrattati li ministri di Giustitia, però si statuisce, et ordina, che qualunque persona haverà ardire castigare, offendere, et ingiuriare alcun' essecutore, o' vero officiale della Corte incorra nella pena dello Statutaria duplicata secondo la qualità, e condi[tio]ne dell'offesa.

Impedire l'Officiali, e Balione nel loro Officio
Cap. CXII

Acciò li Delitti non rimanghino impuniti, e si levi occasione

a' quelli

à quelli quali cercano malignare contro l'Officiali si stabilisce, et ordina, che se alcuno p forza ritorrà dalla mano della Corte alcun homicidiale, ò altro delinquente incorra nella medema pena, nella quale tal homicidiale, ò delinquente verrà punito se dalle mani della Corte non fosse stato tolto. Che se alcuno farà prova facendo il suo potere di levare alcun' delinquente di mano della Corte, e non ne seguirà l'effetto. Se quel tale sarà homicidiale incorra nella pena di ℔ 25. e se haverà commesso altro delitto case[?] nella metà di d.a pena, e se alcuno impedirà l'officiale, ò vero Balio nelle cause Civili, e non permetterà menare prigione alcuno, che havessero per tal conto pigliato, caschi in pena di ℔ 5. e sia tenuto all'interesse della parte, e se solo tentarà ritenere d.o prigione, e non ne seguirà l'effetto incorra nella metà di d.a pena, e nessuno ardisca interponere al Balio et Officiali predetti, che vorranno ad instanza della Corte per sua commissione fare qualche pegno, ò togliere il pegno fatto ò vero denegarlo sotto pena di ℔ 2. se sarà huomo, e di cinque giulij essendo donna, e nella medema pena incorra quello quale ~~im~~ pedirà detti Officiali, mentre vorranno di commissione della Corte dare ad alcuna persona la tenuta d'alcuni pegni.

Quelli, che offendono li Priori, et altri Officiali della Comm.tà Cap: 23.

S'offende tutta la Republica, offendendosi li Capi d'essa quali la regono, e l'Officiali suoi. Pertanto si statuisce, et ordina, che qualunque persona di qualunque grado, e condit.ne presumerà con fatti, ò con parole, offendere alcuno de Sig.ri Priori di Cesi, ò dell'Officiali della Comm.tà, paghi la pena statutaria triplicata se offenderà li Priori, e duplicata offendendo altri Officiali della Communità, et anco sia punito corporalm.te ad arbitrio dell'Ill.mi Superiori.

Quelli, che domandassero più di quanto si deue, ò vero debito già pagato Cap. 24.

Domandando alcuno, ò facendo domandare più di quello, che se li deue, ò vero il debito già pagato non hauendo causa legitima d'ignoranza domandando più della quantità douuta, li caschi d'ogni ragione, che haueße sopra la cosa domandata, et in tanto quanto domanda sia punito, e castigato, e dimandando malignamente il debito già à lui, ò suoi Antecessori, ò ad altri à nome suo pagato se non hauerà

giusta

giusta causa d'ignoranza inquanto al pagamento fatto ad altra persona, che à lui noria sia condennato nel doppio di quello, che domanda, e che n'è pagato.

Sopra le Conuenticole. Cap: 25.

Le Conuenticole illecite dalle quali gran danno al publico, et anche particolari persone, come suol nascere sono degne di gran punitione, e castigo, onde si statuisce, et ordina, che qualunque persona farà Conuenticola, ò uero giura per la quale si potesse considerare ragioneuolm.te seguirne disordo della Terra, ò Stato pacifico del Commune ridurre à parte incorra in pena di ₰ 100 et anco ad arbitrio de S.ri Superiori corporalm.te sia castigato. Chè se alcuno farà Conuenticola, ò uero giura d'ammazzare alcuna persona particolare, caschi in pena di dieci scudi e di tre tratti di corda per ciascuno, e per ciascuna uolta, e se tale Conuenticola si farà solo con animo di ferire alcuno si incorra in pena di cinque scudi, come sopra.

Rompere le Carceri Cap: 26.

Se mai per alcun tempo auuenire, che alcuno ritenuto prigione in publica, ò secreta ardisca rompere, e frangere le carceri

e fuggire ancorche non fusse Condennato, o' venisse punito di pena Corporale s'habia per Confesso, e Convinto di tal maleficio, e il quale era ritenuto prigione, e se venisse punito di pena pecuniaria incorra nella pena duplicata, e venendo in mano della Corte, acciò sia esempio ad altri, gli siano dati tre tratti di Corda in publico senza remissione alcuna.

Ricettare Banditi Cap: 27.

Desiderando grandemente il tranquillo, e pacifico Stato della Terra, et acciò la Crudeltà dell' homicidiali, e la nequitia e perversità dell' homini nefandi non passi impunita si statuisce, et ordina, che se alcuno Consapevolmente accettarà, et albergarà, o' in altro modo praticarà con alcun' homicidiale, o' altrimente bandito della Vita incorra in pena di ₤ 50. da pagarsi senza alcuna diminutione, ammissione de beneficij statutarij in termine de diece giorni altrimente Corporalmente sia punito ad arbitrio delli signori

Vendette transversali Cap: 28.

Meritano mag.re castigo l'offese quali senza cagione in persona dell' Innocenti, si fanno che quello, che da quali la causa procedono

cedono, e nascono però si statuisce et ordina per virtù della presente legge, che nessuna persona per qualunque causa ò quesito colore ardisca fare alcuna offesa con vendetta transuersale con armi, ò senza sotto l'incorso di pena quadruplicata, nella quale regolarm.te secondo la forma d'alcun Capitolo del presente Statuto altrim.te verrà condennato, et il medemo s'intenda de tutti i parenti, serui, e sequaci dell'offeso e di tutti l'altri, che per tal causa offendessero altri, che il principale offensore, e per il principal offensore s'habia e reputi non solo quello, che con le proprie mano hauerà offeso alcuno, mà quello ancora per cui commissione sarà fatta tal offesa, et ogn'altro, che hauesse accompagnato, e dato aiuto, fauore, ò conseglio, à fare, e commettere tal offesa.

Beni de Condennati, ò da Condannarsi Cap: 29.

Acciò le Condennationi, che per il tempo si faranno contro delinquenti sortiscano et habino quell'effetto, et esecutione, che si conuiene. Per la presente legge si statuisce, et ordina, che il S. Com:lio ogni uolta, che non potrà hauere li principali condennati, possa, uaglia, e li sia lecito astringere e con ogni modo oportuno compellere, forzare li loro più prossimi consanguinei, et affini secondo la ragione Canonica da computarsi à comprare li beni confiscati, e non confiscati per la concorrente quantità, e ualore

contenuto nella Confiscatione, ò condennatione fatta contro li Padroni di essi beni per quel prezzo, che saranno stimati da doi huomini communemente da elegersi per la Corte, e fisco, et per li Consanguinei et affini, e li Padri, che haueranno sotto la loro Podestà li Condennati siano astretti à pagare per quelli tali, che sotto la loro Podestà sono figlioli, ò Nepoti, che siano essendoli per qualche delitto Confiscati li beni l'integra legitima quale à loro perueniria de beni paterni, e se saranno Condennati li prenominati in pene pecuniarie siano tenuti li detti Padri, et Aui pagare la pena incorsa per la concorrente quantità, alla quale in quel tempo ascendesse la legitima predetta, talmente, che la legitima una uolta in tal modo pagata non si debia più pagare d'essi beni, e tutto ciò sia tenuto fare, e mandare in essecutione il Signor Commissario fra un mese doppo, che saranno fatte dette Condennationi sotto pena di scudi diece da ritenerseli del suo salario senza remissione alcuna.

Sopra la tortura, e tormenti in che cause se possino dare Cap. 30.

L'asprezza de tormenti non induce, ne apporta correttione, ò salute et à bene che incercare, inuestigare, e ritrouare li malefici alle uolte la Giustitia ricerca s'usi rigore, e si uenga al dare de tormenti

e Torture

o torture. Nondimeno non con ogn'uno, ne' in ogni occorrenza, ne indifferentem.te si deue usare un modo di procedere si rigoroso et aspro. Pertanto si statuisce et ordina, che non si possa uenire a' tortura contro persona alcuna se non nelli Casi, e delitti, doue ue=nisse imposta pena Corporale secondo la forma delli presenti Sta=tuti delle Sac. Constitutioni, e la Ragione Commune, e nelli Casi, et offese di qualità, et importanza pure che non siano, e proceda=no in tutti i Casi sopradetti inditij sufficienti, delli quali si habbia a' dare, e decretare la copia al Reo, et il Commissario non dando d.a Copia d'Inditij, o' procedendo contro la forma del pre=sente Statuto incorra la pena di scudi dieci d'applicarsi al Gouer.re et alla Communità per equal parte.

Del gioco, e Giocatori Cap. 31

Perche dal gioco nascono infiniti Inconuenienti Considerati dalla legge, e trouati per esperienza, si statuisce et ordina, che non sia persona alcuna, che ardisca giocare a' Carte, o' Dati, o' altro gioco illecito sotto pena di perder li denari, che hauessero in gioco e di un scudo d'oro per ogni uolta, che sarà conuinto hauer giocato e nella pena significata incorra quello in casa del quale si sarà fatto d.o gioco inualidando oltre ciò tutti l'Instri, e Contratti distratti et obligationi, che per Conto de denari dati, o' prestati a' gioco si

pretendessero da qualche persona. Dichiarando, che in giuditio, e fuori non se ne tenghi conto alcuno, ancorche Istromenti, e Contratti fossero giurati, non essendo da osseruarsi quelli giuram.ti quali nascono da causa di peccato, e che sono contro li boni Costumi, chi adoprasse, ò ad vso d'altri tenesse carti, ò dadi falsi, et altri simili Instrom.ti falsi da gioeare, incorra nella pena del falso, e sia tenuto all'emitatione del danno alli Dannificati.

Balio, che Commettesse fraude nel suo Offitio Cap: 132.

Auuertisca il Balio esser fedele nel suo offitio, e però s'ordina che senza licenza della Corte farà ad alcuno qualche pegno, ò in altro modo tanto nelle Cause Ciuili, Come nelle Criminali nel suo offitio Commetterà fraude alcuna, ò farà falza relatione incorra in pena di scudi vno, sia frustato per la Terra, e da quella come infame sia scacciato.

Guastare Cappanno altrui Cap: 133.

Il timore della pena suole per lo più raffrenare l'audacia, e temerità delli molti Insolenti, onde si Statuisce, et ordina, che qualunque persona leuarà, ò torrà alcuna sorte di legni della

Cappanna

Cappanna d'altri, ò in qualunque modo scoprendola, ò facendola guastare in qualche parte, caschi in pena di un scudo, et in ciò si stia, e creda all'assertione del patiente, e se alcuno affatto rouinarà essa Cappanna, ò la magior parte incorra nel doppio d'essa pena, e come di sopra si stia all'assertione di quello haverà patito il danno, al quale del dannificante si debia rifare ogni suo interesse.

Quelli che storcessero l'Acque
Cap. 34.

La ragione, e giustitia ricerca che ogn'uno in quiete, e pace possieda quello che Iddio datore d'ogni bene gli hà dato, e concesso. Perilche si statuisce, et ordina, che se alcuno deuiarà, ò storcerà l'Acqua, che nasce nella possone d'altri conducendola nella sua in pregiuditio del Prone, ò della Possessione, doue l'Acqua sorge, et nasce, ò esce, ò vero deuiarà l'Acqua piouana, ò altra aqua dal corso suo antico in pregiuditio del terzo. Incorra in pena d'un scudo per ciascuna uolta e sia tenuto rimettere in pristino stato l'acqua in tal guisa storta, ò deuiata il che sia tenuto mandare in esecutione il sig. commissario à requisitione di qualsiuoglia, che lo querelasse legitimamente altrimente in tal caso non debia ne possa procedere.

Guastare Parati d'Acqua Cap. 35.

Non habbia ardire persona alcuna guastare, ò in altro modo dannificare le parate d'Acqua per condurle al molino, ò altroue sotto pena d'un scudo per ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta.

55v

Quelli, che buttassero sozzure, ò facessero presso le Chiese Cap: 36

Il zelo d'onore, e riuerenza, quale si deue portare alla Casa di Dio, ne muoue a statuire, et ordinare, che non sia persona che habbia ardire buttare, ò far buttare, ò far sozzure, ò bruttezza alcuna presso la Chiesa sotto pena di paoli Cinque per dieci passi almeno discosto da essa.

Vcellare ò pigliar palombe Cap: 37.

Palombare si possono per nome chiamare quelle, che nel Territorio di Cesi si trouano mercè dell'Insolenza d'alcuni, che non hauendo rispetto a chi deuono, hanno ardire, e presumono entrare nelle proprie palombare à rubare non che nelle Campagne pigliare, et amazzare le palombe ad un tal Inconueniente dunque desiderando con ogni rigore procedere, si statuisce, et ordina, che à nessuno sia lecito vcellare, pigliare, ò qualunque modo d'amazzare le Palombe della Colombara sotto pena d'un scudo per ciascuna palomba, e Contrafaciente, e per ciascuna uolta, e nella med.a pena Incorrano quelli, che facessero l'incan nell'Arie, ò Lacci con le faue, ò che poneranno, ò metteranno ... Venacci in dd. escati, ò uero nelle Troscie d'acqua, e ad ogn'uno sia lecito accusare, e notificare li Contrafacienti, e si crederà

Creda

creda al suo giuramento, et il suo nome si tenga secreto, et habia la terza parte della pena. Aggiungendo, che se alcuno entrarà nella palombara altrui di giorno, ò uero di notte senza licenza del Patrone con animo et intentione di pigliare le palombe caschi in pena di ₤ 10. e se alcuno sarà solito fare simili delitti in tutti li casi incorra nella duplicata pena, e non se gli habbia remissione alcuna, e sia tenuto et obligato il delinquente à rifare il danno al Prone d'esse Palombare, al quale danno si stia, ò si debia credere al giuram.to d'esso Prone. Che se per sorte alcuno tirarà con balestre, ò archibugi alle d.e palombe, incorra nella metà della pena predetta di sopra.

Vendere li beni stabili à forastieri
Cap: 30.

L'Honestà ricerca, che siano anteposti li Compatriotti, et huomini di essi all'estranei, e forastieri, però si statuisce, che nessuna persona d'essa Terra, ò habitante in essa possa uendere alcuna sorte de beni stabili esistenti, e posti nel Territorio, e Giurisditione di essi ad alcun forastiero, che non sia di essa Terra e sottoposto alla sua Giurisditione sotto pena di ₤ 10. per ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta, e facendosi la uendita sia ipso iure nulla, e nella med.a pena caschi, e corra il Compratore contrafaciente. Prohibendo espressamente alli Notari, che non si debiano rogare

di simili Instro et ad altre persone particolari, che non debiano stare per Cessionarij e tali Contratti et obligationi sotto l'incorso della metà di d.a pena. Sarà nondimeno lecito ad ogni uno dare e consegnare beni stabili in fondo dotale à figliola, sorella, nepote, ò ad altra persona senza incorso di pena alcuna, ottenuta prima licenza dalla Communità, dichiarando, che sotto nome di forastieri non s'intendano quelli, che per X. anni continui haueranno habitato in d.a Serra, ò suo distretto, ò daranno securtà d'habitare per l'auuenire, et il S.r Commissario, e sua Corte in tutti li casi predetti possa, e debia procedere sommariamente, e manuregia contro li delinquenti per uia d'Inquisitione, denuncia, ò vero accusa, e quelli, che trouarà colpeuoli astringere e pagare le pene irremissibilmente.

Falzificare Cera, e Candele Cap: 39

Volendo obuiare alle malitie, e fraude, che commettono quelli che la cera lauorano, ci è parso statuire, che non sia alcuno, che facendo tal'esercitio habia ordine di fare candele, torcie, e cirij d'altro, che di pura, e legale cera senza alcuna altra mistura, ne in esse debiano ponere se non la bombace pura, e netta doi ottaue per libra nelli cirij e torcie, et altrettanto rata nelle candele sotto pena di ₤ 4: per contrafaciente e per ciascuna uolta

Agrire de

Aprire le Porte della Terra senza licenza Cap: 40.

Chi temerariamente havesse ardire aprire le porte della Terra, ò far prova d'aprirle in altro modo, che con le proprie Chiavi, e senza licenza del Portinaro, del Commissario, ò Priori incorra in pena di Venticinque paoli, e nella medema pena castighi quello che vorrà forzare le guardie delle Porte quando si faranno.

Testimonij chiamati ad essaminarsi in Civile, e Criminale non comparendo Cap: 41.

Qualunque persona sarà chiamata a far testimonianza, et esaminarsi in cause Civili, e Criminali debia comparire avanti il Commissario in t.º assegnato altrimente sia castigato, e punito, come disobediente nella pena d'uno scudo havuta considerazione all'importanza, e qualità della causa, e di nuovo realmente, e personalm.te dal Comm.rio a fare tali testimonianze sia astretto purche d.º testimonio non fosse assente dalla Terra, et in tal caso se gli debia assegnare un termine competente, e tra tanto non corra termine al producente.

Quelli, che uscissero dalla Terra altronde, che dalle Porte Cap: 42.

Non si possa in modo alcuno uscire, ò vero entrare nella Terra

nra di Cesi per altro loco, che per le publiche porte di giorno di notte sotto pena di ∆ 4 per ciascuno Controfaciente e per ciascuna volta, e per levare ogni occasione di mal fare non sia lecito ad alcuna persona havere nelle muraglie di essa Terra porte, o fenestre meno alte di 100. piedi donde si possa uscire, o vero entrare, e chi l'haverà debia remurarle con Pietre, Calce, et rena della grossezza che sarà il muro di q... stanno otto giorni doppo, che li sarà notificato sotto l'incorso della medema pena.

Quelli, che amazzassero, o ferissero Animali
Cap: 43.

La Carità Christiana e Civile ricerca, che non si faccia ad altri quello, che a se stesso non vorria fosse fatto, e però si statuisce, et ordina, che non sia persona alcuna che ardisca ferire animali e bestie d'alcuno grossa, o minuta sotto pena di paoli cinque per ciascuna bestia, e per ciascuna volta e se per d.a ferita l'Animale perirà, o vero affatto restarà inabile, et impotente, pagli per pena il valore e prezzo di esso animale, e sia tenuto a rifare il danno e l'Interesse al Prone. Dichiarando, che in

tal caso

tal caso, che l'Animale così malamente ferito, ò morto sia, e s'intenda essere del Delinquente.

Quelli, che Castigassero li Parenti
Cap. 44.

Sia lecito ad ogn'uno in modo di Correttione senz'armi, et effusione di sangue castigare, e corregere fratelli, sorelle, Generi, figlioli, Cognati, Nepoti, ò altri Consanguinei, et affini sino in terzo grado, e si creda al giuram.to di quello, che castigarà, che ciò l'ha fatto in modo di Correttione purche appresso la Corte costi la Consanguinità, et affinità pred.a; ma se alcuno ferirà alcuno delli prenominati con qualsivoglia sorte d'armi, ò in qualunque altro modo con effusione di sangue paghi la pena duplicata Statutaria secondo la qualità della ferita, et eccesso, e quel figliolo ò nepote, che percoterà con effusione di sangue però senza il proprio Padre, ò Zio Carnale oltre la d.a pena duplicata debba stare prigione per spatio di due mesi continui almeno, ò per più tempo ad arbitrio del Prone, ò Zio, e delli Sig.ri Superiori.

Quelli che offerissero sicurtà Idonea in delitti dove venisse imposta pena pecuniaria Cap: 45.

Per evitare gl'incommodi delli prigioni in delitti massime di poca

importanza si statuisce, et ordina, che offerendo il Delinquente, quale uenisse punito di pena pecuniaria per alcun maleficio darà buona, et idonea sicurtà, non possa, ne debba essere Carcerato, mà se non potesse, ò legitimam.te non volesse assicurare la Corte, in tal caso possa essere ritenuto prigione fin tanto, che intieram.te non hauerà pagato la pena, e gli Officiali, che contra faranno incorrano nella pena di 24 da distribuirsi per equal parte alla Comm.tà, et al S.r Gouer.re

Duplicatione delle pene Cap. 40.

Tutte le pene de maleficij, e delitti contenute nel presente Statuto si duplichino nelli giorni, Luochi, e modi Infri, cioè se saranno commessi di notte, e la notte s'intenda dal suono dell'Aue Maria della sera sino al sono dell'Aue Maria della Mattina, nel Palazzo, ò auanti il Palazzo del comune, nelle Chiese, nelli giorni festiui di S. Angelo, S. Andrea, nella Natiuità, e Pasqua di Resurret.ne di N.ro S.re nelle Processioni, nelle proprie Case, ò uero tenute à pigione nel giorno dell'Assuntione della Beata Vergine, ò uero alla

presente

presenza del S. Comm.rio, ò Priori, e tali duplicationi di pene; non si possa fare se non nelli malefiEij in qualunque modo commessi contro le persone, e non nell'altri, e le pene non si possano, se non una volta sola duplicare.

Quelli che guastassero muri, ò fonti di Communità Cap: 47.

Deve essere molto vigilante il Com.rio della Terra, e quelli, che al governo del publico sono proposti, che le muraglie, e fontane publiche intatte, e ben'in ord.e si conservino. Però si statuisce, et ordina, che non sia persona alcuna, che faccia busci nelle mura della Terra, ne' in altro modo guasti qualsivoglia fontana murata posta nel Territ.o di Cesi sotto pena di 24 per ciascun bugio, ò apertura, che si facesse, e per qualsivoglia fonte che si guastasse, e per ciascuna volta, e non dimeno sia tenuto questo delinquente ad accomodare quello, che havesse guastato à sue spese, e del suo proprio, in quel termine, che dal Com.rio gli sarà assegnato sotto pena d'un paolo per ciascun giorno, che stasse in mora doppio, che sarà condannato da esso Sig.r Commissario

Cauare Termini, ò ponervi di propria autorità Cap. 40.

Desiderando, che quelli, che hanno le possessioni continue in carità, pace et amoreuolezza si conseruino si statuisce, et ordina, che se alcuno studiosam.te e con mal'animo cauarà alcun' termine posto fra le possessioni de particolari, e beni del Commune, ò fra le possessioni di persone particol. ò fra le stradi, ò qualunque possessione, e legitimamente si prouarà incorra nella pena di paoli vendicinque per qualsiuoglia termine leuato, ò cauato, e non ritrouandosi il malfattore, e delinquente, et una delle parti non si contentasse, che d.o termine si rimettesse nel pristino loco secondo la dichiaratione fatta per doi huomini commu-nemente eletti. Allhora, et in tal caso quel tale renitente e recusante si debia hauer per conuinto del delitto, e come reo malfattore nella d.a pena sia condennato. Aggiungendo, che se alcuno d'autorità propria hauerà ardire di mettere alcun' termine in alcuno loco senza licenza presenza di quelli, che ci hanno interesse incorra nel doppio di d.a pena, et tal termine si possa mouere e cauare senza incorso di pena alcuna.

Guastare

Guastare Cupelle d'Api
Cap: 49.

Se mai con rigore furno puniti i Rei, rigorosam.te e senza remissio=
ne alcuna devono esser castigati quelli, che guastaranno, ò
scorticaranno alcuna Cupella, Usciame, ò Arna d'alcun' albore
ò d'altro Loco nella Terra, ò Territorio di Cesi, La pena delli
quali si dichiara, e s'ordina sia, e debia essere di cinque scu=
di per qualunque Cupella, arbore, et Arna guasta, e per
ciascuna volta, et inoltre il delinquente sia tenuto rifare ogni
danno, et interesse alla parte quale haurà patito tal danno.

Mettere foco ne beni d'altri Cap: 50.

Per vigore della pnte Legge si statuisce, et ordina, che se alcuno
appensatamente, e con mala intentione abrugiarà, ò per Lui
non sarà restato, che non sia abrugiato la Casa d'alcuno,
Incorra nella pena di ₶ 100. E se alcuno abrugiarà paglia,
ò meta, marcone di grano, Lino, Canapa, et altre sorti di
biade incorra nella pena di ₶ 5. per ciascuna volta, e perciascuna
delle cose predette, ma se a sorte per caso, ò per disgratia non
studiosamente darà, ò farà danno col foco nella Casa, ò beni
d'altri, et il danno passerà ₰. 25. sia condennato nella pena

di patti 5. da quello ingiù paghi di pena l. 25., et in tutti li Casi predetti il Dannificante sia tenuto à rifare il danno al Patiente.

Sopra le paci, e tregue, e sicurtà da darsi, e farsi Cap: 51.

Per levare ogni dubio, e Cavillatione, che nell'Instri della pace, tregua, e sicurtà potessero occorrere, ò nascere per la presente Legge si statuisce, et ordina, che in tutti simili Instri nominatam: si specifichino, e descrivino con li quali, e fra li quali si vuole, e s'intende tal pace, ò ve ro tregua, e sicurtà darsi, e farsi respettivamte. dichiarandosi che nella sicurtà de non offendendo li prossimi possino, e debiano essere astretti.

Redutione, ò mitigatione di Pene Cap: 52.

Conviene à Legislatori, et à quelli, che giudicano altri essere più proni, et inclinati à mitigare, et abassare la pena che all'ingrandirla, et essasperarla. Pertanto si ordina

espressamte.

espressamente, che ogni volta, che si procedesse contro alcuno
p Causa d'alcuno maleficio per il quale le venisse imposto
pena pecuniaria, e Comparirà il Reo contro il quale si procede,
e liberamte, e di propria volontà, e nella prima, ò vero secon=
da Comparsa confessarà il delitto del quale è Inquisito se gli
leui, defaldi, ò diminuisca la quarta parte della pena, nella
quale verria condonato, et un'altra quarta parte se gli leui, e
defaldi parimte. se mostrarà p Instro publico auanti la Sentenza
hauerse pacificato, Con quello, che nella persona, ò robba hauerà
ingiuriato, e dall'altra banda se alcuno negarà il maleficio, che
contro lui s'intenta, quello legitimamente sarà prouato per
tal negatione paghi un quarto di più, oltre l'Integra Conden=
natione. Eccetto nelli Casi doue il Statuto parla, che senza
diminutione se paghino le pene.

Modo di procedere in Cause Criminali
Cap: 53.

In tutti li sopradi. delitti, et eccessi si Statuisce, et ordina, che il Sr. Commrio.
e suoi Officiali possino procedere, conoscere, principiare processi,
ammezzarli finire dare, e promulgare Sentenze nelli giorni So=
lenni, feriati, e non feriati per Inquisitne, Denuncia, et accusa in

quel miglior modo quale à loro parerà essere più spediente et opportuno, e li processi uagliano, et tenghino ipso Iure, ne si possino uitiare in fingere, ò impugnare. Ancorche in qualche parte l'ordine della ragione ò solennità, ò sottilità fossero pretermessi. Pure che giuridicamente Costi del delitto e maleficio. Et acciò non si togli, ne si denegli la difensione alli Rei, e l'Innocenti Ingiustam.te siano Condennati, si Statuisce, et ordina, che subito, che sarà finita l'Inquisitione, accusa, ò uero denuncia Contro alcuno nella nra Corte li Prefati Rei Inquisiti denunciati et accusati debiano esser Citati personalm.te, ò uero à Casa dal publico Balio di d.a Terra con la dimissione della cedola, quale Contenga tutto il tenore, ò sostanza dell'Inquisitione, denuncia, ò uero accusa contro lui, ò loro formata, che in termine di due giorni debiano compa= rire ad escusarsi, et difendersi dall'Inquisit.ne, e se in d.o termine non compariranno di nuouo siano citati dal Balio con la cedola senza il tenore della Inquisitione e Con termine di doi altri giorni a scusarsi, e se Compari= ranno la loro risposta si debia ammettere data però

prima

prima la Sicurtà per essi Rei di stare a ragione, e pagare quanto sarà giudicato, e questo nelli Casi doue uenissero uditi fuori di Carcere. E se nella prima, ò seconda Citatione non Compariranno ad escusarsi, siano posti in bando per d.° Balio nella fenestra del Palazzo in quella quantità di denaro nella quale secondo la forma del pnte Statuto uerrebono Condennati. Et nel d.° Bando s'assegni un termine di Cinque giorni à fare le Loro difese, quale passato di nuouo siano citati à Sentenza à uedersi condennare, et all'hora per il S.r Com.rio si uenghi a Sentenza, e successiuam.te passati diece giorni all' esecutione di essa reale, e personale, come li parerà più speditiuo, et opportuno contro d.° Condennato debia uenire, e li sudetti Rei Inquisiti e Contumaci s'habino per Conuinti e Confessi, Come se Spontaneam.te il delitto, quale contro Loro s'intenta hauessero Confessato. Ma se d.i Rei Inquisiti compariranno, et il delitto Contro di Loro intentato di propria e spontanea uolontà Confessaranno se gli dia termine di Cinque giorni à fare Loro difese, ma se negaranno si dia termine al fisco, ò uero all'Accusatori d'otto giorni à prouare, e non prouando in d.° termine il S.r Com.rio ad instanza di d.i Rei Così Inquisiti sia tenuto et obligato à fauore Loro dare la sentenza assolutoria condennando gl'Accusatori nelle spese. Ma

62v

Se il delitto si prouarà, ò uero saranno Indicij sufficienti a dare la Corda al Reo, doue di ragione si potesse, e douesse da re. Si dia termine al Reo come sopra quale passato si pro ceda alla speditione della Causa, e li forastieri Inquisiti; come sopra si debiano citare nel modo sudetto con l'affissione della Cedola nella Porta di d.a Serra di S. Angelo, e contro di Loro si proceda come sopra è stato narrato. Aggiungendo, che s'auuen alcuna Donna Commettere alcun maleficio, ò delitto di poca Importanza, nõ si possa dal Commissario, ò suoi Officiali c tra Lei procedere p uia d'Inquisit.ne, che prima non ci sia doi Testimonij, che legitimam.te prouino il delitto e che prima non segli dia la Copia di d.i Testimonij auan la sua Risposta, eccettuando li Casi delli delitti graui, ne quali contro le Donne si possa, e debia procedere p la ui ordinaria di sopra espressa, e dichiarata.

Sentenze nelle Cause Criminali Cap. 54.

Prouedendo alla presta e sollecita speditione delle Cause, si stabilisce, e or dina, che il S. Comm.rio sotto pena di Σ12 da ritenersi nel salario in Caso di Contrauentione, sia tenuto ciascun mese nelle Cause Criminali dar e promulgare le Sentenze assolutorie, ò uero Condennatorie, et il termine di 40. giorni tutte, e singole Inquisit.ni parim.te debba, come a co le denuncie et accuse spedire, finire, e terminare, e condurre à sen e d.i 40. giorni debiano cominciare dal dì della Citat.ne fatta.

Fine del terzo Trattato

Trattato 4

Sopra il Custodire, e guardare le feste

Cap. I

Perche si deuono da tutti osseruare, e guardare le festi. Per lo presente si statuisce, et ordina, che non sia alcuna persona di qualsiuoglia stato, o conditione, e grado che ardisca ne presumi aprire Bottega per uendere, e Comprare, ne che lauori, o facci lauorare in alcun modo, ne faccia alcun negotio pertinente a giorno di lauoro nelli giorni di festa Comandati dalla S. M. C. et altri, che ha' in uoto la Communita' nra secondo la descrittione posta nel fine del presente Capitolo sotto pena di due scudi a chi contra farra', eccettuando li forastieri et huomini della terra, che uenissero con some fuori di territorio, e quelli, che faceff.o fornaci di Calcina, a quali sia lecito fuori, che le Domeniche, e festi principali in tutte l'altre festi fare senza incorso di pena alcuna fare tutto quello che sara' necessario p. esse fornaci, et in tali giorni ancora sia lecito come di sopra fare, e portar herba, et altre cose per alimentare li Boui, e le Bestie, et andare e ritornare dal Molino con la soma.

Le feste che si hanno da guardare.

Le Domeniche	S. Stefano	l'Innocenti
Natiuita' del Sig.re	S. Giouanni Euang.ta	Circoncisione

Epifania	S. Antonio Abb.e	Purificat.ne della Madon.
S. Mattia Apostolo	Annuntiat.ne della Mad.a	Venardi di Marzo
Venardi Santo	Pasqua di Resurrett.ne	S. Marco Evangelista
S. Filippo e Iac.o Ap.li	S. Croce di Maggio	S. Angelo di Maggio
L'Ascentione	Pentecoste tre di	Corpus Domini
S. Gio: Batta	S.S. Pietro e Paolo Ap.li	S. Iacomo Apostolo
S. Anna	S. Lorenzo	L'Assunta di M.a Vergine
S. Bartolomeo Ap.o	Natiuità della Mad.a	S. Matteo Apostolo
S. Angelo di Settembre	S. Luca Euang.ta	S.S. Simone, e Iuda
S. Agostino	Tutti Santi festa	S. Andrea Apostolo
Concett.ne della Mad.a	S. Tomasso Ap.o	

Offerire Cerij alle Chiese deputate
Cap: 2.

Se bene Li Santi quali in Cielo con somma felicità sempiterni beni godono, non hanno bisogno de nostri doni presenti, o' uero offerte, nondimeno per mostrare con qualche atto esteriore la nostra intrinseca deuotione uerso quelli, sotto la qual tutela, e protettione uiuemo, si statuisce, et ordina, che ad honore, e riueren. di S. Angelo, la qual festa di maggio, e di settembre si celebra, S. Andrea, di S. Antonio, di S. Agnese, nel Corpo di Christo, Assunt. della Madonna, Li SS.ri Priori quali risederanno pro tempore in ciascun giorno d'esse feste debiano far comprare à spese d.

Comm.tà

Communità dieci libre di cera bianca, quali collegiatamente debbano andare a presentare, et offerire alla Chiesa, o' fraternità, la cui solennità, e festa in tale giorno si celebra.

Denaro deputato a qualche pagamento

Cap. 3°

Non sia in alcun modo lecito alli Sig.ri Priori pro tempore Residenti storcere, o' divertire qualsivoglia quantità di denari deputati per qualsivoglia pagam.to d'Officiali salariati dalla Communità ò vero per pagare pesi Camli etiam che ne havessero urgentissimo bisogno, e causa sotto pena del doppio delli denari, che havessero divertito per ciascun' d'essi, e per ciascuna volta.

Conservatione delle fontane Cap. 4°

Il decoro della Terra, la Commune necessità, et estrema penuria che dell'Acque havemo ne move a statuire, et ordinare, che non sia persona di qualunque grado, o' conditione, quale ardisca ò presumi lavare panni, o' altra bruttura, sozzura, ò altra sporcitia fare, non solo dentro le d.e fontane, mà ne manco per Cinque piedi di pertica di lungi alle d.e fontane intendendosi il tutto delle fontane publiche, e murate, tanto nelle montagne, quanto nelli piani, et in qualsivoglia loco, e sotto qualsiv.a

Vocab.lo nel Territorio di Cesi esistenti sotto pena di b. 50 p.
ciascuno quale contrafarrà, e per ciascuna volta, et il S.r Commiss.io
che sarà per il tempo intendendo, ò vedendo, che alcuna delle d.e fon-
tane, ha bisogno d'esser restorata, et accomodata la faccia restorar-
re, et accomodare per debito del suo officio a spese della Communità.

Differenze de Termini, Senate, e Stradi
Cap.o 5.

Per rimediare alle differenze, che tra vicini potriano nascere, si Statui-
sce, et ordina, che succedendo alcuna differenza, ò vero controversia
fra l'huomini della Terra di Cesi per causa d'alcuno termine, se-
nata, ò strada, ò d'altre cose simili. Il Com.rio di essa Terra dovrà
dovrà astringere le parti a compromettere in alcuni huomini da
bene, quali habiano autorità di finire, decidere, e terminare qua-
lsivoglia differenza Imponendoci quelle pene, quali a lui pareranno
tanto all'huomini così eletti, quali debiano accettare questo carico
quanto alle parti, quali debiano stare tacite, e contente a quanto
da loro sarà giudicato, e dichiarato, e le d.e parti siano tenute
accettare, et osservare la determinat.ne quale da d.i huomini
sopra la differenza sarà fatto postposto ogni appellatione
sotto pena di cinque paoli oltre la pena nell'Instro del Com-
promesso dal S.r Com.rio imposta.

Strade da

Strade da darsi per le possessioni de' Vicini, e quelle da mutarsi Cap: 8.

Acciò li Convicini, che non hanno strada possino commodamente andare alle loro possessioni, si statuisce, et ordina che il Sig. Commissario che sarà faccia vendere all' huomini di Cesi, quali non haveranno strada per la strada quale possino andare alla loro possessione dal più prossimo Vicino con quella maggiore commodità che sarà possibile, e li faccia dare tanto di terreno quanto basti per d.a strada, quale terreno si debbia pagare realmente il duplicato prezzo, e le come effetto valerà, sopra la qual vendita, e prezzo si debiano elegere doi huomini communemente, e la loro stima debbiano havere rata, e grata, e ferma, e d.o Commissario sia tenuto à fare le sopradette cose à richiesta di qualsivoglia in termine di quindici giorni doppo, che gline sarà stata fatta l'instanza, e quello, che ricusarà vendere d.o terreno come di sopra diciarato incorra in pena di cinque paoli per ciascuno, e nondimeno sia tenuto à vendere esso terreno come sopra, e se alcuna strada fosse ruinata, ò vero occupata di modo tale, che per essa non si potesse passare, ò vero la quale fosse bisogno mutare ò vero mettere in drittura il d.o Sig.re Commissario sia tenuto ad instanza di qualsivoglia farlitare

auanti di lui li Conuicini, che danno le possessioni Contig=
gue con essa strada arruinata, ò inqualunque modo da
ripararsi, e quelli, ò uero quello astringere à comprare uno
e l'altro, e uendere tanto terreno quanto basti à mutare,
ò adriezare la tale strada con quella mag.e commodità
sarà possibile a stima come sopra, e d.a strada guasta, ò
da drizzarsi, si debia comprare da quello, ò quelli à chi
sta più commoda, ò uero uicina, e se d.i stimatori stima=
ranno più la strada noua, che la guasta, in tal caso quel
più, che sarà stimato si debia pagare a spesa della
Communità

Sopra li Molini da farsi nel Territ.o
Cap.o 7.

L'esperienza ne' insegna quanto utile diano li molini al
publico, però statuimo, et ordiniamo, che se alcuna persona
uorrà fare alcun molino inqualunque fossato, ò altro
loco nel Territorio di Cesi atto à macinare grano, si li
possa forzare l'adiacente à uenderli quel terreno che
sarà necessario per la perfettione d'esso molino per quel
prezzo che stimaranno dui, ò li huomini communem.te da eleggersi e deputarsi

Quelli d

Quelli, che havessero fossi nella Terra
Cap: 8.

Per decoro, et ornam.to della Terra si statuisce, et ordina, che nessuno possa havere ò far fosse dentro la Terra di Cesi ne meno presso li muri di d.a terra di lungo almeno per cinque piedi, e se alcuno al presente l'havesse sia tenuto à riempirli fra termine di otto giorni doppo la publicatione del p.nte Statuto, e mai per verun tempo li possino rifare sotto pena di cinque paoli per ciascun contrafaciente, e per ciascuna volta, e nella med.a pena il S.r Comm.rio se in compagnia d'un Mastro di strada una volta almeno non usarà diligenza in cercare, e vedere se il p.nte Statuto si osserva, et manda ad esecut.ne, e se non punirà li contrafacienti.

Lavoratore paghi le Collette del Padrone
Cap: 9.

Acciò con più facilità la communità, e suoi Esattori, e Camerlengo conseguisca da ogn'uno quello, che legitimam.te li viene che qualsivoglia persona habitante nella Terra di Cesi, che lavorarà possessioni d'alcun forastiero esistente nel tenimento di essa Terra sia tenuto, e debia delli frutti

66v

quali raccoglie in d.e Possessioni tangère per parte al ue=
ro Padrone pagare tutte le Datiue, e Collette da imponersi
per il tempo dalla Communità in qualunque modo, e per
qualunque Causa, e per mag.or Cautela auanti à chi renda
la parte, che prouiene al Padrone faccia diligenza, e cerchi
di sapere dalli S.ri Priori, e Camerlengo per il tempo esistenti
se d.o P.rone deue pagare al Commune cosa alcuna, altrimente
Consignando tali frutti, e non facendo tal ricerca, e diligenza
sia tenuto il Lauoratore del suo proprio à pagare le
Datiue, et incorra nella pena di cinque paoli per ciascuna
uolta, che contrafacesse. Dichiarando, che sotto nome d'esat=
tori della Communità s'intendano l'Esattori della Gabella
grossa di Cesi.

Modo di fare Terrazzani Cap.o 40.

Si deue molto bene auuertire, et hauer' occhio alla qualità, e
Conditione di quelli quali uogliono farsi Terrazzani di Cesi,
Pertanto si statuisce, et ordina, che non si possa in modo al=
cuno creare, ò far' Terrazzano qualunque forastiero, che
prima non habbia habitato per cinque Anni continui in d.a
Terra, e che non sia proposto, uinto, e deliberato in Conseglio
publico, e se lo farranno altrimente, ò in altro modo. Li
S.S.ri Priori [illegible]

SS.ri Priori quali resederanno incorrano in pena di un Scudo per ciascuno, e ciascuna volta, e tale forastiero contro d.a forma fatto Serrazzano, si habia quanto non fosse fatto, e non possa godere ne privilegio, ne Imunita, o essentione.

Quelli che compraseero Liti, o ragioni da forastieri Cap: 11.

Per conservatione della pace e tranquillo uiuere dell'Huomini di Cesi, si statuisce, et ordina, che nessuna persona della Serra possa ne debia in modo alcuno sotto qualsiuoglia pretesto o colore comprare Liti raggioni, attioni, o pretensioni d'alcuno forastiero contro l'Huomini di Cesi, e continuamente habitante in d.a Serra sotto la pena di paoli 25. che contrafarrà per ciascuna volta, e la compra in tal modo fatto ipso jure sia nulla, et inualida.

Pena al Commiss.o dando Licenze nelle Cose vietate Cap: 12.

Atteso che inuiolabilm.te s'osserui quello, che nel p.nte Statuto è stato ordinato, si statuisce, et ordina, che il Commissario, o Rettore non possa, ne debia concedere licenza ad alcun

persona nelle cose vietate, secondo la forma del presente Statuto sotto pena di dieci paoli da ritenersi dal suo salario ogni volta, che contrafarrà, et ad ogn'uno sia lecito al tempo dello Sindicato darne querela appresso li Sindici, quali se legitimam.te li costarà il fatto esser' reale irremisibilm.te facciano pagare al Comm.io, come sopra la pena.

Fare Carbone, e Ciocolare nelli Monti di Cesi. Pena cap. 14.

Considerando la penuria delle legne, che nel territorio si ritrovano, per la presente legge si statuisce, et ordina, che veruna persona habia ardire far' carbone nelli Monti di Cesi delle legne che ci sono sotto pena di cinque paoli per ciascuno, e ciascuna volta, ne meno sterpare alcun' albore, come vulgarmente si dica ciocolare, sotto la pena d'un giulio per ciascuno arbore, e ciascuna volta e questo non si intenda nelli luogli dove si semina grano, nelli quali vogliamo sia lecito ciocolare. Avvertendo il Sindico gen.le che in ciò stia vigilante, et a' requisitione d'ogn'uno ne faccia l'Inquisitione sotto la med.a pena.

Pecore infette

Pecore infette, ò altre che fossero dentro la Terra Cap: 14

Una Pecora Infetta prouerbialm.te guasta, e Corrompe l'altra, e tutto il Gregge. Per tanto si statuisce, et ordina, che nessuna persona Infetta, ò Leprosa, ò che hauesse morbo Contagioso possa pratticare, uiuere, conuersare nella Terra di Cesi, e peruenire in cognitione di chi sarà in tal modo il Rettore, ò Comm.rio, che sarà di quel tempo faccia che il Medico lo giudichi, et alla sua assertione, e giuditio si stia, il che fatto debbia fare Comandam.te alli sopranominati, che sgombrino dalla Terra, nel Terr.rio, che da lui sarà assegnato sotto pena di scudi cinque.

Accatastare le Possessioni Cap: 15.

Per Conseruatione della giurisditione di Cesi si statuisce, et ordina, che ogni persona di qualunque grado, Loco, ò Stato si sia, che hauerà possessioni nel Territ.o di Cesi sia tenuto, et obligato accatastarli, et allibrarli nel Catasto, et autentico ordinario per le mano del Cancelliero in termine di otto giorni doppo fatto l'Instro della Compra sotto pena d'un giulio per ciascuno, e ciascuna uolta, che Contrafacesse.

Buttare sozzure nelle Stradi pena
Cap: 16.

Il uiuere politico, e Ciuile, e di gran Reputatione, e d'utilità pu-
blica però si Statuisce, et ordina, che nessuna persona habia ardire, ò
presumi buttare dalle finestre, ò d'altro Loco nella Strada den-
tro di Cesi alcuna bruttura, sozzura, ò Lauatura sotto pena di
b. 10. per ciascuno, ò per ciascuna uolta, et in ciò si potrà procede-
re per uia d'Inquisitione, ò d'Inuentione.

Che non si parli con alta uoce
appresso la Chiesa Cap: 17.

Si deue con ogni riuerenza, et honore stare, e commorare appres-
so i Lochi sacri pertanto si statuisce, et ordina, che nessuna
persona di qualunque grado, ò conditione habia ardire, ò presumi
gridare, e far ragionam.ti, ò colloquij appresso qualunque Chie-
sa esistente nella Terra di Cesi almeno per due Canne di costo
mentre si celebra la messa, ò altri diuini Officij sotto pena
di b. 5. per contrafaciente, e per ciascuna uolta.

Vendembiare auanti il tempo Cap: 18.

Non senza gran cagione anticam.te è Stato ordinato, che le
Vendemie non si potessero principiare prima, che il giorno

di S. Matteo

di S. Matteo del mese di 7mbre, quale stile, et ordine seguitando parimente s'ordina, e statuisce, che niuno habia ardire vendemmiare, ò cogliere uve per far mosto avanti la solennità d'esso Santo sotto pena di cinque paoli per ciascuno, e per ciascuna volta, salvo, che non havesse licenza delli Sig.ri Priori quale si debia dare in scriptis, e per essa si paghi in mano del Camerlengo paoli due senza alcuna diminutione per colui, che vorrà essa licenza.

Quelli, che vorranno fare calce o fornaci ne beni della Communità. Cap: 59.

Sì come per il passato, è stato ordinato così per l'avenire si statuisce, et ordina, che s'osservi, che qualunque persona, quale vorrà fare, ò farà fornaci nelli beni del Commune di d.a Serra, ò vero in altri luoghi sottoposti alla giurisdit.ne di Cesi, come nel Terr.rio del Poggio Azzuano, Castiglione, Rivo Secco, et altri sia tenuto pagare alla Communità, ò suo Gabelliero la solita Gabella à ragione d'otto baiocchi per centinaro di coppe di calce. E per togliere ogni controversia fra l'huomini di essi, quel tale, che vorrà fare la fornace nelli beni, come di sopra sia tenuto dimandare licenza alli Priori da quali s'egli debia concedere in scriptis facendosi pagare un scudo per ciascuna fornace da farsi et in d.a licenza si noti e scriva

la fornace, che quel tale vorrà fare, et il loco dove vorrà tagliare il legname, qual loco, e fornace sia sua per spatio di tre mesi, quali vogliamo, che comincino quel giorno che haverà la licenza, o vero non servando la forma sudetta ad ogn'uno sia lecito senza incorso di pena alcuna portare dove vorrà le legna tagliate, e non tagliate, che siano del loco pred.o; mà quello che farà fornace nella propria possessione, e senza legna del Commune non sia tenuto pagare gabella alcuna

Quelli, che buttassero in strada alcuna Carogna Cap. 20.

Si deve levare ogni occasione per conservare la Terra in sanità, e per sfuggire quanto si puole l'infermità, e morbo, laonde si statuisce, et ordina, che non sia persona alcuna, che habbia ardire di buttare Carogne, ò Carne mortacina di sorte alcuna per dieci Canne discosto dalla strada publica, e specialmente appresso la strada, che viene dalla Porta di S. Andrea alla strada della Croce, et indi insino alla Porta delle Fabriche sotto pena di paoli cinque per ciascuno, e per ciascuna volta.

Quelli che

Quelli, che piantassero appresso li terreni Cap: 21.

Tutte l'estremità sono vitiose. Però si statuisce, et ordina, non sia alcuna persona, che ardisca piantare sorte alcuna di arbori appresso li termini posti per diuidere le possessioni contigue alle strade vicinali per due piedi di pertica almeno sotto pena di paoli cinque per ciascuno contrafaciente, e per ciascuna uolta.

Bestie, che passano per il tenim:to di Cesi Cap: 22.

Ad ogni buon fine, et effetto si statuisce, et ordina, che nessuna persona forastiera, che passerà con le bestie grosse, e minute per il tenim:to di Cesi possa ritenere quelle in d:o territorio oltre un giorno, et una notte sotto pena d'un scudo per centinaro di bestie minute, e d'un grosso per ciascuna bestia grossa, e per ciascuna uolta.

Arbori, che pendessero sopra le possessioni d'altri Cap: 23.

Nasceuano spesse uolte differenze per conto dell'Arbori, che sopra= stauano, ò pendeuano sopra le possessioni d'altri. Però è

parso statuire, et ordinare, che nessuna persona possa ha-
uere tal sorte d'Alberi pendenti, ò sopra stanti, come di
sopra fruttiferi, ò Domestichi, ò d'altra sorte, se li rami
di tal Alberi non saranno d'altezza di dieci piedi dalla
terra, di modo tale, che essendo di minor altezza di dieci
piedi, e più basso si possono senza incorso di pena alcuna
mozzare da quelli alla cui possessione soprastaranno.

Confini da darsi alle Bestie grosse e minute Cap: 24

Considerando li molti danni, che ne potriano seguire, se le bestie
che stanno nel Tenimento di Cesi hauessero libertà di
pascolare per ogni loco, si statuisce, et ordina, che nessuna
persona di qualsiuoglia sorte di Condit.ne se sia tanto Ter-
razzana, quanto forastiera, che hauerà, ò riterrà bestie
nel Territorio di Cesi ardisca, ò presumi tenere, ò mandare
à far tenere, e mandare le bestie grosse, eccetto due
sole domate con li alleuimi lattanti per le possessioni oli-
uate esistenti dentro il Territ.o di Cesi, e sotto l'infrascritti con-
fini talm.te, che non entrino nelle possessioni oliuate, ma
le possino menare per la strada moderna di S. Martino

Cominciando

Incominciando dalla Porta delle fabriche, e la fontana di Corneto per dritto sotto i monti sino al Canale et indi sopra sotto la pena di 5. s. per ciascuna bestia, e ciascuna volta. Ne manco si possino tenere, ò menare dd. bestie grosse, eccetto le sopradᵉ sotto l'infri Confini, Cioè dalla valle della Porta di S. Andrea per la Strada vecchia da basso sino alla vallicella della nucicella. Sia non dimeno lecito solamᵗᵉ all'huomini menare dᵉ bestie grosse nelli piani per la strada de Porgorij per il fossato di Corneto, e per la dᵃ strada solita del Triscolo, e per la strada, ò fossato di Caz nale dritta in Campo maggiore, purche nel passare non faccino danno, ne manco, come di sopra sia lecito à persona alcuna menare, ò tenere, ò far tenere, ò menare le dᵉ bestie se non sotto l'infri Confini Cioè incominciando dalla strada di fon= tana di Polo, la strada dritta dalle Porete per dritto alla Creta, ò fossato di Vacoti, e per dritto sino alla noce di Fornaro sopra l'Imagine delli Confini sotto la dᵃ pena. Sia nondimeno lecito ad ogn'uno assieme con li Boui domati uno, ò doi Vitelli senza incorso di pena alcuna, et il presente Capitolo si habbia da osseruare inuiolabilmᵗᵉ.

Bestie pascolanti nel Vietato
Cap: 25.

Desiderando che non si trasgredisca all'ordini, che ogni giorno

si fanno, et statuisce, che in uerun tempo le bestie mi-
nute possino, ò debiano pascolare nelli Monti Vietati del
Comune, cioè incominciando dal Crocco di Pietra Cauata,
et indi per dritta via alla sommità di Schioppano di Valle-
Callara, et indi per dritto al fosso sopra la forca di
Torre Mag.le, et indi per la strada di Pozza Longa à
piedi della Selua di Torre Mag.le per dritto al faiuo mag-
giore, e dell'insino all'Ara di Colle Cimboso, come ua
il Seluato, e da d.a Ara, come uà lo scoglio di Colle
Ventoso fino alla Selua di d.o Colle, e da d.a Selua per
dritto fino al Cerquone di Piano di pero, et indi per
dritto al fosso sopra all'Ara di d.o Piano, e di lì per la
strada dritta, che ua alli Prati al Crocco di Pietra Ca-
uata sotto pena di paoli dieci per ciascuno Contrafaciente,
e ciascuna uolta Sia però lecito ad ogn'uno senza in-
corso di pena alcuna ritenere bestie grosse, e minute nel-
la Selua grossa di Torre Magiore, e deli uerso la Troscia
delli Cancelli, et il fonte, ò fossato della penna Vecchia
ordinando espressam.te che non sia lecito alli Custodi, ò Guar-
diani d'esse bestie di uerun tempo mozzare ornelli
nelli Monti di Cesi sotto pena di b. 10. per ciascuno ornello,

e

e contro di loro si possa procedere per Inquisitione, et Inventione ad Instanza del Sindico.

Bestie pascolanti nella Selua della Penna Cap: 26.

Di molti danni sariano Cagione le bestie se potessero stare, ò pascolare nella Selua sopra la Terra di Cesi, che vulgarm.te la penna è chiamata. Pertanto si statuisce, et ordina, che nessuna bestia grossa, ò minuta possa stare à pascolare in d.a Selua sotto pena di b. 10. per ciascuna bestia grossa, e b. 5. per bestia minuta, et per ciascuna volta

Fornacchiari de mattoni, ò tegole Cap: 27.

Continuando à provedere al publico, e sua utilità si statuisce, et ordina, che li fornaciari de mattoni, che lavoraranno nel Territ.o di Cesi siano tenuti fare li mattoni di lunghezza d'un piede, e della sesta parte d'un piede di grossezza, di modo tale, che di poi, che saranno cotti siano, et esser debiano di d.a misura, della qual longhezza vogliamo, che siano le pianelle, e quadrucci. Di più ordinamo, che li Coppi debiano essere di longhezza d'un piede e mezzo, e li fornaciari quali contrafaranno alle Cose predette incorrano nella pena

di doi paoli per ciascuno e ciascuna volta, quali vendessero di lavori di minor grossezza, ò longhezza.

Velettari, e Merciari Cap: 28

Seguitando li buoni ordini, e Constitutioni antiche, s'ordina che nessun velettaro, e merciaro, quale per la Terra di Cesi andarà vendendo robba spettante al loro esercitio habbia ardire d'entrare in Casa d'altri à vendere d.e robbe, non vi essendo il Prone di Casa sotto pena di Cinque paoli per Contrafaciente.

Estrattione della Grascia Cap: 29.

Volendo mantenere l'abondanza nella Terra, e Territorio predetto, sì del grano, e blade, come d'altre Cose spettanti al vitto humano, c'è parso statuire, et ordinare. Che li Sig.ri Priori di d.a Terra del mese d'Agosto, siano obligati fare proposta in Conseglio gen.le sopra l'estrattione della grascia. Cioè grano vino, olio, Carne, et altre Cose spettanti alla Grascia, e mandare in esecut.ne quello, che in d.o Conseglio sarà risoluto adoprandoci in ciò l'aiuto, e braccio del S.r Commiss.o e nessuno habbia ardire estrahere da d.a Terra, e suo Territ.o pullami, cioè Pollastri, galline, e Capponi sotto pena di sc.

Cd

per ciascuno sparo, et in tal caso si dia fede all'accusatore con giuram.to assieme con un Test.o degno di fede, e d.o accusatore ne conseguisca la quarta parte di d.e pene.

Quelli, che portano la grascia in Cesi Cap: 130.

Venendo alcuna persona in Cesi con alcuna sorte di grascia, e q.la venderà nella Terra spagare sorte alcuna di Gabella, e quello che portarà cose da mangiare sia tenuto venderli in lochi publici, e non sia lecito à veruno di Cesi, ò habitante comprare di robbe da mangiare all'ingrosso per riuenderle. se prima d.o vendito=re non starrà per quattr'hore continue à vendere d.e robbe sotto pena di due paoli p. contrafaciente, e p. ciascuna volta.

Quelli che ritenessero bestie menute dentro la Terra Cap: 131.

Di più volendo conseruare la Ciuiltà nella Terra, si stabilisce, et ordina, che non sia alcuna p.sona, che habia ardire ritenere dentro la Terra sorte alcuna di Bestie minute sotto pena di paoli cinque p. ciascun' contrafaciente, e per ciascuna volta e nella pred.a pena caschino li Priori, che li dassero li=cenza.

Fosse, che si fanno in pregiuditio del terzo Cap: 32.

Non si deue attendere tanto all'utile proprio, che non si habbia riguardo all'interesse, e danno del Compagno. Però si statuisce, et ordina, che nessuno faccia fossa alcuna nelle sue Possessioni, ò Campi in pregiuditio del vicino, e chi contrafarrà incorra nella pena di Cinque paoli per ciascuna volta, e chi hauesse forma, ò fossa per lo quale l'acqua piouana fosse solita andare, e correre, sia tenuto, sotto d.a pena farla di tal larghezza, e profondità, che l'Acqua, che da essa uscirà non faccia in modo alcuno danno al vicino, al cui interesse, ò danno in d.o Cesi sia tenuto et obligato.

Mercede de Molinari di grano Cap: 33:

Il Douere et honesto ricerca, che quelli, che si fidano non siano ingannati, e chi realm.te procede non sia fraudato, la onde si ordina per la p.nte legge, che li molinari di grano quali staranno alli molini esistenti nel Territ.o di Cesi siano tenuti, e debiano ritenere in d.i molini il coppetello di rame agiustato, e sigillato con il sigillo del Commune tale che Colmo, ò pieno, che sarà in tutto sia di peso di

libre

Libre   e tal cappetello possino riceuere Cosi pieno per macinatura per ciascuno mesale, Coppa di grano, e Contrafacendo tanto in non tenere d.a misura giusta, quanto in pigliare più grano caschino in pena di Cinque paoli per ciascuno, e ciascuna uolta.

Incigliare ne Lochi prohibiti Cap: 84.

Non sia Lecito ad alcuna persona di Cesi, o'uero habitante in essa incigliare Canepa, ò Lino dentro La Terra di Cesi, ò uero di fuora presso alle mura della Terra per spatio di 25. piedi alla pena d'un giulio p ciascuno, e ciascuna uolta

Spazzare Le Strade Cap: 85.

Il Conseruare pulite le Strade Conuiene non solo all'honore, mà è anco utile del publico, però si Statuisce, et ordina, che dal Sabato Santo di ciascun'anno fino per tutto il mese d'Agosto sia tenuto, et obligato ciascuno sotto pena di b. 5. Spazzare le Strade p ciascuno Contrafaciente, e p ciascuna uolta scopare auanti La Casa doue habita ogni Sabato, e non potendosi il Sabato almeno La Domenica à mattina à buon'hora auanti Messa, e ciò s'intenda delle Case, che stanno nelle Strade publiche, e se non haueranno spazzato si creda La Relatione dell'Officiali, e Balii.

Chiauiche, ò destri Cap: 136.

Acciò non nasca, e uenghi fetore, ò puzza alcuna dalle chia:
uiche ò destri, che saranno in d.ta Terra si statuisce, et ordina,
che tutte quelle persone, quali haueranno destri in d.ta Terra
si debiano coprire, e serrare con calce, arena, e sassi fino à
terra, et iui farci la fossa murata, e coperta, talmente, che
indi non ci possa uscire, ò nascere fetore alcuno sotto pena di
cinque paoli perciascuno, e ciascuna uolta. Che se alcuno haurà
anditi, ò chiauiche, dalla quale non possa uscire il sterco nel
le stradi publiche, ò priuate, sia tenuto, e debia farla
serrare, e chiudere per calce, e sassi per un piede sotto terra
talmente, che li curam.ti e sterco uadino p la chiauica
ordinaria, et il Commiss.o sia obligato mandare ad esecut.ne
le cose predette à richiesta di qualsiuoglia, et ex proprio
Officio, et in euento, che li Adiacenti ricusassero fare,
et adempire le cose predette incorrano in pena di cinque
paoli perciascuna uolta.

Sopra li Zincari Cap: 137.

Sotto pretesto, e nome di Zincaro spesse uolte si commettono molti
furti infiniti latrocinij; Però si statuisce, et ordina che

niuno

niuno della Terra, ò habitante in essa, ò nel suo Territorio possa ricettare Zincaro, ò Zincare nelle Case, Cappanne, e tugurij proprij, ne vendere, ò donare pane, ò vino, ò altre Cose da mangiare, se non fosse solo per transito, ò passaggio sotto pena d'un scudo per ciascun giorno, che li terrà ricettati, e per ciascuna volta, e per ciascuna persona, che l'haverà venduto, ò donato cosa alcuna. Aggiongendo che nessuno possa comprare da essi Zincari bestia alcuna, ne altri beni sotto pena del doppio del valore della Cosa comprata, e contuttociò il Compratore sia obligato restituire al vero Padrone d. bestia, ò altre Cose comprate senza che se li restituisca il denaro che haverà speso in comprarli sotto la d.a pena. Che d. Zincari di propria autorità pigliassero albergo nelle possessioni d'alcuno, il Padrone subito, che li sarà intimato sia tenuto andare à cacciarli. Et insomma d. Zincari non possino in modo alcuno caminare nel Territ.o di Cesi in alcun modo.

Tenere li Porci Cap: 38.

Non si potria imaginare quanto siano dannose le Bestie porcine nel nro Territorio, Però si statuisce, et ordina, che nessuna persona di d.a Terra forastiera habitante in essa, ò suo Terr.rio ardisca, ò presumi tenere, ò vero altri nella d.a Terra, ò Territ.o più d'un Porco maschio, ò femina purche sia castrato sotto pena d'un giulio per ciascuno, e ciascuna volta, e nella med.a pena incorra lasciando andare d. porco per la d.a Terra vagabondo, e sciolto. Aggiungendo, che sia lecito ad ogn'uno della

festa di S. Bartolomeo per fino al giorno di S. Tomasso hauere un porcelletto piccolo per alleuare l'anno seguente oltre al d.o porco.

Quelli, che negassero il proprio nome Cap: 39.

Negando alcuno il proprio nome all'Officiali della Corte, essendone domandato, o essaminato, o uero il muterà se saranno cause Criminali caschi in pena di b. 50. se in Cause Ciuili b. 10. e più se così piacerà al Giudice hauuto consideratione alla qualità del delitto, del quale sarà Inquisito.

Sollocare Case, o uero Terreni Cap: 40.

Il Lauoratore Cottimarolo, o Piggionante di Case, che hauerà pigliato da alcuno qualche pezzo di terra, possessione, o Casa a Lauoreccio, Cottimo, o pigione respettiuam.te non lo possa in modo alcuno sollocare ad altri senza licenza, o Consenso del uero Pr.one sotto pena d'un scudo per ciascuna uolta, e d.a sollocatione sia nulla ipso Iure, et in modo alcuno non uaglia

Quelli, che portassero le piante fuori del n.ro Terr.io Cap: 41.

Non sia lecito ad alcuna persona di d.a Terra, o habitante in

in essa estraere, ò portare fuori del nro Territorio di Cesi sorte alcuna de piante sotto pena di Cinque paoli per ciascuna pianta, ciascun' contrafaciente, e per ciascuna volta, e nelle Cose predette la Corte possa procedere p Causa, denuntia, ò Inquisitione, e si creda al detto d'un' Testimonio degno di fede.

Differenze di Lemiti, ò Senate Cap: 42

Se sopra Lemiti, ò Senate nascesse alcuna differenza, e controversia si statuisce, et ordina, che il S. Commiss.rio d'essa Terra sia obligato astringere le parti ad eleggere huomini di quella Contrada, e li più prattici di uno per parte, quali debbiano fra otto giorni terminare d.e differenze, con buona fede senza fraude sommariamente senza strepito di giuditio, e tutto quello che da loro sarà fatto, sententiato, e deciso debbia essere osservato et adempito dalle parti sotto pena di Cinque paoli per ciascuno Contrafaciente, nella quale pena caschino anco l'huomini eletti se non terminaranno, ò saranno negligenti in dividere d.a differenza, et ancora il S. Commiss.rio se sententiato che sarà non manderà in essecut.ne d.a sentenza.

Sopra il tagliar fratta, ò siepe Cap: 43.

Per conservatione delle strade esistenti nel Terr.o di Cesi, si statuisce, et ordina, che tutti quelli che haueranno possessioni appresso le strade publiche, ò vicinali siano tenuti

26v

per tutto il mese di maggio per ciascun anno mozzasse le
siepi, di modo tale, che non faccino impedimento, ò vero ingom
bro à quelli, che indi passano personalmente, ò con bestie Car
iche sotto pena d'un paolo per ciascuna trasgressione e ciascun
Contrafaciente.

Terrazzani, che non habitassero in Cesi
Cap: 44.

Non possino, ne debbiano li Terrazzani, li quali non habitaran
no nella Terra, Territorio, ò giurisditione di Cesi fare
tagliare Legna di qualunque sorte, nè cauare piante
ne beni del Commune, e portarli fuori di d.o Territorio, ò
giurisditione sotto pena di Cinque paoli per ciascuna soma
per ciascuna pianta, e per ciascuna volta respettiuamente.

Sopra li Portici, ò altre scale, che
si facessero nelle stradi Cap: 45.

Per decoro, ornamento, e Ciuiltà della Terra, si statuisce,
et ordina, che non sia Lecito a persona alcuna fare scale,
ò voltare archi, nelle strade publiche dentro la Terra
senza Licenza del general Conseglio sotto pena di scudi dieci
e destrutione della fabrica.

Alienationi di

Alienationi di beni stabili, et altre entrate della Communità. Cap. 46.

Considerando de molti disturbi, ò inconuenienti quali per il passato forsi sono nati, et per l'auuenire possono nascere dalle alienationi in perpetuo de beni della Communità, si statuisse et ordina, che li beni della Communità stabili, et altre cose, e sue entrate non si possino alienare, ò donare in modo alcuno se non per cause urgentissime, et per interesse, ò bisogno, e necessità d'essa Communità, et in tal caso l'Alienationi, e donationi predette non si possino, ne debbano fare se non saranno specificate particolarm.te et proposte in publico, e generale Conseglio, et in quello uinto, e deliberato secondo la forma del Statuto, et altrim.te essendo fatte, non uagliano ipso iure, et siano di niun uigore, e forza, e nondimeno tanto quelli, che dichiarassero in nome della Communità, come anco il notaro, quale si rogasse di tale alienatione incorrano la pena di 25. per ciascuno, e ciascuna uolta.

Pesi, e Misure. Cap. 47.

Qualunque persona della Terra di ..., ò habitante in essa si seruirà per uendere, ò comprare de pesi, ò misure, sia tenuto, e debbia tenerle agiustate, e sgiamoate con le misure, e pesi della Communità d'essa Terra, e chi contrafarà in comprare, e uendere in pesare ò misurare, senza con le

pesi, e misure, come sopra agiustate, o che li terrà nella Bottega dove publicam.te si sole suole vendere incorrano la pena di cinque paoli per ciascuno, e ciascuna volta

Applicationi delle pene Cap: 48.

Perche in nessun luogo ancora si è fatto mentione del modo nel quale si devono distribuire, et applicare le pene espresse, e contenute nelli quattro predenti trattati per il presente inviolabil decreto si statuisce et ordina, che tutte le pene, nelle quali non si è fatta particolar mentione in alcun Capitolo delli detti Trattati, e determinata applicatione, si debiano applicare, come per il passato è stato solito per la metà al S.r Governatore, per un quarto alla Communità, e per l'altro all'Essecutore.

Fine del Quarto Trattato.

Trattato Quinto

Trattato Quinto

Elettione et Officio de Guardiani Capitolo Primo

Desiderando provedere alli molti, et intollerabili danni, che giornalmente senza rispetto alcuno, ò timore di Dio, e del publico si fanno nel Territorio di Cesi acciò più facilmente venghino à notitia della Corte li Dannificanti, e perciò si habbino da astenere da dar danno ne beni d'altri. Per vigore del presente Capitolo si statuisce, et ordina, che nel principio del mese d'Aprile si debiano inciascuno Anno eleggere, e deputare nel Conseglio generale ò dalli Signori Priori, alli quali dal Conseglio sarà data Balia et autorità quattro Guardiani, ovvero sei secondo, che à quel tempo parerà espediente da durare per tutto il mese di settembre havendo sempre riguardo tanto detto Conseglio quanto li Signori Priori di eleggere e deputare à tal officio huomini da bene, timorosi di Dio, e di buona coscienza, e se possibile sarà amici universali di tutti, quali nel principio del loro Officio siano tenuti giurare alla presenza de Signori Priori à delatione del Cancelliero d'essa Terra d'osservare bene con fedeltà diligentemente, e senza fraude il loro Officio sopra tutti li danni, che trovaranno farsi nel Territorio di Cesi personalmente ò con bestie denunciare, et accusare, ò inferire al Commissario della

Corte ogni denuntia e mancando di fare tali denuntie d.i Guardiani incorrano nella pena di un paolo per ciascuno, e ciascuna uolta et alle loro Cause accuse, e di ciascuno di essi si dia piena fede senza altro testimonio et habbino la terza parte di tutte le loro accuse, che faranno, e trouandosi d.i Guardiani dar danno manualm.te, ò con bestie stessam.te incorrano in pena duplicata secondo li Capitoli, e Statuto. Dichiarando, che non sia lecito à detti Guardiani Commettere, ò far Commettere, ò trattare, ò far trattare alcuna sorte di Simonia, dando, offerendo, pigliando, ò facendo pigliare respettiuam.te sotto pena à chi lo facesse, ò trattasse di cinque scudi per ciascuna uolta, et ogn'uno ne possa essere accusatore, e guadagni il quarto di essa pena et il suo nome sia tenuto secreto. E se li sig.ri Priori Residenti in d.o tempo saranno negligenti in fare elegere d.i Guardiani incorrano in pena di cinque paoli per ciascuno, e per ciascuna uolta.

Danni manuali al grano Cap. 12

È cosa ragioneuole che li danni siano puniti secondo la qualità, et importanza de frutti, doue si Commettessero. Et essendo

essendo il grano fra tutte le biade, e frutti il principale, et il più utile, et importante, come necessario alla conservatione della vita humana da quello cominciando si statuisce, et ordina, che qualunque persona darà danno manualm.te metendo, ò portando grano incorra nella pena di paoli cinque per ciascun fascio, e per ciascuna volta, e questo s'intenda dal principio d'Aprile fino, che sarà metuto. E se alcuno darrà danno levando mannocchi di grano delle mete, ò barconi, ò possessione d'altri caschi in pena d'un scudo per ciascun mannocchio, e per ciascuna volta, e se fosse solito fare questi danni sia punito per furto, e quello, che stritarà spighe di grano incorra in pena di paoli cinque per ciascuna volta.

Danni manuali all'Orzo, et altre biade Cap. 3.

Qualunque persona darà danno manualm.te metendo, ò portando orzo, spelta, vena, e cose simili dal principio d'Aprile fino, che sarà metuto se sarà orzo incorra in pena di b. 15. se sarà altra biada di b. 10 per ciascun fascio, e per ciascuna volta, e se sarà danno togliendo mannocchi di d.o orzo dalla meta, barcone, ò possessione d'altri caschi in pena di paoli cinque, se d'altre biade, come di sopra b. 25. e q.llo, che levarà, carpirà ò striturerà spighe d'orzo cada in pena d'un giulio, se d'altre biade b. 5.

Danni manuali all'Uve Cap. 4.

Per provedere totalm.te à tutti i danni studiosi, e personali, si statuisce, e

ordina, che qualunque persona sarà trovata dar danno à l'
Uve in qualche Luogo paghi per pena per ciascun rampazzo
d'uua, che cogliesse, ò uero in qualunque modo mandasse à ma
le fino al num.° di Cinque raspi b. 10. da cinque raspi in
su, e fino à qualunque num.° b. 20. per raspo, e per ciascuna uol
ta, et essendo forastiero viandante per un raspo solo non sia
tenuto à niente, ò pena alcuna.

Danni manuali all'Olive Cap: 5.

Quello, che darà danno manualm.te cogliendo Olive d'altri à piedi
del arbore, ò uero sopra di quello, si statuisce, et ordina, c
caschi in pena di gradi cinque per ciascuno, e ciascuna uolta, e
se per coglier l'oliua sramasse, ò in qualunque modo mozzasse
alcun ramo incorra in pena d'un scudo per ciascuno, e ciascu
na uolta, quale pena non pagandosi, ò non potendosi pagar
nel termine d'assegnarsi dal Comm.sio debba il delinquente
esser ritenuto prigione in secreta 15. giorni.

Danni manuali all'Arbori domestici Cap: 6.

Se alcuna persona manualm.te darrà danno tagliando, rompendo, ò
guastando

quartando arbori stecche da piedi esistenti in luoghi domestici incorra in pena di ₤ uno per ciascun'arbore, e ciascuna volta, e ciascuna persona, et il med.o paghi per emenda al Padrone, e chi tagliarà rami di d.i arbori paghi per pena paoli tre per ramo, et altretanto d'emenda, e l'arbori domestici, e fruttiferi s'intendino, oliuo, Pero, melo, fico, Ceraso, Visciolo, Prugno, et altri, e se sarà dato danno in luoghi silvestri il dannodante sia tenuto à pagare la metà di d.a pena respettiuam.te, e s'alcuno darrà danno tagliando Cerque, Cerro, e Piante di qualunque sorte da piedi in luoghi domestici ò vero silvestri caschi nella med.a pena di ₤ uno, e di tre paoli per ciascun' ramo, e per ciascuna volta, e per ciascuna persona

Tagliar' viti domestiche Cap.o 7.

Seguitando da simili à simili si statuisce, et ordina, che se alcuna persona taglierà, romperà, ò vero spezzarà vite domestiche in tronco da tre anni insù caschi in pena di ₤ due per ciascuna vite sino à sei viti, e da sei viti insù inclusiue si proceda contro tal delinquente criminalm.te, e si condanni per 5 anni alla Galera, sì che s'in=tenda d'arberi fruttiferi, e domestici ancora

Danno manuale alle Propagini Cap.o 8.

Prouedendo ancora alli danni, che si fanno alle propagini, si statuisce, et ordina, che chi tagliasse, ò spezzasse affatto propagine —

piantate all'albori, ò altri lochi da tre anni ingiù casc[hi] in pena di paoli dieci per ciascuna propagine, e ciascuna volta, e chi cavasse propagine dalle Viti nell'orti ordinarij, ò altri lochi esistenti, ò vero le spezzasse caschi in pena di paoli cinque, et il simile s'intenda de chi cavasse maglioli, ò ve[ro] li spezzasse affatto.

Danni manuali alli frutti Cap: 9.

Continuando tuttavia li danni, che si fanno per persona si stordina che qualunque persona darà danno manualmente à foco, Peri, Melo, noci, Persico, Cerase, Visciolo, amandole, sorbe, et altri simili frutti esistenti in Luoghi Domestici caschi in pena di paoli due per ciascuna persona etiam chi raccoglierà di frutti da Terra quando non ci s'havesse buttati il Dannodante caschi in pena di b. 10. per ciascuno, e ciascuna volta, e chi dasse danno alli frutti posti al sole à seccar ò in altri lochi, ò cogliendoli dall'albori, ò di terra, ò portandoli via con Canestri Sacchette, ò altro caschi in pena duplicata, nella quale incorra, chi buttasse arbori per far cadere i frutti.

Danni domestici

Danni Domestici all Horti

Cap. X.

Per conservatione dell'Horti s'ordina chi darà danno all horti serrati con muri, ò fratte manualmente à qualsivoglia frutto, ò herbe esistenti in essi horti caschi in pena di un fiorino per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e se il danno sarà fatto in horti posti in luoghi non serrati paghi il Delinquente la metà di d.a pena.

Battere le Ghiande

Cap. XI.

Acciò la malignità de Pastori sia castigata s'ordina, che chi darà danno manualmente batten ghiande, mele saluatiche, caschi in pena di un paolo per ciascuno, e ciascuna volta, e chi le raccogliesse da piedi caschi in pena per la metà.

Tagliare Arbori silvestri

Cap. XII

Parimente chi darà danno manualmente cavando, ò mozzando ... , ouero altri arbori silvestri esistendi in luoghi occulti ò fratte saluatiche se sarà pianta, paghi di pena doi paoli

piantate all'albori, ò altri Lochi da tre anni ingiù c
in pena di paoli dieci per ciascuna propagine, e ciascuna
Vechi cauasse propagine dalle Viti nell'orti ordinarij, o
Lochi esistenti, ò uero le spezzasse caschi in pena di pa
cinque, et il simile s'intenda de chi cauasse maglio
ro si spezzasse affatto.

Danni manuali alli frutti Cap: 9.

Continuando tuttauia i danni, che si fanno per persona i stor
che qualunque persona darà danno manualmente à fr
melo, noci, Persico, Cerase, Visciolo, amandole, sorbe,
altri simili frutti esistenti in Luoghi Domestici Caschi
pena di paoli due per ciascuna persona etiam chi raccog
di frutti da Terra, purche non ci si hauesse buttati
Dannodante caschi in pena di b. 10. per ciascuno, e cias
uolta, e chi dasse danno alli frutti posti al sole à s
ò in altri Lochi, ò cogliendoli dall'albori, ò di terra,
tendoli uia con Canestri Saccoette, ò altro Cada in
duplicata, nella quale incorra, chi buttasse arbor
far cadere i frutti.

Danni domestic

Danni Domestici all' Horti

Cap. X.

Per conservatione dell' Horti s'ordina chi darà danno all' horti serrati con muri, ò fratte manualmente à qualsivoglia frutto, ò herbe esistenti in essi horti caschi in pena di un fiorino per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e se il danno sarà fatto in horti posti in luoghi non serrati paghi il Delinquente la metà di d.a pena.

Battere le Ghiande

Cap. XI.

Acciò la malignità de Pastori sia castigata s'ordina, che chi dasse danno manualmente batten ghiande, mele salvatiche, caschi in pena di un paolo per ciascuno, e ciascuna volta; e chi le racco-gliesse da piedi caschi in pena per la metà.

Tagliare Arbori silvestri

Cap. XII

Parimente chi dasse danno manualmente cavando, ò mozzando , overo altri arbori silvestri esistenti in luoghi occulti ò fratte salvatiche se sarà pianta, paghi di pena doi paoli

810.

per ciascuna pianta, et se sarà grosso da
far legna paghi tre paoli.

Tagliare Arbori silvestri in
possessione ordinata. Cap. XIII

Come anche chi scapezzasse olmi, ò altri arbori
silvestri in possessione d'altri; s'ordina che paghi
di pena un giulio per ciascuna volta, dechiaran-
do che nella med.ma pena incorreranno quelli che
manualmente faranno fronde in arbori frut-
tiferi, olmi che havessero viti; in altri arbori poi
non fruttiferi chi ci facesse fronde paghi la
metà di d.a pena per ciascuno, et ciascuna volta

Danno manuale alli Canneti. cap. XIV

Qualunq. anco darà danno alle canne in qualunq.
loco esistente incorra in pena di B.1. per canna, e per
ciascuna volta.

Danno manuale alli legumi. Cap. XV

Chi parim.te darà danno alle fave, cicerchie, Cec-
ciselli, lenticchie, et altri simili, incorra la pena
di due paoli per ciaschεduno, e ciascuna volta.

Toglere la paglia. Cap. XVI.

Se alcuno darà danno manualm.te toglendo paglia da
Pagliai

stagliato, ò fieno da zeniti, ò d'altri Luoghi Caschi in pena di mezzo scudo per ciascun sacco, o Crino per ciascuno, e ciascuna volta.

Quelli che falciassero herba ne Monti e Territorio di Cesi Cap: 17.

Perche suole anco farsi danno nelli Monti si statuisce, et ordina, che nessuno forastiero possa falciare, ne far falciare herba, ò fieno nelli Monti, e Territorio di Cesi sotto pena di un scudo per ciascuno, e ciascuna volta, et à nessuno sia Lecito in d.i Monti falciare di d.a Terra ò forastiero herba, ò fieno nelli monti vietati d'essa Terra, se non passato il mese di Luglio sotto pena d'un scudo per ciascheduno, e ciascheduna volta et à nessuno sia Lecito falciare d'essa Terra in d.i Monti se non un giorno per ciascuno fuogo pagando però b.10 in mano del Camerlengo della Communità, et ottenuta da Loro la licenza in scriptis per mano del Cancell.ro i quali b.10, come sopra da pagarsi debiano servire, e computare nel salario de sud.i Gior

Quelli che tagliassero nel Piano della Penna Cap: 18.

Perovitare ancora li danni, quali si fanno nel Piano della Penna

Si Statuisce, et ordina, che nessuna persona possa, e debbia tagliare, ò portare uia legna dal piano della penna, incominciando dal fronco di d.a Selua fino alle mura di S. Erasmo eccetto per uso delli Castellani, e della Rocca sotto pena di doi paoli per ciascuno, e ciascuna uolta.

Quelli, che togliessero legna Cap: 19.

Come ancora si Statuisce et ordina, che ciascuna persona darrà danno manualm.te togliendo legne tagliate, et accatastate, ò frasche affasciate, e ligate nelle possoni altrui caschi in pena di doi paoli per soma, e da quello in giù b. 10. per fascio, e chi raccoglies se frasche sparse per terra non affasciate, ne meno accatastate, ne legate incorra la metà di d.a pena e la med.a pena sarà à quelli, che raccoglieranno legne morte nelle Selue d'altri.

Herba segnata, e Sbandita Cap: XX.

Volendo prouedere, che ogn'uno possa Conseruare per il uitto delle loro bestie, s'ordina, che ad ogn'uno sia lecito far bandire tre Soldi di terra nelle loro Possessioni in Luogo, che sia atto à fare herba, delche si debbia stare, nascendoci

Controuersia

controversia alla relatione delli stimatori del Commune e quello segnare con stoppia attaccata all'arberi, se vi fossero, ò vero con i pali di legno, ò canne fitte in terra, et il bando si debbia scrivere nelli libri del Palazzo, del che il Notaro non possa pigliare cosa alcuna, e chi facesse danno in d.i luoghi banditi, e segnati, ò vero manualm.te facesse herba in prati vigne, horti, et altri lochi banditi, e segnati paghi di pena un giulio per ciascuno, e ciascuna volta, nella qual pena incorra anco quello, che cavasse d.i segni, ò li guastasse posti in d.i luoghi banditi e segnati, come di sopra è stato fatto mentione.

Chi darrà danno attraversando Cap.o 21

Attraversando ancora si fanno gran danni alli grani, biade, et altro. Però si statuisce et ordina, che chi darrà danno attraversando grano, biade, legumi, canepa, lini, et altri simili dalle calende di Novembre per tutto il mese di febr.o caschi in pena di un paolo per persona, e se menarà bestie grosse, ò minute il doppio di d.a pena, e se saranno più bestie oltre d.a pena paghi un baiocco per bestia minuta e per bestia grossa due baiocchi, e se saranno cariche il doppio.

le Bestie, cioè che senza guida, ò Pastore traversassero p. d.
Luoghi paghi il Prone d'ciascuno baiocco p bestia minuta, e
b. due p bestia grossa, mà se sarà per colpa della guida,
ò Pastore d'esse raddoppiarà sempre la pena. Come anco
Stordina, che se d. bestie grosse saranno cariche paghino
quattro baiocchi per bestia, e dalle Calende di marzo sino che
saranno raccolte d. biade incorrano sempre nel doppio di d.
pene.

Fare semita, ò Traietta p possessioni
d'altri Cap: 112

Sogliono anco per abreviare le strade, riceversi gran danni per le
semite, ò traiette, che si fanno nelle possessioni. Però Stordina
che chi farà semita, ò traietta p le possessioni d'altri caschi in
pena d'un giulio per ciascuno e ciascuna volta, e per ciascuna
bestia grossa, dichiarando che sia lecito ad ogn'uno nel tempo
di metere et vendembiare, andare, ò tornare p le possessioni
d'altri con cariche di biade, grani, et uue e con Traline
senza pena purche non vada per horti, e Canepe, vigne,
et altri Luoghi serrati.

Chi darrà

Chi darrà danno con licenza de Proni Cap: 23.

Similmente si stabilisce, et ordina che qualunque persona darrà danno inqualunque modo con licenza del Prone delle posses=sioni, Vigne, Horti, ò Lavoratori, ò Cottimaroli di esse. Il dannodante non sia tenuto ad alcuna pena, e di d.a licenza data si creda al giuram.to del Prone, Lavoratore, ò Cottimarolo.

Bestie che darranno danno à grani Cap: 24

Perche in diversi modi si fà, e può farsi il danno si stabilisce, che chi darrà danno con bestie grosse in grani doppo, che saranno sementati avanti, che li semi siano nati traver=sando, ò vero stando, paghi di pena il Prone delle bestie b. due per ciascuna bestia grossa, e se d.e bestie darranno dan=no alli d.i grani, dopò, che saranno nati sino à Pasqua di Resurrettne paghi di pena il Padrone b. 4. per bestia, e se d.e bestie grosse darranno danno dalla festa di Pasqua fino che sarranno metiti essi grani, ò biade paghi di pena b. 10. E se in d.i grani darranno danno bestie minute il Padrone d'esse paghi di pena la metà di d.e pene secondo la distintione de tempi, come sopra. E se d.e bestie grosse darran=no danno à d.o grano alli Mannocchi, barconi, ò mete in

qualunque Luogo esistenti, magnando, ò sfasciando d.i Marconi, mannocchi, ò mete, paghi di pena il Padrone d'esse b. 20. per ciascuna bestia, e ciascuna volta, e se il danno sarà fatto da bestia minuta, paghi la metà di d.a pena per ciascuna bestia, e per ciascuna volta, e se d.e bestie grosse darranno danno in grano tritato, e battuto esistente nelle Are paghi di pena il Padrone d'esse Bestie b. 40. per ciascuna bestia grossa, e ciascuna volta, e se saranno bestie minute la metà di d.a pena, e per levare ogni occasione à d.e bestie di far danno parim.te si ordina, che nessuna bestia possa dimorare nelle possessioni, e terre dove stessero d.i barconi, mucchie, mete, ò mannocchi di grano sotto pena di b. 10. per ciasc.a d.a bestia, e per ciascuna volta, che ci saranno trovate.

Bestie che darranno danno à orzi, e biade

Cap. 25.

Continuando d.o ordine si stabilisce, che chi darrà danno con bestie grosse all'orzi, spelte, et altre biade doppo, che saranno sementate avanti, che li semi siano nati attraversando, stando

stando, paghi di pena il Prone delle bestie b. 4 per bestia grossa per ciascuna volta, e se d.e bestie darranno danno alle d.e biade doppo che saranno nate fine à Pasqua di Resurrett.ne paghi di pena il Prone d'esse b.i 2 per bestia, come sopra, e se d.e bestie grosse darranno danno alle d.e biade della d.a festa di Pasqua fino che le sarranno mietute paghi di pena il Prone d'esse b. cinque per ciascuna bestia, e per ciascuna volta, e se in d.e biade darranno danno bestie minute, paghi di pena il Prone la metà di d.e pene secondo la distint.ne de tempi, come sopra per ciascuna, e ciascuna volta, e se le d.e bestie grosse darranno danno alli d.e biade, alli mannocchi, ò arconi, ò mete in qualunque loco esistenti magiando, ò pesciando pa ghi di pena il Prone d'esse b. 10 per ciascuna bestia, e ciascu na volta, e se il danno in d.e biade sarà fatto da bestie mi- nute paghi il Padrone di pena la metà di d.e pene, e per ciasc.a bestia, e per ciascuna volta, e se d.e bestie darranno danno alle biade tritate, e battute esistenti in qualunque loco paghi il Prone per ciascuna bestia, e ciascuna volta baiocchi venti, e se sarrà bestia minuta la metà di esse pene.

Bestie

Bestie à dar danno alle Viti Cap: 26.

E se alcuna bestia grossa darrà danno alle viti dal principio di Aprile per tutto maggio caschi in pena di due paoli per bestia per ciascuna volta, e dal principio di Giugno fino che sarranno vendembiate rodendo, ò magnando d.e viti, et uve, inqualunque modo incorrano in pena di b. 10 per ciasc.a bestia, e doppo che sarranno vendemmiate di b. 5. e se saranno bestie minute, incorrano nella metà di d.e pene.

Bestie à dar danno all'Olive Cap: 27.

Per Conseruatione dell'albori si statuisce, et ordina, che se alcuna bestia darrà danno rodendo l'Albore dell'olive inqualunque tempo, et anco calpestandole, ò magnandole dal principio di Nouembre fin tanto, che sarranno raccolte, dalche nascendogli differenze si stia al giuram.to del Prone dell'olive incorra nella pena di baiocchi dieci per ciaschedunа bestia, e per ciascheduna volta, e le bestie minute La metà d'essa pena.

Bestie dannidanti à

Bestie dannodanti à fico, è maglioli Cap: 28.

Come anco si statuisce, et ordina, che se le bestie grosse darranno danno à fico, ò maglioli rodendo in qualunque modo fin che haveranno tre Anni incorrano in pena di b. dieci p. ciascuna bestia, p. ciascuna volta, e se d. danno sarà dato dal bestie minute incorra il Prone di d.e bestie nella pena di baiocchi due p. bestia, & ciascuna volta.

Bestie dannodanti à arbori Domestici & fruttiferi Cap: 29.

Susseguentem.te si statuisce, che se d.e bestie grosse darranno nelli albori domestici & fruttiferi, e nelli frutti, che da dannodanti d.i arbori cascheranno, cioè amandole, Pera, fico, mele, Cerase, Brugne, Visciole, Persiche, noci, Ghiande, et altri simili, che non fossero espressi in alcun Capitolo del presente statuto paghi di pena baiocchi dieci per ciascheduna bestia, e cia=scheduna volta, e se saranno bestie minute incorrano la metà di d.a pena.

Bestie dannodanti ad Horti, & Zaffirami Cap: 30.

Che d.e bestie grosse dessero danno ad horti, doue fosse seminato alcuna sorte d'herba pertinente all'horto incorrano in

pena di baiocchi dieci per ciascuna bestia grossa, e per ciascuna volta, e se saranno bestie minute caschino in pena della metà, e nella med.a pena incorrano tutte le bestie respettivam.te che darranno danno all'Horti di Zaffarame.

Bestie dannodanti alli Canneti Cap: 131.

Successivam.te si statuisce, che se d.e bestie grosse darranno danno nelli Canneti dal principio di Marzo fin che le Canne sarranno tagliate incorrino in pena di b. 5. per bestia, e se sarà bestia minuta b. 1. per ciasc.a bestia e ciascuna volta.

Bestie dannodanti a Canepe, ò Lino. Cap: 132.

Se alcuna bestia grossa darrà danno a Canapa doppo che sarà nata, fintanto che sarà carpita incorra in pena di b. 15. per bestia, e ciascuna volta, e se darrà danno al Lino incorra in pena di b. 10. e le bestie minute paghino la metà di d.a pena.

Bestie dannodanti a Paglia, ò fieno Cap: 133.

Che se d.e bestie grosse daranno danno a paglia, ò fieno, et talhe cose simili, s'ordina, che si paghi b. 10. per ciasc.a bestia, e ciasc.a volta.

Bestie d. d.

Bestie danno danti a' Rape Cap. 34.

Alle Rape, e Nauoni dando danno alcuna bestia grossa doppo, che saranno nate incorra il Padrone d'essa in pena di S. 5. per ciascuna bestia, e per ciascuna uolta, e le bestie minute la metà di d.ª pena.

Bestie dannodanti al miglio, Panico, e sagina Cap. 35.

Nel miglio, Panico, e sagina, et altre cose simili dando danno alcuna bestia grossa il Prone d'esse paghi S. 10. per bestia, e ciascuna uolta, e per bestia minuta paghi la metà di d.ª pena. E se alcuno fosse trouato a' dar danno manualmente in d.i Lochi, ciascheduno d'essi incorra in pena di S. 10. per ciascuna persona, e ciascuna uolta.

Bestie dannodanti a' rape Cap. 36.

Come anche colui, che sarà trouato a' dar danno alle Rape, o' Nauoni, come sopra si statuisce, che caschi in pena di S. 15 per ciascuna persona, e per ciascuna uolta.

Bestie dannodanti ad erba segnata Cap. 37.

Parim.te si statuisce, et ordina, che se alcuna bestia grossa darrà danno all'herbe segnate dal principio di Marzo, fin-

87v

che d.te herbe saranno falciate paghi di pena per ciasc.a bestia e ciascuna volta b. 5 p. e se sara' bestia minuta la meta' di d.a pena.

Bestie dannodanti ne' monti vietati Cap: 138.

Per conservare l'Entrate della Terra di Cesi, si statuisce che nessuna persona sia lecito di metter' bestie di qualunque sorte a' pascolare nelli monti del Commune vietati dal principio di marzo per tutto il mese di settembre sotto pena di paoli cinque per bestia grossa, e per ciascuna volta, e le bestie minute paghino di pena b. 12½ per ciascuna bestia e ciascuna volta.

Bestie Lattanti, che dassero danno. Cap: 139.

Et acciò tutte le bestie paghino la pena conforme al danno, che fanno si statuisce, et ordina, che se le bestie, che lattano daranno danno in qualunque modo paghino per pena la meta' di quella pena, che fosse tenuta a pagare le bestie che non lattano, dichiarando, che le bestie grosse s'intendono lattare, fin che haveranno un anno, e le bestie minute sino alli tre mesi.

Cappelli d.d.

Che nelli danni dati si creda al giuram.to del Prone Cap: 40.

Prouedendo ancora alla malignita de Dannodanti secretam.te s'ordina, e statuisce che in tutti li Capitoli de dannidati, tanto manuali, come di bestie si stia al giuram.to del Prone, ò Lauoratore, ò Garzone, che l'haurà riceuuto danno fino alla quantità di £. 10. di pena col loro giuram.to La q.le accusa per il detto, che l'haurà riceuuto danno si deba fare in termine di tre giorni doppo, che sarà stato fatto il danno con assegnare determinatam.te il giorno del danno dato, e l'accusa fatta altrimente sia di ragione nulla

Danno, che non si può stimare Cap: 41.

Oper che li danno danti non solo deuono pagare la pena, ma anco l'emenda alli Proni, quali riceuono il danno, si statuisce et ordina, che se alcuna p.sona in qualunque modo manualmente, ò con bestie darà danno, e tal danno si possa stimare, il dannodante sia tenuto, e debia pagare al Prone della Possone, doue sarà dato tal danno p l'emenda tanto quanto è tenuto à pagare di pena secondo la forma de Capitoli del p.nte Statuto.

88v

Sopra l'Emenda de Danni Dati
Cap: 42.

Continuando la medema materia, si statuisce, et ordina, che se alcuna persona con bestie, ò uero manualmente darà danno nelle possessioni d'altri sia tenuto emendare il danno al Prone secondo la stima da farsi, secondo la dichiaratne. delli stimatori del Commune, e bencheè tutto il danno, che sarà stimato, non si trouasse esser stato fatto dalle bestie, e persone accusate nell'Inquisitne. Talmente, che un solo, che sia accusato à dar danno in tal loco, sia tenuto all'intiera sodisfattione di tal danno, ordinando anco, che quelli, che haueranno patito tal danno siano tenuti domandare, ò far domandare al dannodante almeno una uolta auanti ricorra in Corte l'Emenda di tal danno. Et il Patiente sia obligato al danno dante ricoederli l'Inquisitione, mà prima sia interamte. dell'emenda satisfatto da esso danno dante.

Prescrittione dell'Emenda de danni dati
Cap. 43.

Domandi quello, che hauerà patito il danno l'emenda, ò vi fattione

del suo

del suo danno in termine, e spatio di un Anno, altrimente l'emenda, e rifattione predetta si intenda prescritta, e non si possa domandare passato d.o Anno.

Sopra il tempo nel quale si possino fare l'Inquisitioni de danni dati Cap: 44

Sia lecito à qualunque persona, che haverà riceuuto il danno in alcun modo nel Ter.rio di Cesi, e sua Giurisd.ne procedere ciuilmente contro li danno danti per via d'Inquisitione in termine di sei mesi correnti dal giorno, che sarà fatto tal danno passato d.o termine nessuno possa fare Inquisitione sopra detti danni dati, e facendosi siano nulli, et inualidi, e per uigore di quelli non si possa astringere alcuno à pena, ò emenda in modo alcuno.

Modo di difendersi nelli danni dati Cap: 45.

Che se alcuno sarà accusato per causa di danni dati, e uorrà difendersi da tal'accusa habia termine tre giorni doppo che haverà riceuuto la bolletta à fare le sue difese, e passato d.o termine non se gli ammetta scusa, ne difesa alcuna.

Quelli che daranno danno nella Penna di Cisocolo Cap: 46.

Se alcuno si trouarà à tagliare, ò haverà tagliato nella selua della Penna di Cisocolo alberi, e rami di qualunque sorte nella selua della Penna sopra la terra, ò uero da quella portarà legna, ò uero frasche di sorte alcuna caschi in pena d'un scudo per ciascuna persona, e per ciascuna volta, e se alcuno come sopra tagliarà nella selua di Cisocolo incorra in pena di S. dieci come di sopra sia però lecito all'huomini di Cesi del mese di febraro, e marzo tagliare frasche in d.a selua di Cisocolo per nutrimento de Boui senz' incorso di pena alcuna.

Quelli, Forastieri, che dassero danno nel Territorio di Cesi Cap: 47.

Perche il n.ro Territorio è molto sottoposto alli danni, che di continuo fanno li forastieri, si statuisce et ordina, che se alcuno forastiero darrà danno manualm.te

ò con bestie in Lochi uietati, penati, è nel pñte Statuto espressi incorra oltre La pena Statutaria nella pena di paoli cinque per ciasc.° e per ciascuna uolta, e se dette bestie de forastieri si trouaranno nel Territ.° ò giurisditt.ne di Cesi à pascolare etiam che non fossero in Lochi penati, e uietati come sopra paghino, e pagar debbiano per pena b. 50, e tutto quello di più che tanto per il pascolare, quanto per fare danni come di sopra si facesse pagare all'huomini di Cesi nelle Terre, ò Città di coloro Li quali, ò uero Le cui bestie respettiue si fossero trouate à far danno, ò uero à pascolare, et ad ogn'uno sia Lecito menare tal bestie alla corte, et accusare Li dannificanti, et al suo giuram.to si stia, e creda senz'altro testimonio, Dichiarando che il presente Statuto s'intenda, e debia intendere senza pregiuditio delle conuentioni fatte tra Cesi, e Terni, e non altrimente.

Possessioni da bandirsi Cap.° 48

Sia Lecito à qualunque persona, che hauerà possessione arborate doue fossero arbori con uiti, ò fico con licenza però de S.ri Priori farle bandire dal publico Balio di

di essa Terra per Lochi soliti, del quale Bando si deb-
bia far' mentione nel Libro della Corte altrimente sia
nullo, e di niun' ualore, e se doppo, che saranno banditi al-
cuna bestia si trouarà à dar' danno pascolando, trauersan-
do incorrano nella pena di £. 10. p bestia per ciascuna
uolta. Dichiarando che non si possa accumulare una pena
con l'altra, ma siano tenuti à pagare solo una pena
del danno dato, ò del bandito ad elettione della Corte.

Danni studiosi Cap. 49.

In tutti i danni studiosamte fatti con bestie, s'ordina, che
le pene debiano essere duplicate, e li delinguenti stiano
un giorno, et una notte prigione ad esempio degl' altri.

Spilare le Possessioni Cap. 50.

Se alcuna persona spilarà alcuna Possessione,
ò guastarà fratte, ò leuarà rami morti, ò uero
pietre, con le quali fussero appilate tali possessioni,

Come

Come anco Legni, passoni, frasche, ò Spine, e quelle portasse incorra in pena di paoli Cinque, e non portandole di ß. 25. et in tali Casi si dia piena fede al giuram.to de Proni, ò Lavoratori d'esse Possessioni

Duplicatione delle pene Cap: 51.

Tutte Le pene di danno dato, tanto manuali.te, Come Con bestie siano duplicati facendosi di notte tali danni, e La notte s'intenda doppo il suono dell' Ave Maria della sera fino all' Ave maria della mattina che suona

Che nelli Casi non espressi si proceda da simili à simili Cap: 52.

In tutti i Casi di danno dato de quali il presente Statuto non ne facesse mentione, ne ci fossero imposte pene possa, e debbia L'Officiale procedere da simile à simili.

Dichiarat.ne delle Bestie grosse, e minute Cap: 53.

Accio non possa nascere mai alcuna Controversia sopra

Sopra l'Intelletto, e dichiaratione del p.nte Statuto nelli danni dati, si statuisce, et ordina, che sotto nome di bestie grosse s'intendano incluse l'infrascritte, Boui, Vacche, Bufale, Caualli, Bestie somarine, muline, porcine e caprine, e se le bestie porcine e caprine non haueranno tre mesi, e l'altre bestie grosse non haueranno un'anno compito non sotto nome delle bestie grosse, ma' delle minute siano comprese, come sono le bestie pecorine, le quali non siano tenute d'pena alcuna, finche haueranno tre mesi

Diuisione di pene di danno dato
Cap.o 54.

Tutte le pene del danno dato del p.nte statuto, e trattato contenute si debiano diuidere, e partire nel modo infrascritto cioe'. La pena dell'Inquisitioni, o' accuse fatte con giuram.to da particolare p.sone, la metà alla Corte, e l'altra metà alla Communita' e la pena d'Inuentione dell'Officiali e Guardiani per un

terzo

terzo alla Communità, e l'altro terzo al Comm.rio; et l'altro all'Officiale, ò Guardiano.

Che nelli Casi doue non parla lo Statuto si habbia ricorso alle Sacre Constitut.ni Egidiane.

Essendo l'Ingegno de Statuenti non hanno potuto penetrare, ne prouedere in questi breui Cinque trattati à tutti Casi, et occorrenze, però è parso bene statuire, et ordinare, che in tutti li Casi, che occorreranno, nelli quali non parla ne prouede il pnte Statuto, si ricorra alle Sacre Constitutioni Egidiane, et in difetto di quelle alle legi Ciuile, et mancando quelle alla Ragione Canonica.

Fine del Statuto di Cesi

Laus Deo etc.

In fine di una copia vecchia

~~blica Segreteria~~ dello statuto si trova in questa pu=

blica Segreria la pena di coloro, che tagliano nella

Macchia di S. Onofrio di ₤ 25: 93

per ciascuna volta

Per le bestie ivi trovate ₤ 01:

per ciascuna di giorno, ₤ 01:

e il doppio di notte

56983

93v

95.VI.16

[illegible]

Ut praedicitur [illegible]

[illegible] romano [illegible]

vocatis habitis atque rogatis [illegible] notarius [illegible]

Et ego [illegible] publicus [illegible] notarius [illegible]

[illegible]

occupatus negotiis [illegible] scribi feci et me hic propria manu subscripsi [illegible]

[illegible] signo et nomine [illegible]

[illegible] romanus [illegible]

[illegible]

[illegible] tam ac singulis nostris [illegible] mnnium
[illegible] Anno 1552 [illegible] talib signas
Solito: quo: valianis secretis: Alium publici [illegible] tenore
liberata licentia et non [illegible] gliquez [illegible] sint facti errorez omnibus [illegible]
via [illegible] et forma quibus magis et melius ac validius potuit [illegible]
[illegible] substituit ac loco suo posuit [illegible] pns fratris Johannis [illegible]
constituentis predicti [illegible] procuratores [illegible] factores [illegible] et certos nuntios speciales
et generales [illegible] melius [illegible] stetur [illegible]

Andream [illegible] de [illegible] de Perlaggio dominio mediolani
Mattheum petri de Sedenna comitatus Pergomi
Johannem baptistam [illegible] de placentia et
Raphaellem pieri de florentia ———— ————

[illegible] quemlibet eorum [illegible]
[illegible] ita quod [illegible] eorum [illegible]
[illegible] et valeat omnia
[illegible] singula facere sine

presentia nec consensu alterius: Ad ea omnia et singula predicta [illegible] constitutus
dicendum faciendum exercendum et procurandum que [illegible] substituens facere
pot [illegible] eius mandati et in eis omnibus et singulis promissionibus obli-
gationibus clausulis et cautelis [illegible] mandato fit mentio [illegible]
firmo et [illegible] robore remanente et [illegible] singulis
[illegible] substituens rogavit me notarium [illegible] ut publicum conficerem
instrumentum ————

[illegible] predicta omnia [illegible] luana [illegible] notarie signata numero
tertio [illegible] palatio solite residentie Magnificorum [illegible] Andrien [illegible]
eius [illegible] civitatis [illegible] fuimontum [illegible] michaellis [illegible] substitutorios
[illegible] et [illegible] augustino et michaellis [illegible] de [illegible]
[illegible] lucanis civibus et Nicolao [illegible] francisci [illegible] de contractis [illegible]
[illegible] et [illegible] cives [illegible] testibus ad predicta omnia et singula
[illegible] vocatis atque rogatis ————

Et Ego Martinus olim [illegible] quondam [illegible] de lanis de luca
publicus Imperiali auctoritate notarius Judexque ordinarius Quia predicto
substitutionis mandato omnibusque et singulis alijs dum sic ut
premittitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus interfui et
de eis rogatus fui ac [illegible] scripsi [illegible] presens Instrumentum [illegible]
[illegible] manu alium mihi fida [illegible] sum [illegible] licentia
alijs [illegible] negotijs collationatum [illegible] cum suo originali
et concordare reperiam [illegible] ad fidem robur et testimonium
premissorum hic me subscripsi meisque solitis [illegible]
signo et nomine publicavi rogatus [illegible]

Antiani et [illegible] et [illegible] fidem facimus et [illegible]
[illegible] et singulis ad quos [illegible] pervenerint, quemadmodum [illegible]
[illegible] Martinus [illegible] civis noster qui de [illegible] rogatus [illegible]
et modo [illegible] publicus legalis et fidedignus [illegible] matriculis notariorum nostre
civitatis Cuius [illegible] et [illegible] publicis adhibita fuit et adhiberi [illegible]
[illegible] In quorum fidem [illegible] die XIX februarij [illegible]

già 95. VI. 16

BADIA DI GROTTAFERRATA
Laboratorio
restauro
del Libro
MONUMENTO NAZIONALE